REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 796 del 26 maggio 2025

Oggetto: L.r. n. 7/95, art. 30 – Approvazione Calendario venatorio regionale 2025-2026

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Forestazione e Politiche Venatorie - SDA AP/FM dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Forestazione e Politiche Venatorie - SDA AP/FM e la dichiarazione dello stesso che l'atto non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta""

DELIBERA

- di approvare il Calendario venatorio regionale, per la stagione 2025-2026, di cui agli allegati A), B) e C) della presente deliberazione.

- di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali siano disposte con atto del dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM.

- Di riservarsi ogni potere di autotutela nonché di modifica della presente deliberazione qualora sopravvengano alle stesse pronunciamenti di autorità amministrative e/o giudiziarie che possano incidere sulle modalità del prelievo per come disciplinate nel calendario venatorio 2025-2026, approvato con la presente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli
Documento informatico firmato digitalmente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide;
- Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm. e ii.;
- Legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante modifiche al comma 1, art. 18 Legge n. 157/1992;
- Legge 9 ottobre 2023, n. 136 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici";
- D.M. MASAF n. 263986 del 22/05/2023 "Ricostituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN)";
- Legge 7 aprile 2022, n. 29 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)";
- D.P.R. 8-9-1997 n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- Legge 2/12/2005 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria";
- Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- Documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU_Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE" elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001;
- Revisione 2021 documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU":

- *Volume 1 "Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts";*
- *Volume 2 "References provided by the Member States for the reported periods";*
- Aggiornamento del documento "*Key Concepts*" 2025 da parte della Commissione (nota Ares (2025)1182686 del 14/02/2025 e nota MASE n. 31729 del 19.02.2025) e relativi allegati;
- Documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n.157/92, cosi come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42";
- Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;
- Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss.mm. e ii.;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.";
- Corte Costituzionale: sentenza n. 69/2022 (G.U. 16 marzo 2022);
- Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province";
- Deliberazione amministrativa n. 5 del 13 luglio 2010 "Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015";
- Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);
- D.G.R. n. 1471 del 27 ottobre 2008 e D.G.R. n.1036 del 22 giugno 2009 del 23 febbraio 2009 con cui sono state dettate misure di conservazione per la gestione della Zone di protezione speciale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii.;
- D.A. n. 108 del 18.02.2020 "Piano Faunistico-Venatorio Regionale"
- Circolare applicativa del Regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021 – Protocollo m_amte.UDCM. DECRETI MINISTRO. R. 0000072. 09-02-2023;
- DGR n. 975 del 21 luglio 2020 "L.R. 7/95 art 31 e 31 bis - criteri e indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio venatorio da appostamento fisso nel territorio della Regione Marche".

Motivazione

L'art. 30 comma 1 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" dispone che la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e previo parere della competente Commissione consiliare, approvi il calendario venatorio regionale all'interno del quale devono essere individuate le specie cacciabili, i periodi e le giornate di caccia, i carnieri, l'ora legale di inizio e termine della giornata di caccia, i periodi e le modalità di addestramento dei cani da caccia.

Con nota prot. n. 194582 del 17/02/2025, indirizzata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), la Regione Marche ha trasmesso la proposta di calendario venatorio regionale 2025-2026, per l'acquisizione del parere

previsto dal comma 2 dell'art. 18, L. 157/92 così come disposto dall'Art. 11-*bis "Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157" della* Legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Con nota prot. n 0015424 del 19/03/2025, l'ISPRA ha trasmesso il parere nel quale, tra le altre cose, si dichiara che: "*Per ciascun aspetto considerato si evidenziano in forma sintetica le motivazioni che danno adito a perplessità e si forniscono indicazioni circa le modifiche ritenute opportune per assicurare una gestione faunistico-venatoria che tenga conto dei principi tecnici e dei riferimenti normativi sopra richiamati. Gli argomenti non trattati o non commentati in questa sede vanno considerati condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione. Per un approfondimento tecnico sulle motivazioni alla base dei rilievi formulati nel presente parere si rimanda al documento allegato (di seguito "Allegato tecnico"). Come lo scorso anno, tale documento è stato elaborato tenendo conto non solo della documentazione presentata congiuntamente alla richiesta di parere e nella delibera di approvazione del calendario per la stagione venatoria appena trascorsa, ma anche della necessità di effettuare l'istruttoria in tempi contingentati. Per meglio chiarire questa esigenza, va ricordato come nel corso degli ultimi anni, sul calendario venatorio regionale sia sorto un contenzioso che ha determinato, in sede di giudizio davanti al Tribunale Amministrativo, l'apertura di un dibattito su questioni tecnico-scientifiche in merito alle indicazioni fornite da ISPRA. Ciò ha indotto codesta Amministrazione e lo scrivente Istituto ad ampliare progressivamente la trattazione dei temi oggetto di contenzioso nei rispettivi documenti, per argomentare più in dettaglio i diversi punti di vista tecnici. Questa situazione negli anni ha portato alla produzione di una documentazione tecnica ridondante, che ha snaturato l'istruttoria stessa dei calendari venatori soprattutto per la parte attinente alla definizione delle date di chiusura per le specie migratorie. Con questa consapevolezza, ISPRA ha ritenuto di presentare le argomentazioni in risposta alle osservazioni critiche ricevute in forma il più possibile sintetica, per riportare la struttura dei pareri nell'alveo tipico di questa tipologia di atti. Lo scrivente Istituto resta disponibile ad un confronto tecnico-scientifico su questi ed altri temi con il personale tecnico di codesta Amministrazione regionale per avviare un'interlocuzione nel merito delle questioni aperte, anche con l'obiettivo di evitare contenziosi giuridici*".

Le recenti modifiche all'art. 18 della L. 157/92 di cui alla Legge 9 ottobre 2023, n. 136 hanno introdotto l'obbligatorietà per le amministrazioni regionali di acquisite il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale, oltre che dell'ISPRA, anche del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (di seguito CTFVN), così come recentemente ricostituito in base al D.M. n. 263986 del 22/05/2023.

Le recenti modifiche al comma 1 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992 apportate dall'art.1, comma 551, lett. a) della Legge n. 207 del 30.12.2024 hanno stabilito che "*l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla legge stessa per ciascuna intera annata venatoria*".

In ottemperanza a quanto sopra la Regione Marche ha trasmesso al CTFVN con nota n. prot. 343080 del 21/03/2025 la richiesta di parere sulla proposta di calendario venatorio regionale 2025-2026 e le schede sintetiche per ciascuna specie inserita nella proposta di calendario venatorio regionale 2025-2026 in cui sono state indicate dalla Regione le date di prelievo e le indicazioni degli elementi a supporto del periodo di prelievo proposto, ricevendo il parere dal CTFVN con nota prot. n. 0178360 del 17/04/2025;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A seguito del parere negativo del CTFVN sulle proposte di preapertura agli Anatidi, alla Quaglia e alla Tortora selvatica, la Regione ha richiesto un ulteriore parere al CTFVN inviando con nota prot. n. 486673 del 18/04/2025 una nuova proposta di calendario venatorio con modifiche restrittive nella parte delle preaperture rispetto alla prima proposta; il CTFVN ha trasmesso un novo parere su dette parti della proposta di calendario venatorio regionale 2025-2026 con nota prot. n. 0210647 del 13/05/2025. In detta nota è stato rilasciato parere favorevole alla caccia in preapertura alle specie Germano reale, Alzavola, Marzaiola e Quaglia.

In funzione delle succitate modifiche dell'art. 18 della L. 157/92 introdotte con Legge 9 ottobre 2023, n. 136 che dispongono che, una volta acquisiti i pareri entro 30 giorni dell'ISPRA e del CTFVN, le Regioni dai medesimi "*possono discostarsi fornendo adeguata motivazione*", per la definizione del presente atto si precisa quanto segue:

- laddove non ci siano corrispondenze con quanto indicato dall'ISPRA con proprio parere, sono state espresse motivazioni tecniche, scientifiche e giuridiche di supporto alla sua stesura.
- che nella stesura del Calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026 vengono contemporaneamente valutati il parere espresso dall'ISPRA, i pareri espressi dal CTFVN, le leggi di settore, le Direttive europee, la giurisprudenza, i documenti tecnici e scientifici in materia indicati nella "Normativa di riferimento" e ad altre valutazioni che sostanziano con adeguata motivazione le scelte ivi contenute.

In data 07.05.2025 è stato chiesto alla II Commissione assembleare, competente per materia, il parere, come previsto dallo stesso articolo 30 della Legge regionale 7/95, sul Calendario venatorio regionale 2025-2026, di cui agli allegati A, B, C.

La competente Commissione consiliare ha espresso in data 23/05/25 il proprio parere favorevole con Delibera n. 240/2025 raccomandando che in merito alla giornata del 14 settembre 2025, la caccia alle specie colombaccio, germano reale, alzavola e marzaiola sia consentita non solo fino alle 12 ma anche dalle 15 alle 19.

Per i contenuti dell'atto si premette quanto segue e si tiene presente, in particolare:

- che l'articolo 18 della legge 157/1992 e successive modifiche, al comma 1, stabilisce che "*L'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla presente legge per ciascuna intera annata venatoria"* e stabilisce di conseguenza i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- che il comma 2, dispone che le Regioni "*entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3, al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e l'orario giornaliero dell'attività venatoria, nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 7, previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la*

ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione";

- che il comma 2, attribuisce alle Regioni il potere, con il calendario venatorio, di "*modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1*";
- che il comma 1 bis dell'art. 18 della legge 157/1992 e successive modifiche, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge 96/2010, stabilisce che "*L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.*";
- che i predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della Direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della legge 157/1992 dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale.
- che sono stati valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Settore Forestazione e Politiche Venatorie - SDA AP/FM, con riferimento alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite per l'Italia dal richiamato documento "Key Concepts" aggiornato nel 2021 e nel 2025, come riportato nella tabella che segue:

Uccelli cacciabili ai sensi della Direttiva Uccelli: panoramica dei periodi di inizio della migrazione prenuziale e di termine della fase riproduttiva in base alla revisione sessennale dei Key concepts 2021 e alla modifica del 2025					
Famiglia	**Specie**	**INIZIO MIGRAZIONE PRENUZIALE**		**FINE FASE RIPRODUTTIVA**	
		Mese	**decade**	**Mese**	**decade**
Anatidi	Fischione	Feb	III	-	-
	Canapiglia	Gen	III	Lug	III
	Alzavola	Gen	III	Set	I
	Germano reale	Gen	I	Ago	III
	Codone	Gen	III	-	-
	Marzaiola	Feb	I	Ago	II
	Mestolone	Feb	I	Ago	III
	Moriglione	Feb	I	Ago	I
	Moretta	Feb	I	Ago	III
Fasianidi	Coturnice	-	-	Set	II
	Pernice rossa	-	-	Ago	II
	Starna	-	-	Set	III
	Quaglia	Apr	II	Set	II
	Fagiano	-	-	Set	II
Rallidi	Porciglione	Feb	III	Set	II
	Gallinella d'acqua	Gen	III	Ago	III

	Folaga	Gen	III	Lug	III
Scolopacidi	Combattente	Gen	III	-	-
	Frullino	Feb	I	-	-
	Beccaccino	Feb	I	-	-
	Beccaccia	Gen	II	Ago	II
Columbidi	Colombaccio	Feb	III	Ott	III
	Tortora selvatica	Apr	III	Ago	III
Turdidi	Merlo	Gen	II	Ago	III
	Cesena	Gen	III	Ago	II
	Tordo bottaccio	Gen	II	Ago	II
	Tordo sassello	Gen	III	-	-
Corvidi	Ghiandaia	-	-	Ago	II
	Gazza	-	-	Lug	III
	Cornacchia grigia	-	-	Lug	III
Alaudidi	Allodola	Feb	III	Set	III

– che rispetto alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite per l'Italia dal documento "Key Concepts" aggiornato nel 2021 e nel 2025 e riportato nella tabella precedente, il CTFVN sulla proposta del calendario venatorio regionale 2025-2026 ha testualmente dichiarato con il parere n. prot. 0178360 del 17/04/2025 quanto segue:
parere favorevole *alla proposta di parere avanzata dalla Regione Marche per le seguenti specie:*

- *allodola (Alauda arvensis)*
- *merlo (Turdus merula)*
- *germano reale (Anas platyrhynchos)*
- *alzavola (Anas crecca)*
- *fischione (mareca penepole)*
- *mestolone (Spatula clypeata)*
- *moriglione (Aythya ferina)*
- *marzaiola (Spatula querquedula)*
- *frullino (Lymnocryptes minimus)*
- *beccaccino (Gallinago gallinago)*
- *moretta (Aythya fuligula)*
- *cornacchia grigia (Corvus corone cornix)*
- *gazza (Pica pica)*
- *ghiandaia (Garrulus glandarius)*
- *coturnice (Alectoris graeca)*
- *pernice rossa (Alectoris rufa)*
- *fagiano (Phasianus colchicus)*
- *porciglione (Rallus aquaticus)*
- *quaglia (Coturnix coturnix)*

- *gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)*
- *folaga (Fulica atra)*
- *codone (Anas acuta)*
- *canapiglia (Mareca strepera)*
- *starna (Perdix perdix)*
- *tordo sassello (Turdus iliacus)*
- *cesena (Turdus pilaris)*
- *combattente (Calidris pugnax);*

***parere favorevole** alla proposta di parere avanzata dalla Regione Marche per la specie colombaccio (Columba palumbus), nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della Legge 157/92, a far data quindi dal 1° settembre 2025 all'11 gennaio 2026;*

***parere favorevole** alla proposta di parere avanzata dalla Regione Marche per le seguenti specie:*
lepre (Lepus europaeus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) e volpe (Vulpes vulpes), in quanto in linea con il dettato dell'articolo 18 della legge 157/92.

Risultano altresì in linea con le previsioni normative e le indicazioni dell'Osservatorio faunistico regionale, le scelte relative al prelievo in selezione degli ungulati selvatici capriolo (Capreolus capreolus), daino (Dama dama) e cinghiale (Sus scrofa) nonché il periodo di prelievo del cinghiale in forma collettiva del Cinghiale (Sus scrofa) dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 in attuazione della legge 12 luglio 2024 recante "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale", articolo 10, comma 1bis.;

***parere favorevole in presenza in delibera finale di idonee motivazioni** raccomandazioni: in applicazione dei paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato dei Key Concepts nazionali come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di "citizen science":*
- *beccaccia (Scolopax rusticola) (31 gennaio invece del 10 gennaio)*
- *tordo bottaccio (Turdus philomelos) (31 gennaio invece del 10 gennaio);*

si formula inoltre la raccomandazione, che l'attività di prelievo della specie moretta (Aythya fuligula) è da effettuarsi considerando i contenuti del documento tecnico denominato "Possibilità di inserimento della moretta (Aythya fuligula) nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia" predisposto da ISPRA.

- che, infine, per gli Uccelli sono state valutati e presi in considerazione gli status:
  - della European Red List of Birds aggiornati con l'edizione 2021 di *European Red List of Birds 2021, BirdLife International*, European Commission, IUCN (ISBN 978-92-76-45974-3);

- della Lista Rossa IUCN dei vertebrati italiani 2022, (Rondinini, C., Battistoni, A.,Teofili, C., Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Roma).

- che il calendario venatorio, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 157/1992 e successive modifiche, è di competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui al medesimo articolo.
- che la Direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o di "ripasso");
- che l'art. 7 della Direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «*In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale»* ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva n. 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, *ex plurimis* Corte Costituzionale sent. n. 233 del 2010);
- che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", chiarisce che, a prescindere *"… dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Infatti, a parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell'inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come può avvenire invece durante l'autunno e la prima parte dell'inverno. In altre parole se il prelievo si prolunga oltre la metà dell'inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza, i quali andranno a formare lo stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Di fatto la caccia in periodo tardo invernale o addirittura all'inizio della primavera è controproducente anche per gli interessi dei cacciatori, i quali dovrebbero avere a cuore il mantenimento di popolazioni altamente produttive. Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92."* (pag.4). *La data estrema del 31 gennaio per la chiusura della stagione venatoria riguardante i migratori è*

peraltro adottata dalla maggior parte dei paesi europei e, al di fuori dell'Europa, da paesi che hanno un approccio tecnico alla gestione della caccia, come il Canada e gli Stati Uniti" (pag. 4);

- che la Regione può disporre con il calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecniche che tengano conto anche delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, periodi di caccia che, rispettosi dell'arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla Legge 157/1992 e dalla Direttiva 2009/147/CE, si discostino da quelli suggeriti da istituti di ricerca e consulenza nazionali ed internazionali;
- che per quanto riguarda il riferimento fatto da ISPRA alla sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C435/92 del 19.01.1994) il TAR Marche, con sentenza n. 104/2023, ha stabilito "*né ci si può richiamare a risalenti decisioni della Corte di Giustizia, perché le stesse affermano un principio, ma non possono disciplinare i casi concreti che annualmente vengono portati all'attenzione dei giudici nazionali*".
- delle indicazioni contenute nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto dall'ISPRA;
- del documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU. (Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE)" elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e aggiornato nell'ultima stesura del 2021 e integrato nel 2025, che fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;
- della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- che in base ai sopra riferiti documenti, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione "reale";
- dei contenuti di "The Eurasian African Bird Migration Atlas" EURING/CMS. Spina, F., Baillie, S.R., Bairlein, F, Fiedler, W. and Thorup, K. (Eds) 2022. https://migrationatlas.org;

- che l'art. 7, comma 1, della legge 157/1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza che in base al decreto ministeriale 123 del 2010 e al decreto legislativo 218 del 2016 è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e fornisce supporto per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico, va rilevato come l'istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, il parere espresso dall'ISPRA ha carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, e pertanto può essere disatteso dall'Amministrazione regionale la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere;
- che relativamente al munizionamento nelle zone umide e fasce di rispetto si fa riferimento a quanto disposto dalla L. 136 del 09 ottobre 2023 che modifica la L. 157/92 e dal REGOLAMENTO (UE) 2021/57 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2021;
- dell'adozione del Piano nazionale di gestione per le specie Coturnice, Allodola, Tortora selvatica, Moriglione;
- che con Deliberazione Amministrativa n. 108 del 18 febbraio 2020 l'Assemblea legislativa della Regione Marche ha approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale sottoposto alla procedura di VAS ed alla Valutazione d'Incidenza.

Oltre ai contenuti di cui sopra si evidenziano, altresì, le considerazioni seguenti:

A. Apertura generale della caccia.

ISPRA raccomanda in linea di principio il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2025 per tutte le specie tranne Corvidi, Colombaccio e Ungulati, ma non fornendo documentazione scientifica a supporto. Considerazioni, che peraltro non tengono conto della recente importante modifica legislativa al comma 1 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992, con la quale il Legislatore ha disposto che l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla legge stessa per ciascuna intera annata venatoria, e che confermano la piena correttezza della scelta operata dalla Regione nell'applicare quanto disposto dall'Art. 18 della L. n. 157/92, aprendo quindi la stagione venatoria alla terza domenica di settembre.

Si considera, inoltre, che l'apertura alla terza domenica di settembre del 2025 cade il 21 settembre, e a tale data tutte le specie di avifauna cacciabili sono fuori dal periodo riproduttivo, ad eccezione della Starna, che è trattata di seguito. Per questa specie, oltretutto, si deve considerare che il 21 settembre cade all'interno della decade di sovrapposizione prevista per la predisposizione delle stagioni di caccia nell'Unione europea ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida ISPRA alla stesura dei calendari venatori.

Il TAR Marche, con la sentenza del 15.2.2023 (sui ricorsi N. 00524/2022 REG.RIC. e N. 00538/2022 REG.RIC.), ha chiarito che il ruolo dell'ISPRA è "*meramente tecnico-consultivo e, in quanto tale, meno che mai può avere l'effetto di modificare l'art. 18, comma 1, della L. n. 157/1992*".

Disturbo alla riproduzione - Rispetto al tema del disturbo che sarebbe arrecato alla fauna selvatica tramite la caccia al termine della stagione riproduttiva, ISPRA non motiva la sua tesi, dimostrando un eventuale effetto negativo dell'apertura della caccia alle specie consentite dalla terza domenica di settembre. Quanto al disturbo arrecabile attraverso l'impiego dei cani, l'ISPRA stesso "*ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari*".

Caccia vagante nel mese di gennaio - Relativamente alla caccia vagante col cane nel mese di gennaio, ma il tema è speculare per il mese di settembre, si riporta ad esempio il pronunciamento del TAR Marche, sentenza n. 271/2017, che ha respinto tale "censura" così motivata: *"Quanto alla caccia vagante nel mese di gennaio, il parere ISPRA si fonda in realtà su considerazioni che riguardano la caccia in sé (in quanto è evidente che la presenza dei cacciatori reca sempre un disturbo alla fauna, a prescindere da quanto lunghi siano i periodi in cui l'attività venatoria è autorizzata... Il mese di gennaio è comunque ricompreso nell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, comma 2, della L. n. 157/1992, per cui non si è in presenza di un divieto normativo".* Divieto normativo che non sussiste evidentemente nemmeno per il mese di settembre, segnatamente dalla terza domenica.

Vigilanza – In realtà nessuna differenza di efficacia della vigilanza può riscontrarsi spostando l'apertura generale della caccia da una data ad un'altra o anticipando la chiusura.

B. Considerazioni sulla data di apertura della stagione venatoria delle specie Tordo Bottaccio, Cesena, Tordo Sassello, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Frullino, Combattente, Folaga Gallinella d'acqua

La proposta ISPRA di posticipare l'apertura della caccia a queste specie non è motivata da alcuna ragione tecnico-scientifica specifica. Mancano nel parere ISPRA anche riferimenti alla realtà territoriale delle Marche. Inoltre:

- le specie nidificanti in regione Marche (Tordo bottaccio, Folaga, Gallinella d'acqua) terminano il periodo riproduttivo prima del 21 settembre, secondo il documento KC 2021;
- Le specie cacciabili nidificanti in Italia e nelle Marche, che potrebbero subire un effetto negativo dall'apertura alla terza domenica di settembre, mostrano una situazione di stabilità o incremento delle popolazioni con dati aggiornati al 2018 (report 2013-2018 art. 12 DIR 147/2009 CE - Quaglia, Pernice rossa, Fagiano, Colombaccio, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Canapiglia e Tordo bottaccio);

- Le specie Tordo sassello, Codone, Combattente, Fischione e Frullino non nidificano in Italia e hanno termine della stagione riproduttiva nel mese di agosto secondo documento KC 2021; quindi, i soggetti presenti in Italia in settembre sono migratori perfettamente atti al volo e al di fuori del periodo di riproduzione;
- Le specie Cesena Mestolone e Beccaccino nidificano con poche coppie in Italia anch'esse hanno periodo riproduttivo che termina nel mese di agosto, di conseguenza la richiesta ISPRA non è sostenuta dai dati scientifici.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Regione Marche mantiene la data di apertura generale della caccia al 21 settembre, poiché tale scelta è altresì coerente con tutti i documenti interpretativi della Direttiva 147/2009/CE e con la legislazione nazionale e, altresì, su questa data ha ottenuto il parere favorevole del CTFVN.

C. Considerazioni sulla data di chiusura della stagione venatoria per le specie Tordo Bottaccio, Cesena e Tordo Sassello

Le argomentazioni dell'ISPRA sono contenute in parte nel parere e in parte nell'Allegato tecnico, tuttavia, si trattano assieme nel seguente paragrafo.

La Guida alla Disciplina della Caccia UE stabilisce in modo chiaro ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 che le regioni degli Stati membri possono discostarsi dal dato KC nazionale se in possesso di dati scientifici che dimostrano una differenza nelle date d'inizio migrazione e di fine riproduzione rispetto al dato KC nazionale. Per questo motivo, non è condizione indispensabile l'intervento preventivo del MASE per differenziare le aree del paese.

Non si ritiene inoltre corretta l'interpretazione di ISPRA relativamente alle discrepanze tecnico-scientifiche emerse tra i rappresentanti di Francia e Italia nell'interpretazione della Direttiva 147/2009/CE. Le posizioni francesi infatti tengono conto della distinzione fra movimenti invernali, non dovuti a migrazione (erratismi per ragioni climatiche/alimentari, dispersione, ecc.), e i movimenti di effettiva migrazione prenuziale (come è scientificamente necessario comprovare). Si sottolinea che tale importante distinzione tra le tipologie di movimento è citata esplicitamente anche dalla Commissione Europea nei testi di commento al documento *Key Concepts*. Questa possibilità di confusione da parte italiana è esplicitamente descritta dalla Commissione nel documento KC, che chiede un definitivo chiarimento su tale tematica, al fine di giungere una univoca interpretazione degli spostamenti dei migratori, da parte di tutti i Paesi mediterranei.

Un primo chiarimento relativo alle specie Alzavola, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena è avvenuto con la recente nota della Commissione Europea – Direzione Generale Ambiente Biodiversità Conservazione della Natura prot. 1182686 del 14 febbraio 2025, con oggetto "*Aggiornamento del documento "Key Concepts*", inviata al MASE e da questo alle Regioni Italiane, con la quale si è comunicato che sono stati modificati i *Key concepts* per l'Italia limitatamente alle specie indicate, spostando in avanti la decade stabilita con i KC 2021, quindi nella terza decade di gennaio quella di Alzavola, Tordo sassello e Cesena, e nella seconda decade di gennaio quella del Tordo bottaccio.

Se dal punto di vista giuridico tutti gli uccelli in migrazione prenuziale hanno diritto alla tutela prevista dalla Direttiva Uccelli e dalla Legge n. 157/92, dal punto di vista scientifico la procedura da seguire per tradurre in dati e regole affidabili, segnatamente nella definizione dei KC, i movimenti degli animali presi a riferimento, deve basarsi su dati attendibili, in numero statisticamente sufficiente ed elaborati con criteri corretti e accreditati dalla comunità scientifica.
Pertanto, valutato questo quadro scarsamente definito, per stabilire le date d'inizio della migrazione prenuziale per tutte le specie migratrici, la Regione Marche ha scelto di analizzare approfonditamente tutte le fonti bibliografiche e scientifiche disponibili, alla luce dei documenti interpretativi "*Guida alla Disciplina della Caccia UE*", del documento KC 2021 e dell'aggiornamento 2025, nonché parere rilasciato dal Comitato Tecnico Faunistico venatorio Nazionale.

D. Considerazioni sull'Atlante europeo delle migrazioni – Non si ritiene al riguardo che i dati italiani trovino piena conferma dal modulo *"Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC*" dell'Atlante Europeo delle Migrazioni, in quanto i risultati dell'Atlante suddividono il territorio italiano i due-tre settori, con differenze di decadi d'inizio della migrazione, in difformità ai dati italiani dei *Key concepts*, che individua date uniche di inizio migrazione per specie ornitologiche a livello nazionale.
Peraltro sotto il profilo generale occorre considerare che l'Atlante è una pubblicazione di CMS (Convenzione Specie Migratrici convenzione di Bonn) e EURING, che presenta alcune lacune metodologiche per le motivazioni di seguito esposte.

1) ***Mancanza del dataset utilizzato, si tratta di una debolezza forte, poiché gli stessi Autori dichiarano di avere compiuto una selezione dei dati grezzi EURING, in base a diversi parametri.***
Trarre delle conclusioni sulla migrazione degli uccelli dai dati grezzi può quindi essere fuorviante, perché i re-incontri e i conseguenti spostamenti degli uccelli sono il risultato di un processo di osservazione eterogeneo e soggetto a forti distorsioni campionarie, come acclarato a livello scientifico internazionale (Fandos e Tellerfa, 2018; Korner-Nievergelt *et al*., 201O; Naef-Daenzer *et al*., 2017; Thorup *et al.,* 2014). Infatti, sebbene i dati EURING siano una fonte di dati straordinariamente ricca sui movimenti degli uccelli, la loro analisi è tuttavia un esercizio molto impegnativo per diverse ragioni (Fandos *et al.,* 2022). Se l'analisi dei dati di *mark-recapture* non è corretta, si traduce in stime non comprovate che possono portare a risultati distorti o, nel peggiore dei casi, a conclusioni errate del fenomeno sottoposto ad esame. Di seguito si riportano alcuni esempi di possibili incongruenze metodologiche:
   - gli uccelli in fase di dispersione e quelli in migrazione non sono separati tra loro e lo sforzo di campionamento è molto eterogeneo (Korner-Nievergelt *et al.,* 2010; Paradis *et al*., 1998). In primo luogo, lo sforzo di campionamento in Europa varia a seconda degli schemi nazionali di inanellamento e nelle diverse specie (Fandos *et al.,* 2022). Inoltre, sebbene la maggior parte degli individui nella maggior parte delle specie non disperda lontano, una piccola percentuale di individui può disperdersi su lunghe distanze (Paradis *et al*., 2002; Van Houtan *et al*., 2007), confondendo tali movimenti con i veri movimenti migratori.

- Gli uccelli in dispersione possono poi passare da una modalità di movimento all'altra in base a complessi compromessi tra stato interno, contesto ambientale, capacità di movimento e capacità di navigazione (Nathan, 2008).
  Questo è importante da considerare, soprattutto quando i dati campionari sono scarsi e in tal caso ciò deve indurre a particolare cautela;

- i diversi tipi di recupero degli uccelli inanellati hanno diversi tassi di recupero e i recuperi degli uccelli vivi e di quelli morti possono essere influenzati da diversi pregiudizi legati allo sforzo di "ricerca/osservazione" da parte degli operatori/cittadini collaboranti e dalla conseguente probabilità di segnalazione del recupero (Paradis *et al.*, 1998). Ad esempio, è possibile che la distribuzione spaziale degli uccelli ricatturati vivi differisca dai recuperi morti, poiché i primi dipendono essenzialmente dagli sforzi spaziali e temporali nelle attività di tipo ornitologico sul campo (maggior numero di recuperi in luoghi dotati di stazioni di inanellamento attive; Tellerfa *et al.,* 2014). Mentre, i secondi, sono per lo più riportati dal grande pubblico e quindi sono distribuiti in modo più uniforme. Allo stesso tempo, la causa della morte può essere un'importante fonte di pregiudizi poiché gli uccelli uccisi intenzionalmente sono legati a modelli di caccia spaziali e temporali assai differenziati in tutta Europa (Potvin *et al*., 2017), e specialmente rispetto alle diverse specie selvatiche (es. caccia da appostamento, caccia vagante, caccia con o senza richiami, caccia senza cane o col cane e con diverse razze di cani, ecc.). Pertanto, è sempre raccomandata un'analisi esplorativa dei dati, almeno in base ai diversi tipi di recupero degli anelli, allo scopo di confrontare la bontà delle stime del fenomeno migratorio o, invece, di dispersione e, inoltre, se sia possibile analizzare assieme i dati dei diversi tipi di recupero degli anelli, anche tra uccelli cacciati e uccisi intenzionalmente dall'uomo, oppure trovati morti per caso (Fandos *et al*., 2022);
- una grande variazione nel tempo e nello spazio dello sforzo di cattura/inanellamento e di recupero può influenzare le distribuzioni spaziali e temporali dei risultati delle analisi (Fandos *et al.,* 2022);
- le distanze di dispersione post-natale sono generalmente maggiori di quelle di dispersione in fase riproduttiva (Greenwood e Harvey, 1982; Paradis *et al*., 1998) e interferiscono con il fenomeno migratorio in modi imprevedibili;
- la dispersione femminile è maggiore di quella maschile (Li e Kokko, 2019);
- i modelli di migrazione a breve o a lunga distanza sono associati a diverse pressioni selettive, ad esempio l'efficienza del volo a lunga distanza dipende in modo critico dalla morfologia delle ali, spesso diversa nei giovani rispetto agli adulti (Claramunt, 2021; Sheard *et al.,* 2020). L'analisi dei movimenti delle specie "vere migratrici" o "migratrici parziali" è particolarmente impegnativa a causa della variazione della fenologia della migrazione tra individui e popolazioni in tutta Europa (Lehikoinen *et al.,* 2019);

- i movimenti migratori possono portare a una sovrastima delle distanze, per cui Fandos e coll. (2022) hanno ritenuto necessario escludere gli individui catturati o recuperati durante la migrazione nella tarda o all'inizio della stagione riproduttiva, i cui movimenti potevano essere potenzialmente confusi con movimenti di dispersione. Essi hanno quindi utilizzato il quantile del 95% delle distanze osservate nel periodo di riproduzione principale, come distanza limite conservativa per distinguere tra eventi di dispersione e veri movimenti migratori;
- la dimensione del campione può influenzare la stima della migrazione/dispersione, per cui Fandos et al., 2022, nel loro studio con gli stessi dati EURING hanno eseguito un'analisi preliminare esplorativa, con diversi sottoinsiemi di recupero degli anelli, giungendo alla conclusione che occorre un minimo di 20 individui, per analisi, per garantire solide stime, a differenza della metodologia adottata dall'Atlante.

2) ***Utilizzo di una soglia di 100 km di spostamento, tale distanza è troppo breve soprattutto in relazione all'utilizzo delle ricatture inter-annuali, poiché un individuo può essersi soffermato a svernare più a Nord in un dato anno rispetto a quello d'inanellamento.***

Una delle principali sfide nell'analisi del database EURING è che schemi nazionali di inanellamento diversi hanno procedure diverse nel segnalare gli uccelli inanellati e recuperati (Du Feu *et al*., 2016). Per esempio, alcuni schemi hanno una distanza minima del recupero di un uccello considerato segnalabile all'EURING. Ciò significa che i recuperi degli anelli al di sotto di una distanza specifica (differente) dalla posizione di inanellamento non sono sempre segnalate e questa soglia varia da uno schema all'altro (Fandos *et al*., 2022). Le analisi preliminari condotte da Fandos et al., 2022, hanno mostrato che la Francia aveva una soglia particolarmente elevata per quanto riguarda la segnalazione dei recuperi, ma anche le soglie degli altri Paesi erano variabili. D'altra parte, in passato era norma EURING che i recuperi di uccelli inanellati fossero segnalati solo se superavano i 100 km di distanza tra il luogo di inanellamento e quello di recupero (nell'Atlante: *in the past, recoveries of ringed birds were often only reported if they exceeded 100 km distance between place of ringing and recovery*). Come a dire che spostamenti inferiori a 100 km non erano presi in considerazione a prescindere dall'origine o dal motivo dello spostamento. Gli Autori della sezione dell'Atlante che tratta la migrazione delle specie cacciabili hanno quindi assunto opportunisticamente questa distanza *cutoff* per definire se un uccello era in fase di migrazione o meno. Non hanno, invece, effettuato nessuna analisi specifica preliminare per distinguere i movimenti migratori da quelli in fase di dispersione, quelli tra diversi siti di svernamento, quelli di erratismo alimentare e quelli, comunque, non-migratori (Fandos *et al.,* 2022; Teitelbaum *et al*., 2023).

Da notare, sotto il profilo metodologico, la distorsione che deriva dall'aver omesso gli spostamenti più brevi di 100 km. L'esclusione degli spostamenti "brevi" influenza evidentemente la forma della distribuzione dei dati e condiziona qualsiasi analisi statistica. Gli Autori scrivono, infatti, di aver considerato la "*Median distance of birds that moved at least 100 km northbound in each 10-days period"*. Troncando a sinistra la distribuzione dei dati è evidente che la media e la mediana risultano viziate da un *bias*.

3) ***Scarsa accuratezza intrinseca nelle date di ricattura, poiché derivanti dal contributo dei comuni cittadini, che possono non riflettere la data effettiva di decesso o ritrovamento. Anche differenze di pochi giorni possono essere significative dal punto di vista dell'analisi e delle conclusioni conseguenti.***
Gli Autori dell'Atlante scrivono "*The median was, however, calculated only for decades with at least 3 recoveries*": tre recuperi per decade sono un campione statisticamente inattendibile. Bisogna, infatti, considerare che lo sforzo di campionamento varia a seconda degli schemi nazionali di inanellamento e delle specie (Du Feu *et al.,* 2016). Fandos e coll. (2022), analizzando gli stessi dati EURING, ritengono necessario un minimo di 20 record, per analisi, per garantire solide stime.

4) ***L'Atlante delle Migrazioni e i K.C. italiani 2021, classificano come movimenti migratori anche delle ricatture "southbound".***
Per quanto riguarda l'Atlante, sono state considerate delle ricatture "northbound", senza preoccuparsi se contestualmente ve ne erano anche di "southbound". Inoltre, nell'Atlante si definisce come movimento "northbound" ogni spostamento che avviene in una direzione compresa tra 315°-135°).

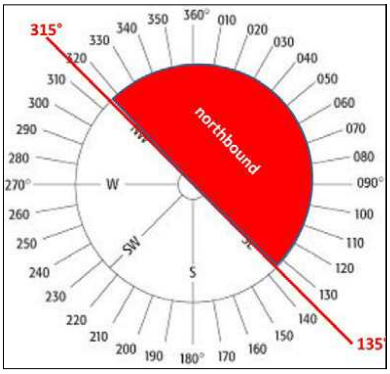

Fig. 1 - Rappresentazione della definizione di "northbound", figura n. 2 dell'Atlante.

In tal modo però l'Atlante ha incluso anche movimenti reali "southbound", compresi tra 90° e 135° Movimenti che non possono quindi essere considerati di migrazione pre-nuziale, bensì dei movimenti non-migratori (Teitelbaum *et al*., 2023).
L'argomento dei movimenti non-migratori che si verificano in fase di svernamento e che possono essere confusi con movimenti migratori pre-nuziali, è oggetto anche di lavori specialistici pubblicati su Riviste scientifiche internazionali. In anni recenti però la comprensione dei complessi movimenti degli uccelli, un tempo affidata essenzialmente all'inanellamento, è notevolmente migliorata grazie alla disponibilità di nuovi strumenti e tecnologie, in particolare con l'avvento della biotelemetria d'avanguardia, i geolocalizzatori, la telemetria satellitare, la telemetria GPS, la radio telemetria (Kays *et al*., 2020; Kranstauber *et al*., 2011; Teitelbaum *et al*., 2023). Oggi è ben noto che alcune specie di uccelli migratori utilizzano due o più siti distinti, dopo la migrazione post-riproduttiva e prima della migrazione di ritorno ai terreni di riproduzione, comunemente per lo svernamento.

Questo comportamento viene definito “movimento intra-invernale”, “itineranza invernale”, “nomadismo stagionale”, “migrazione intratropicale” o “movimento invernale secondario” (Moore, 1976; Stutchbury *et al*., 2016; Teitelbaum & Mueller, 2019; Teitelbaum *et al*., 2023). I movimenti post-migratori (vedi figura successiva - da Teitelbaum *et al*., 2023) sono, infatti, dei movimenti su larga scala che si verificano dopo la migrazione post-riproduttiva e prima della migrazione di ritorno ai territori di riproduzione e collegano siti non riproduttivi spazialmente separati.

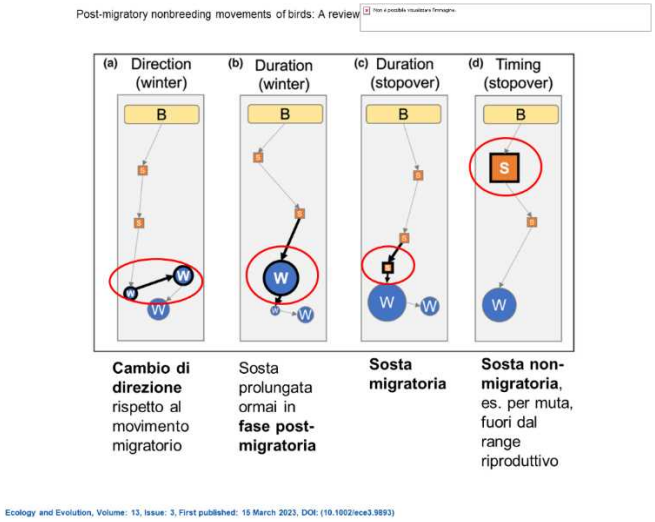

Fig. 2 - Esemplificazione di movimenti post-migratori (da Teitelbaum et al., 2023). In ogni pannello, i siti di riproduzione sono mostrati come poligoni gialli, i siti di sosta/sosta come quadrati arancioni e i siti post-migratori (cioè invernali) come cerchi blu. La dimensione del poligono rappresenta la durata del soggiorno in un determinato sito. Le distinzioni di interesse sono mostrate con linee in grassetto e caratteri in grassetto. (a) i movimenti non riproduttivi post-migratori (svernamento) possono essere principalmente longitudinali, mentre i movimenti migratori sono principalmente latitudinali. (b) i movimenti post-migratori non riproduttivi possono essere latitudinali se il primo sito invernale è usato per una durata relativamente lunga, ma (c) sono considerati siti di sosta (stopover) se usati per l'ordine di giorni, invece che di settimane o mesi. (d) i siti invernali devono essere utilizzati dopo la migrazione e durante la stagione invernale e al di fuori dell'estensione spaziale dell'areale riproduttivo di un individuo. In questo esempio, il primo sito di sosta soddisferebbe altrimenti i criteri per un sito invernale, ma è troppo vicino al sito di riproduzione. Tutti i pannelli mostrano un migratore boreale, ma gli stessi principi si applicano ai migratori australi.

Teitelbaum e coll. (2023) hanno classificato un sito post-migratorio (cioè di svernamento) anche in base ai tempi di sosta dei migratori. Quando la sosta è da settimane a mesi il sito è considerato per fini di svernamento e comunque per attività non-migratorie, mentre quando il sito è utilizzato per un periodo da giorni a settimane esso è classificano di sosta in migrazione o *stopover* (figura sopra, esempi rispettivamente *b-c*). Si tratta di conoscenze consolidate grazie alle nuove tecnologie

e a strumenti di analisi statistica moderna dei dati dei migratori, che dovrebbero indurre anche ad un riesame delle strategie migratorie di varie specie di uccelli.

In sintesi, questo genere di movimenti non-migratori possono essere collegati a:

- cambiamenti climatici o meteorologici durante la stagione non riproduttiva (Sauter *et al*., 2010);
- monitoraggio delle risorse (Knight *et al*., 2019);
- fattori demografici intraspecifici come l'età o il sesso (Fudickar *et al*., 2013; Teitelbaum & Mueller, 2019); e/o interazioni di specie come competizione e predazione (Smith *et al*., 2011).

Il clima e la disponibilità di risorse sono i fattori responsabili più frequentemente citati dalla letteratura per i *taxa* studiati (Mueller & Fagan, 2008; Neumann *et al.*, 2015). Il clima avverso può essere all'origine anche di movimenti retrogradi rispetto a spostamenti in direzione Nord/Est. Ad esempio Schally e coll. (2022), in uno studio di telemetria satellitare, segnalano un movimento di 344,2 km in direzione Nord/Est di una beccaccia, nel bacino dei Carpazi avvenuto tra il 21 e il 22 marzo, a cui ha fatto seguito il ritorno nel sito di marcaggio nei giorni seguenti, dove è rimasta per altri 13 giorni.

5) ***Utilizzo delle ricatture inter-annuali di uccelli inanellati, al fine di aumentare il campione.***

Gli Autori della sezione sulla migrazione delle specie cacciabili dell'Atlante ammettono di avere utilizzato anche le riprese "indirette" o inter-annuali, cioè quelle riprese di uccelli inanellati avvenute più di un anno dopo l'inanellamento, allo scopo di colmare l'insufficienza numerica dei dati, segnatamente nel Sud Europa. Così facendo essi hanno attribuito alla ripresa di un individuo "a Nord" del punto di inanellamento (ma uno o più anni dopo) uno spostamento migratorio rispetto al punto di inanellamento assunto in area di svernamento. Tale assunto rappresenta una palese forzatura, poiché, gli uccelli migratori possono modificare gli areali di svernamento. Quindi, la ricattura di un soggetto inanellato avvenuta più a Nord della località d'inanellamento, ma in anni successivi, può riflettere semplicemente la scelta di una zona di svernamento più settentrionale, per varie motivazioni (ad es. passaggio dall'età giovanile all'età adulta) e non un movimento migratorio prenuziale. Possono essere chiamate in causa, ad esempio, delle ragioni climatiche ben differenti da un anno all'altro, fenomeno peraltro coerente anche con il riscaldamento globale, ma soprattutto è ben noto che gli uccelli adulti possono essere più tardivi e resistenti a condizioni climatiche sfavorevoli rispetto ai giovani e scegliere quindi territori in parte differenti (es. Berthold *et al*. 1992; Berthold 1996; Schummer *et al*. 2010; Dalby 2013; Notaro *et al*. 2016). Inoltre, secondo Guillemain *et al.,* 2021, i segnali ambientali e ormonali che regolano la migrazione (ad esempio nelle anatre) differiscono tra stagioni diverse e, da un anno all'altro, contribuiscono a variare la fenologia regionale della migrazione. Di conseguenza, differenze di 100 km tra siti di svernamento dello stesso individuo (criterio assunto acriticamente uguale per tutte le specie considerate dall'Atlante), da un anno all'altro, sono del tutto plausibili e non possono assolutamente asseverare che corrispondano a movimenti di migrazione prenuziale.

6) ***Utilizzo di archi temporali troppo dilatati per quanto riguarda le date d'inanellamento (1° agosto-31 marzo).***
Altra forzatura dei dati ammessa dagli Autori dell'Atlante, sempre per ovviare la carenza dei dati, consiste nell'aver incluso persino tutte le riprese (intra- e inter-annuali) di uccelli inanellati, in un'area designata, tra il 1° agosto e il 31 marzo. In questo modo però sono stati inclusi sicuramente anche movimenti non-migratori, poiché dal 1° agosto ad almeno il 31 dicembre non c'è migrazione prenuziale.Nel complesso, quindi, è sicuramente importante ricorrere a metodologie più affidabili rispetto a quelle utilizzate per la predisposizione dell'Atlante europeo delle migrazioni.
In effetti, i primi risultati ottenuti con metodologie legate all'utilizzo della biotelemetria, che si avvale della geolocalizzazione con sistemi GPS, si discostano da quelli ottenuti dai precedenti metodi.

E. Considerazioni sulla data di definizione delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria.
Nell'Allegato tecnico al parere, ISPRA espone varie considerazioni, in merito al documento KC, alle possibilità di aggiornamento di questo, nonché su alcuni paragrafi della Guida alla Disciplina della Caccia UE. Di seguito si espongono le relative osservazioni della Regione Marche:

- **Definizione dei periodi sensibili e pareri sui calendari venatori.** La Regione Marche auspica una revisione del documento KC, sapendo bene che la decisione spetta al MASE e non all'ISPRA. Ciò non toglie che l'Ente regionale sia, per legge, deputato alla gestione della fauna e possa, quale Ente elettivo, utilizzare le fonti scientifiche che più ritiene valide e aggiornate.

- **Valutazioni ISPRA sulla telemetria satellitare**. ISPRA sostiene che questa metodica non consentirebbe di ottenere informazioni attendibili sull'inizio della migrazione prenuziale a causa del basso numero di individui marcati e a causa dell'impatto del trasmettitore sulle condizioni fisiche degli uccelli. La Regione Marche ritiene che:
  - tali valutazioni non sono condivisibili, considerando l'elevatissima attendibilità degli esiti ottenuti sugli individui monitorati, che compensa il basso numero di rilevazioni effettuate;
  - ISPRA cita uno studio del 2018 di Bodey *et al*.: in questo lavoro sono stati verificati piccoli effetti dei trasmettitori sulla sopravvivenza, la riproduzione, il successo riproduttivo e la durata dei viaggi di foraggiamento, ma nessun effetto sulla massa corporea, cioè sul parametro che misura le condizioni fisiche e di salute dell'animale.
  - Al contrario, due studi hanno dimostrato assenza di differenza nelle date di partenza per la migrazione fra uccelli marcati con questi dispositivi e uccelli inanellati, oppure di differenze di un solo giorno (Hupp *et al*., 2015, Lameris *et al*., 2018).

- Tale tecnologia è oggi rilevante nello studio delle migrazioni, poiché consente di conoscere le posizioni degli individui con cadenza quasi giornaliera e tracciare per questo gli spostamenti con accuratezza non raggiungibile con nessun'altra metodica. Non è un caso che questo metodo di studio sia ormai affermato in tutto il mondo con ben **9.113** studi in corso, **1.546** ***taxa*** studiati, **8** miliardi di localizzazioni e **4.725** proprietari di dati (https://www.movebank.org/cms/movebank-main).
- In merito alla determinazione dell'inizio dei movimenti migratori e al campione di individui, si fa presente che nel caso della beccaccia si è arrivati a 101 soggetti tracciati, e ad alcune decine per le altre specie e i risultati collimano con i KC degli altri Paesi UE, confermando la validità del metodo e il fatto che i KC italiani hanno in realtà confuso i movimenti invernali erratici con la migrazione vera e propria.
- La posizione ISPRA di critica all'utilizzo di trasmettitori satellitari va inoltre contro gli stessi pareri rilasciati dal medesimo Istituto alle Università di Milano, Padova e Pisa, in cui autorizza le ricerche, precisando qual è il peso del dispositivo compatibile con la buona salute dell'animale.
- Diversi individui muniti di trasmettitore satellitare, nell'ambito degli studi compiuti con le Università di Milano, Pisa, Bari, hanno compiuto voli migratori di migliaia di chilometri, e in diversi casi hanno trasmesso per più annualità e cicli di migrazione, dimostrando di essere in condizioni di salute ottimali (Tedeschi *et al*., 2019, Arizaga *et al*., 2014, Rubolini 2021, 2022, Rubolini & McKinlay, 2023, McKinlay & Rubolini, 2024).

- **Definizione dei periodi sensibili per porzioni di territorio riferite ai territori regionali -** L'argomentazione esposta da ISPRA non è convincente. I paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE stabiliscono che le Regioni degli Stati membri possono discostarsi dal dato KC nazionale. ISPRA ritiene che i dati sulle migrazioni non possano fare riferimento ai confini amministrativi per ovvie ragioni. Condividendo tale affermazione la Regione Marche ha scelto di utilizzare anche dati riguardanti le regioni amministrative confinanti, come l'Umbria (studio sul Tordo bottaccio), l'Emilia-Romagna (dati su Beccaccia e Cesena) nonché Toscana (dati su Beccaccia). La possibilità di utilizzare dati regionali trova riscontro in quanto riportato al paragrafo 2.7.10 che recita: "In assenza di dati regionali l'analisi delle sovrapposizioni deve basarsi sui dati nazionali (in mancanza di dati disponibili occorre fare riferimento ai dati ricavati da vicine regioni europee: cfr. le conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-157/89, punto 16)".

- **Applicazione della decade di sovrapposizione -** Un ulteriore cambiamento rispetto al parere sul calendario della precedente stagione riguarda l'applicazione della decade di sovrapposizione. Infatti, mentre l'anno scorso, con KC per il Tordo bottaccio nella prima decade di gennaio e nella seconda per Tordo sassello e Cesena, ISPRA utilizzava detta decade per proporre la chiusura al 10 gennaio, mentre oggi non la ritiene più applicabile e propone la chiusura sempre al 10 gennaio nonostante le modifiche dei KC consentano, con lo stesso metodo dell'anno scorso, la chiusura al 20 gennaio. Allo stesso modo sempre nella stagione scorsa, quando il KC per l'Alzavola era nella seconda decade di gennaio ISPRA applicava la sovrapposizione proponendo la data di chiusura al 20 gennaio, oggi con KC dell'Alzavola nella terza decade, la proposta ISPRA è rimasta il 20 gennaio. Alla luce di tali cambiamenti, lascia ulteriormente perplessi l'affermazione di ISPRA secondo cui le Regioni – pur se in possesso di dati scientifici seri, aggiornati e riferiti al rispettivo territorio – non potrebbero avvalersi della c.d. decade di sovrapposizione ai sensi del par. 2.7.2. e 2.7.9, legittimata dal parere del CTFVN, e dei paragrafi 2.7.3. e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE (v. punto 2, Allegato I parere ISPRA). Si ritiene quindi che tale presa di posizione non risulti in linea con quanto previsto dalla citata Guida e con quanto ripetutamente affermato dalla Giustizia amministrativa (v. punto 2, sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 4/8/2022, n. 6916 con riferimento alla sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, 23/1/2016, n. 105) e dalla Corte di Giustizia UE (v. ordinanze Tribunale U.E. sopra citate).

Pertanto, si ritiene di dover motivare sotto il profilo normativo e tecnico-scientifico le scelte effettuate per la predisposizione dell'allegato calendario venatorio, sulla base della normativa regionale, nazionale e comunitaria e dei dati rilevati nei diversi documenti scientifici. Di seguito si esplicitano in dettaglio per ogni specie le considerazioni che motivano le scelte effettuate.

Specie non migratrici – Corvidi

- **Cornacchia grigia** (*Corvus cornix*), **Ghiandaia** (*Garrulus glandarius*), **Gazza** (*Pica pica*)

consentirne il prelievo venatorio **dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026**, in considerazione:

- di quanto disposto dall'art.18 della legge n. 157/92;
- del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE";
- della "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA;
- del fatto che le tre specie sono considerate a livello europeo in buono stato di conservazione (specie non SPEC);
- delle indicazioni formulate da ISPRA, che vengono integralmente recepite, che sconsiglia la chiusura della caccia al 10 di gennaio mentre riporta che "… *è preferibile prevedere una preapertura anticipata alla terza domenica di settembre*".

- del parere espresso dal CTFVN che esprimeva parere favorevole ad una chiusura della caccia al 10 di febbraio con la raccomandazione di motivare in modo idoneo la scelta, che tuttavia non può essere accolta visto che ai sensi dell'art. 18 comma 2 della L. 157/92 la regione deve uniformarsi al parere dell'ISPRA rispetto all'esercizio del prelievo nella prima decade di febbraio.

Specie non migratrici - Galliformi

- **Fagiano** (*Phasianus colchicus*)

consentirne il prelievo venatorio **dal 21 settembre al 30 novembre 2025** soltanto nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica; nelle A.A.F.F.V.V., dove la specie è cacciabile su specifici piani di prelievo annuali, la stagione venatoria per il Fagiano termina il 31 dicembre 2025.

In considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);
- che la data di apertura della caccia al 21 settembre è fuori dal periodo di termine della fase riproduttiva così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)" fissato nella seconda decade di settembre.
- dell'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 che prevede l'apertura della caccia alla specie già dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
- che il termine di chiusura della caccia indicato dall'ISPRA al 30 di novembre può essere ulteriormente ridotto su proposta del Comitato di Gestione dell'A.T.C., che può limitare l'accesso al prelievo e/o ridurre i termini temporali di prelievo nel rispettivo territorio di competenza gestionale;
- che l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale alla 3^ domenica di settembre allinea da decenni la Regione Marche con la quasi totalità delle altre Regioni, in primis con quelle confinanti;

- **Starna** (*Perdix perdix*)

consentirne il prelievo venatorio **dal 21 settembre al 30 novembre 2025** soltanto nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, fatto salvo che gli AA.TT.CC. possono ulteriormente limitare l'accesso al prelievo e/o ridurre i termini temporali di prelievo nel rispettivo territorio di competenza gestionale;

- l'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 che prevede l'apertura della caccia alla specie già dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;

- la data di apertura della caccia al 21 settembre è di fatto compatibile con il periodo di termine della fase riproduttiva così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*" in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della fase riproduttiva stessa, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). Principio adottato dalla Regione Marche anche nel Calendario Venatorio 2022-2023 che è stato riconosciuto come legittimo visto quanto riportato nella sentenza del TAR Marche, sezione I, del 15 febbraio 2023;
- che seppure l'ISPRA suggerisca di non consentire il prelievo della Starna "…. *dal momento che sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti*." si deve anzitutto considerare che tale asserzione non risponde al vero. Infatti, gli ATC, con un particolare impegno e successo dell'ATC MC2, realizzano progetti volti a creare nuclei stabili di popolazioni di Starna i cui esiti, attraverso censimenti, sono riportati nei piani annuali di gestione elaborati dagli ATC. Inoltre in base alla normativa il prelievo può essere esercitato.
- del fatto che così come riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA in cui alla pag. 11 è riportato: "la caccia alla Starna dovrebbe essere vietata nelle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla costituzione di popolazioni stabili, fino ad avvenuta stabilizzazione";
- considerando che, come previsto dal PFVR, la gestione e le relative immissioni di Starna italica (*Perdix perdix italica)* sono realizzate sulla base di quanto previsto dal Piano d'azione nazionale e che pertanto il prelievo si realizza solo su quei nuclei di animali immessi che non si riferiscono alla sottospecie attenzionata per il suo valore conservazionistico;
- che i dati sulla fenologia riproduttiva nell'Italia settentrionale citati dal Piano d'azione nazionale, sono esposti nella figura sottostante.

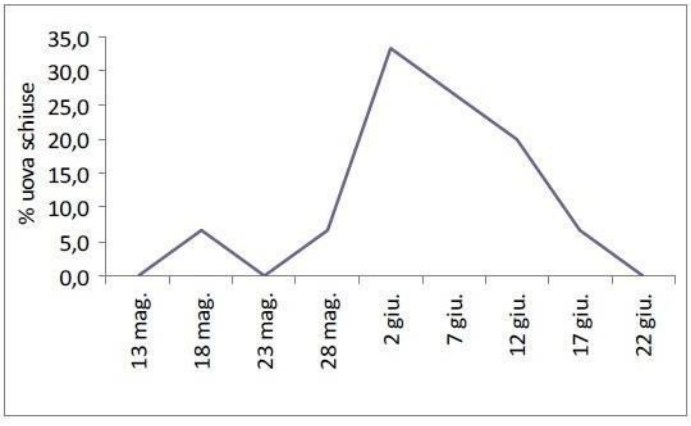

Periodo di schiusa delle uova di Starna recuperate in provincia di Bologna (549 uova, periodo 1970-1989).

che viene recepita l'indicazione del CTFVN di prevedere nel documento finale l'applicazione dei paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, che stabiliscono come legittimo l'utilizzo della decade di sovrapposizione anche nella fase di fine riproduzione e dipendenza.

- che viene recepita l'indicazione del CTFVN di prevedere l'inizio dei termini di prelievo al 2 ottobre, in linea con il termine temporale della stagione riproduttiva prevista dai KC non essendoci studi di dettaglio nelle Marche circa la biologia riproduttiva della Starna.

– **Coturnice** (*Alectoris graeca*)

non è consentito il prelievo della Coturnice fatti salvi specifici Piani di gestione approvati dalla Regione e predisposti come indicato dal Piano di Gestione Nazionale per la Coturnice Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

– **Pernice rossa** (*Alectoris rufa*)

consentirne il prelievo venatorio **dal 21 settembre al 30 novembre 2025** soltanto nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, in considerazione:

- dell'art. 18, comma 1) della Legge n. 157/92 che prevede l'apertura dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;
- di quanto riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 "redatta dall'ISPRA che ritiene teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "*Key Concepts"* (2° decade di agosto) un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 novembre;
- del fatto che è previsto un periodo di prelievo ancor più limitato rispetto ai *Key Concepts* ed alla normativa nazionale;
- del fatto che il prelievo è consentito in tre giornate fisse (mercoledì, sabato e domenica) ed è limitato a 2 capi/cacciatore per giornata;
- del fatto che mentre l'ISPRA ritiene di escludere dal Calendario venatorio la Pernice rossa in quanto *taxon* alloctono per le Marche e suggerisce la contestuale attivazione di un programma di controllo o eradicazione, i dati della letteratura scientifica confermano contrariamente la presenza della Pernice rossa nell'intero Bacino Mediterraneo anche in considerazione delle percentuali di alleli riscontrati sulle popolazioni di coturnice e pernice rossa dalla Penisola Iberica all'Albania passando per la Penisola Italiana come riportato da Brichetti P. e Fracasso G., 2004 – Ornitologia Italiana, Vol. 2 – Tetraonidae-Scolopacidae. Alberto Perdisa Editore "In

tempi storici ritenuta diffusa sull'Appennino centro-settentrionale (Piemonte-Marche) e nell'Arcipelago Toscano), ma quasi ovunque in sensibile decremento; estinta a Capraia, Pianosa e sulle Alpi Venete e Lombardia a fine XIX secolo" e avvalorato da testi storici come Giglioni 1886 – Avifauna Italica, in cui l'autore racconta che "popolazioni di coturnice presenti nell'Ascolano vivevano a contatto con popolazioni di pernice rossa" e Arrigoni degli Oddi 1904 – Manuale di Ornitologia Italiana. pag. 505: "In Italia questa specie abita parecchi distretti del Piemonte (Cuneo e Alessandria) e della Liguria, gli Appennini delle province settentrionali e centrali (Emilia, Marche e Toscana) sino al Monte Vettore...";

- che la previsione espressa dall'ISPRA nel proprio parere sulla proposta del presente calendario venatorio che l'inserimento della Pernice rossa quale specie cacciabile nel territorio regionale*, "può favorire il suo rilascio in natura a scopo di ripopolamento venatorio*" appare del tutto infondata dal momento che le attività di rilascio in natura a scopo di ripopolamento delle specie cacciabili sono autorizzate dalla Regione e, già nel 2023 nelle more dell'approvazione del Piano di gestione nazionale della specie, la Regione Marche non ha consentito le attività di ripopolamento della specie richieste da alcuni AA.TT.CC. regionali;
- che sempre l'ISPRA, nel parere reso sulla proposta del presente calendario venatorio, ritiene che la Regione Marche valuti "*l'opportunità di sviluppare programmi regionali e/o provinciali di controllo di questa specie*"; in tal senso appare evidente come il prelievo della Pernice rossa attraverso l'attività venatoria possa essere considerato un'attività opportuna giacché complementare ad eventuali programmi di controllo numerico della specie;
- l'ISPRA stesso ha certificato la presenza della Pernice rossa nei recenti pareri espressi per i rinnovi delle Aziende Faunistico Venatorie presenti nelle Marche suggerendo metodologie specifiche per le attività di ripopolamento o reintroduzione;
- che il CTFVN ha espresso parere favorevole al prelievo della Pernice rossa nei termini indicati dalla Regione Marche.

Uccelli acquatici

- **Alzavola** (*Anas crecca)*, **Germano reale** (*Anas platyrhynchos),* **Marzaiola** (*Spatula querquedula*)

consentirne il prelievo venatorio:

a) **In preapertura nelle giornate 1, 3, 7, 13, 14 settembre 2025**, nella sola forma di caccia da appostamento, nei seguenti orari:
   - dalle ore 05:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

b) **dal 21 settembre 2025 all'11 gennaio 2026**;

per le seguenti motivazioni:

- Nel caso dell'Alzavola la data di apertura della caccia al 1 settembre è compatibile con il periodo di termine della fase riproduttiva così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)" considerando per questa specie la sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della fase riproduttiva stessa, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9).
- Nel caso del Germano reale e della Marzaiola l'apertura della caccia nella prima decade di settembre è successiva al termine della fase riproduttiva previsto dalla Direttiva 2009/147/CE con particolare riferimento al documento *Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021).
- Per tutte e 3 le specie considerate la data di chiusura della caccia è fissata all'11 gennaio, ovvero anticipata rispetto a quanto proposto da ISPRA nel parere reso alla proposta di calendario venatorio regionale che "*ritiene accettabile sul piano tecnico posticipare il termine della stagione venatoria per gli uccelli acquatici al 20 gennaio 2025*", nonché in armonia con il rispetto dell'arco temporale previsto dalla Legge n. 157/92, essendo oggetto di caccia in preapertura dal 1° settembre.
- Il CTFVN con nota prot. n. 0210647 del 13/05/2025 ha espresso parere favorevole alla preapertura alle specie in oggetto con la seguente motivazione "considerato opportuno allineare la data di chiusura della caccia al Germano reale (*Anas platyrhynchos*) a quella delle altre specie di uccelli acquatici, si prende a riferimento la "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*", che valuta, analogamente alla specie colombaccio, il caso del germano reale ai paragrafi 2.7.12, 3.4.31, 3.4.33, 3.4.34.

Nella fissazione dei periodi di caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, la Guida invita espressamente a tenere conto, oltre che della prolificità e dell'abbondanza di questa specie, anche di possibili distorsioni delle date di riproduzione e della migrazione prenuziale, a causa dell'interferenza storica e diffusa nelle popolazioni, per introgressione genica, di animali allevati in cattività. Pertanto, si ritiene opportuno uniformare il periodo di caccia al germano reale con quello stabilito per altre specie simili di anatidi anche al fine di ridurre, durante tale periodo, la pressione venatoria su altre specie meno abbondanti del germano reale (§ 2.7.12). Occorre infine considerare che detta specie in Italia risulta in assoluto l'anatra più numerosa e diffusa, sia in periodo di nidificazione che di svernamento e che le popolazioni svernanti in ,Italia, risultano in forte incremento. (https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46);

– Per tutte e 3 le specie in oggetto, rispetto al parere negativo dell'ISPRA sull'apertura della caccia anticipata al 1 settembre, secondo cui le presenze delle tre specie sarebbero "*una minima frazione dei contingenti migratori provenienti dall'Europa centro-settentrionale e orientale ha raggiunto l'Italia*" e che "*gran parte del prelievo sarebbe pertanto a carico dell'esigua popolazione nidificante in ambito locale*", è possibile evidenziare quanto segue:

- **Alzavola:**
  Le presenze di alzavole migratrici in Italia risultano elevate già dalla fine di agosto e all'inizio di settembre, come si può notare nella *Fig. 3* sottostante, che dimostra come i soggetti inanellati all'estero presentano, proprio tra fine agosto e inizio settembre, una percentuale elevata di ricatture, ovviamente nell'ambito della migrazione post-riproduttiva (*Spina F, Volponi S., 2008. Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).*

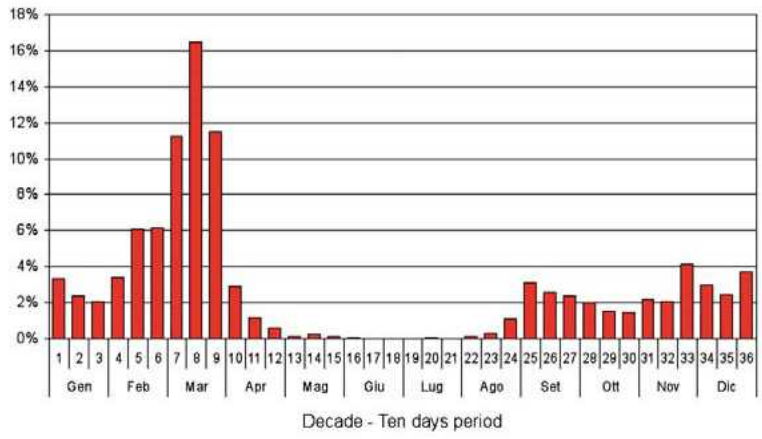

Fig. 3 - Distribuzione percentuale per decadi delle ricatture in Italia di alzavole inanellate all'estero (da Spina & Volponi, 2008)

Questa fenologia può essere confermata anche per il territorio delle Marche Marche, i cui dati dei prelievi pubblicati dalla Regione con il REPORT DEI PRELIEVI VENATORI - OTTENNIO STAGIONI VENATORIE 2016-2017/2023-2024 evidenziano che la maggior parte delle alzavole viene abbattuta proprio nelle prime decadi di settembre (*Fig. 4*).

Anche la *Citizen science* riferita all'Italia riconferma che la specie investe il territorio italiano con importanti numeri di soggetti migratori già dalla fine di agosto e le presenze nelle prime due decadi di settembre sono sostanzialmente uguali a quelle del periodo ottobre-20 dicembre (*Fig. 5*), quindi il periodo migratorio che secondo ISPRA dovrebbe portare a un particolare incremento di presenze, mentre tale valutazione è smentita dall'analisi dei dati sperimentali.
In merito alla presenza di popolazioni nidificanti, si fa presente che non sono riportate nidificazioni dell'Alzavola in regione Marche da due riferimenti bibliografici (*Giacchini P., 2003. Check-list degli uccelli delle Marche. Riv. ital. Orn., 73 (1): 25-45.Giacchini P., Forconi P., Fusari M., Gambelli P. Marini G., Mencarelli M., Morganti N., Morici F., Pascucci M., Polini N., Pruscini F.,2016. Aggiornamento dell'avifauna nidificante nelle Marche. Alula XXIII (1-2): 89-92 (2016)).*

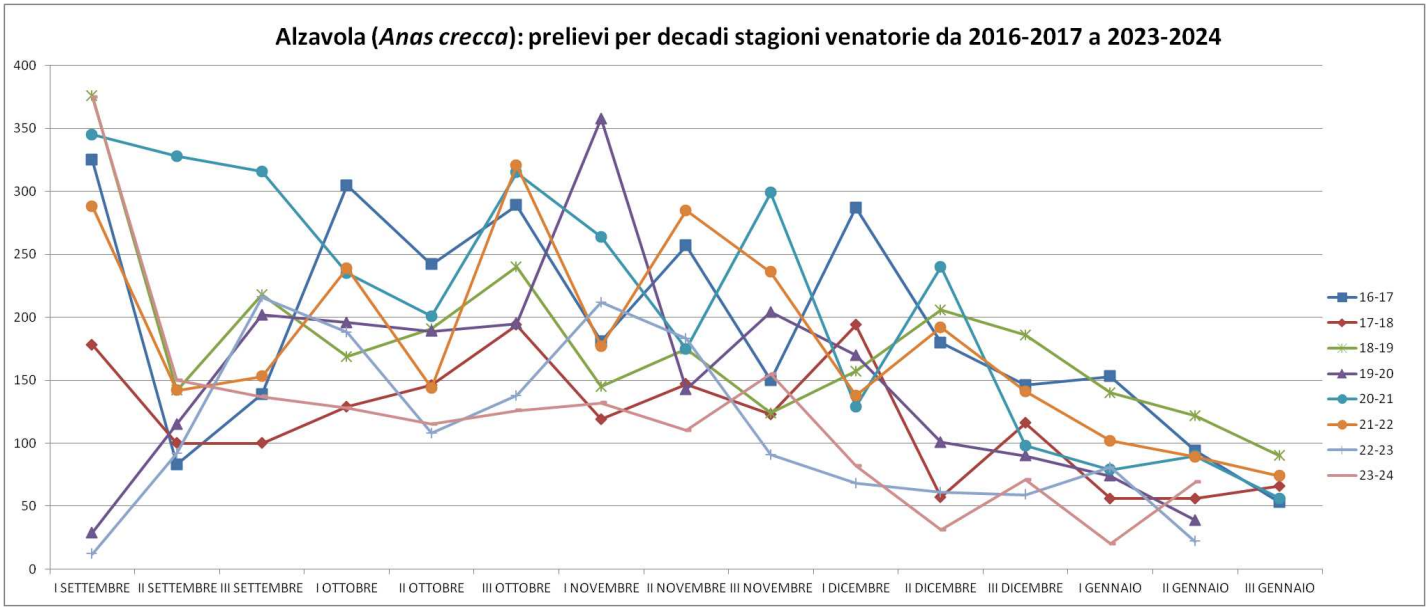

Fig. 4 - Distribuzione temporale per decadi dei prelievi di Alzavola nelle Marche nel corso di 8 stagioni venatorie

I dati e le argomentazioni riportate attesterebbero che la caccia all'Alzavola nelle prime due decadi di settembre si svolga su contingenti migratori numericamente significativi e non inferiori a quelli dei successivi mesi

autunnali. La caccia dal giorno 1° settembre utilizza la decade di sovrapposizione; tuttavia, in questo caso, si tratta di una sovrapposizione teorica, poiché la specie **non nidifica** nel territorio della regione Marche.

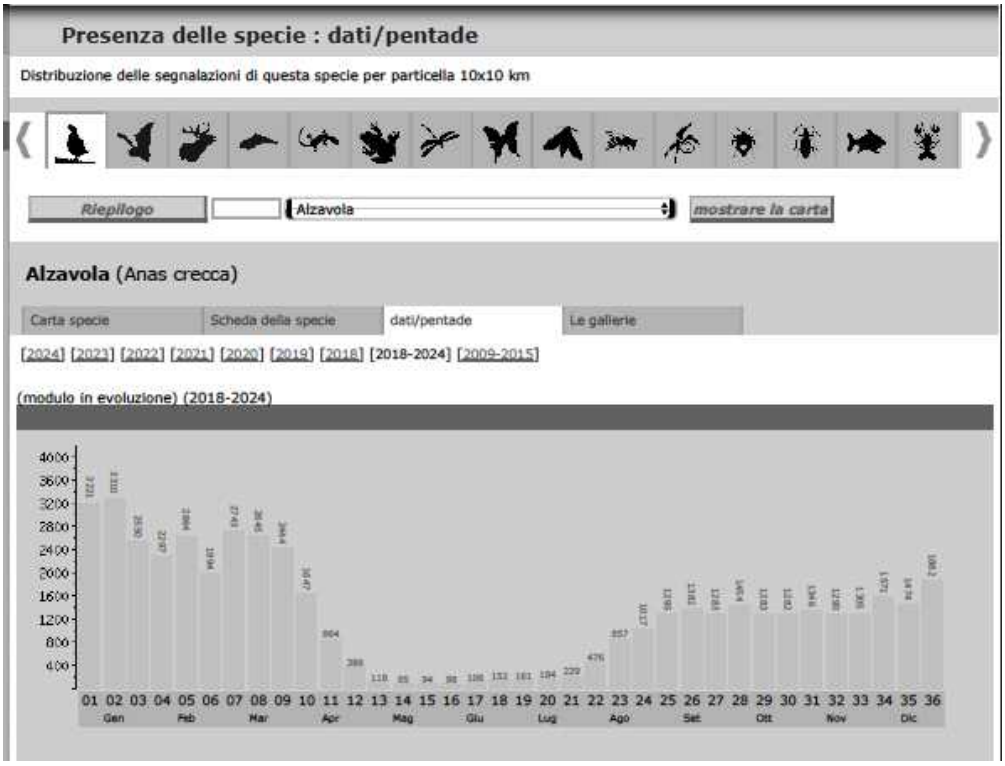

Fig. 5 - Distribuzione temporale per decade degli avvistamenti di alzavole in Italia (Ornitho.it)

- **Marzaiola**

  È noto a che la Marzaiola compia la migrazione post-nuziale in agosto e parte iniziale di settembre, di conseguenza solo la caccia in preapertura consente di prelevare la specie.

  Infatti i dati delle ricatture in Italia di individui inanellati all'estero (*Spina F, Volponi S., 2008. Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)* hanno evidenziato che nella migrazione post-nuziale (da luglio in poi) le presenze più importanti coincidono con l'ultima decade di agosto e la prima di settembre, per poi decrescere fino a praticamente azzerarsi nei mesi di ottobre-novembre e dicembre (*Fig. 6*).

  Anche nel caso della Marzaiola e in modo ancora più evidente rispetto all'Alzavola, il dato della fenologia migratoria può essere confermato anche dai dati dei prelievi nelle Marche pubblicati dalla Regione con il REPORT DEI PRELIEVI VENATORI - OTTENNIO STAGIONI VENATORIE 2016-

2017/2023-2024, da cui emerge che il numero più elevato di catture ha luogo proprio nelle prime due decadi di settembre (*Fig. 7*).

Questo dato conferma la presenza di contingenti migratori in detto periodo, nettamente superiori a tutto il resto della stagione autunnale.
La stessa fenologia migratoria è confermata anche dalla *Citizen science*, in cui emerge che in un'analisi pluriennale le presenze di marzaiole in Italia nella migrazione post-nuziale sono concentrate nei mesi di agosto e settembre (*Fig. 8*). Ciò porterebbe a dedurre che i contingenti migratori investono il territorio italiano e marchigiano, in detti mesi, in misura superiore al resto della stagione autunnale.

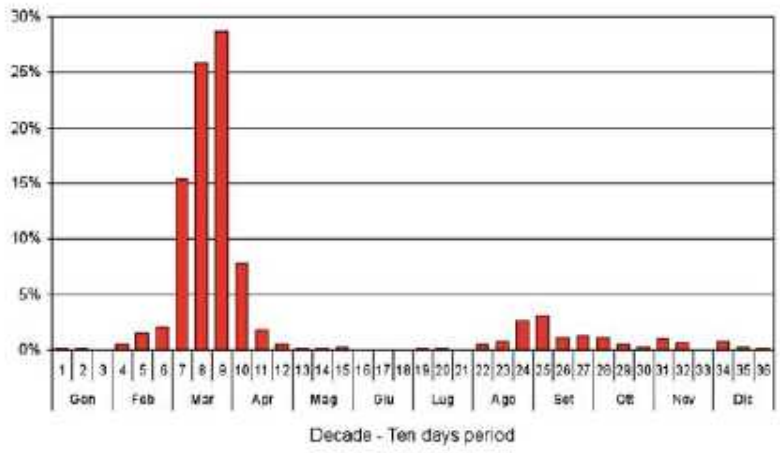

Fig. 6 - Distribuzione percentuale per decadi delle ricatture in Italia di marzaiole inanellate all'estero (Spina & Volponi, 2008).

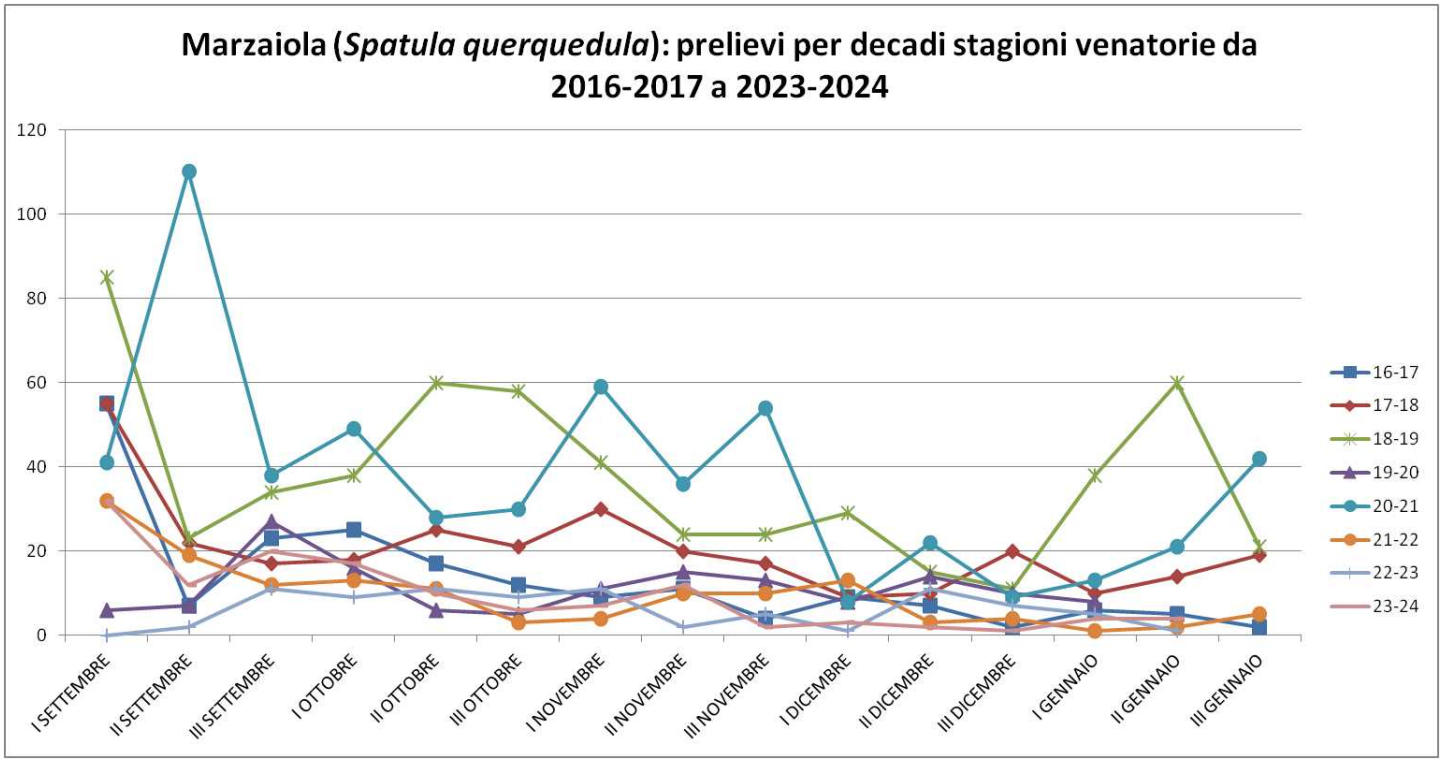

Fig. 7 - Distribuzione temporale per decadi dei prelievi di Marzaiola nelle Marche nel corso di 8 stagioni venatorie

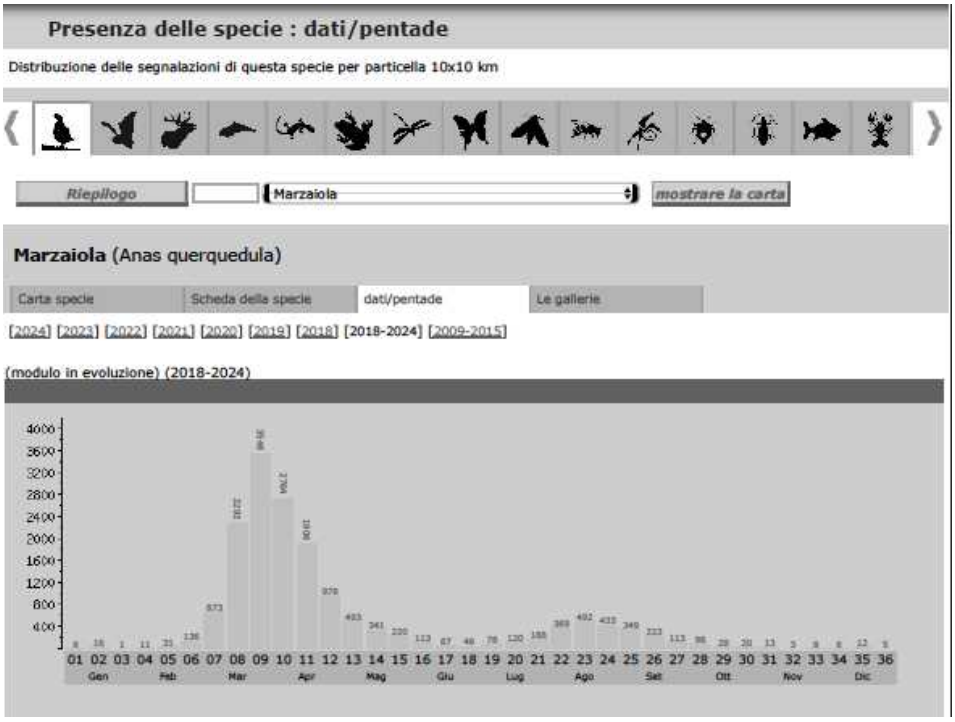

Fig. 8 - Distribuzione temporale per decade degli avvistamenti di marzaiole in Italia (Ornitho.it)

- **Germano reale**

  La specie è giudicata residente, nidificante, migrante e svernante nella regione Marche. Il periodo riproduttivo, secondo il documento KC 2021, termina nell'ultima decade di agosto, quindi la caccia al 1° settembre è completamente al di fuori del periodo di riproduzione e per questo del tutto coerente con le prescrizioni della Direttiva 147/2009/CE e della Legge n. 157/92.

  Il prelievo in regione Marche avviene principalmente nelle prime due decadi di settembre, il che evidenzierebbe come le presenze nel territorio regionale siano più numerose in questo mese rispetto a tutto il resto della stagione autunnale (*Fig. 9*).

  Anche i dati di *Citizen science* confermano che a livello italiano già dalla fine di agosto le presenze sono importanti e non variano fino al mese di dicembre (*Fig. 10*). Tale fenologia è del tutto spiegabile considerando che il Germano reale è specie diffusa come nidificante in tutta Italia e in particolare nelle regioni centro-settentrionali; quindi, è su questa popolazione che si svolge una buona parte del prelievo venatorio, mentre i soggetti migratori raggiungono l'Italia nel tardo autunno.

  Considerata la fenologia della specie e le presenze praticamente costanti fra l'inizio di settembre e l'inizio di ottobre, non si condivide la posizione dell'ISPRA che intenderebbe consentire la caccia dal 2 ottobre, momento in cui la migrazione della specie è ancora del tutto trascurabile, come evidenziato dalle *Figg. 9 e 10*, quindi di fatto con una situazione fenologica simile a quella dell'inizio di settembre.

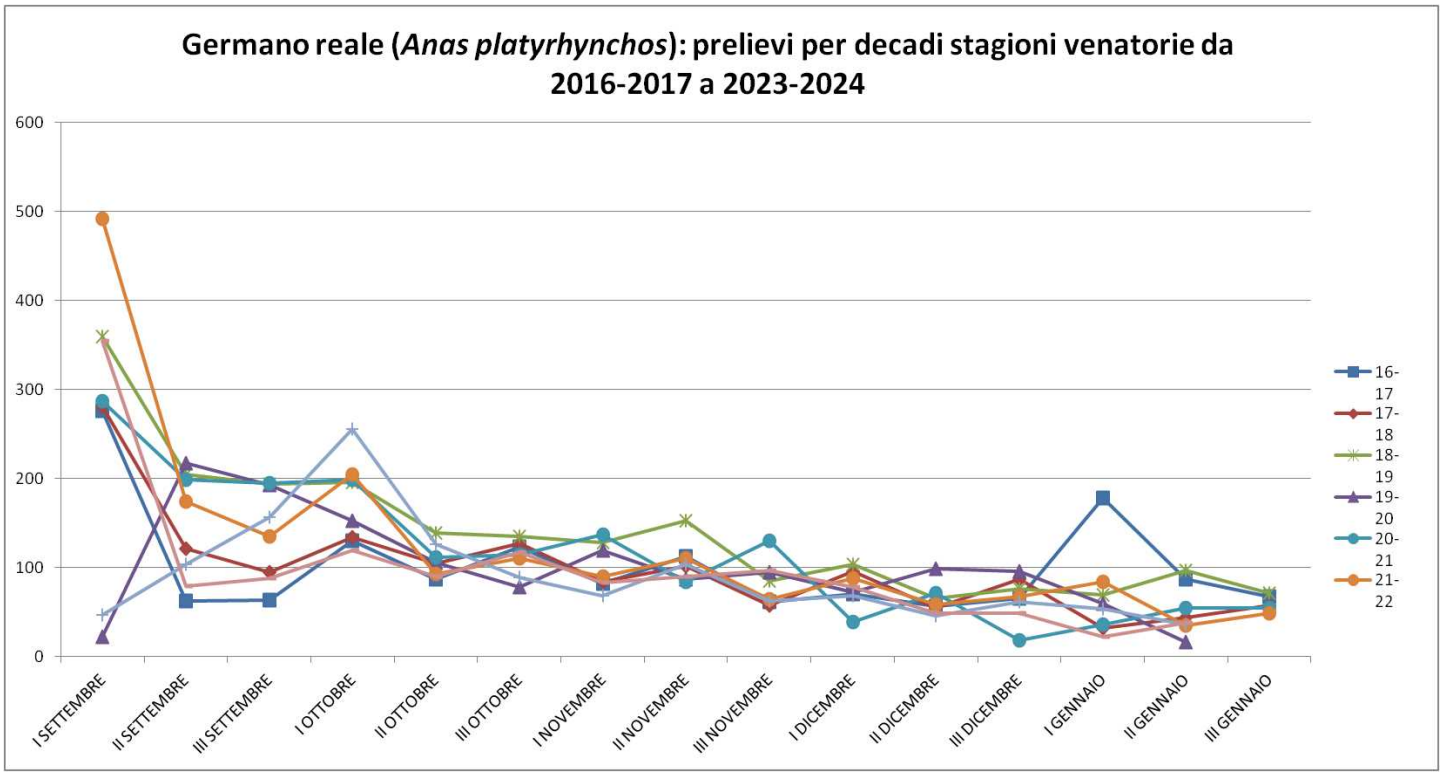

Fig. 9 - Distribuzione temporale per decadi dei prelievi di Germano reale nelle Marche nel corso di 8 stagioni venatorie

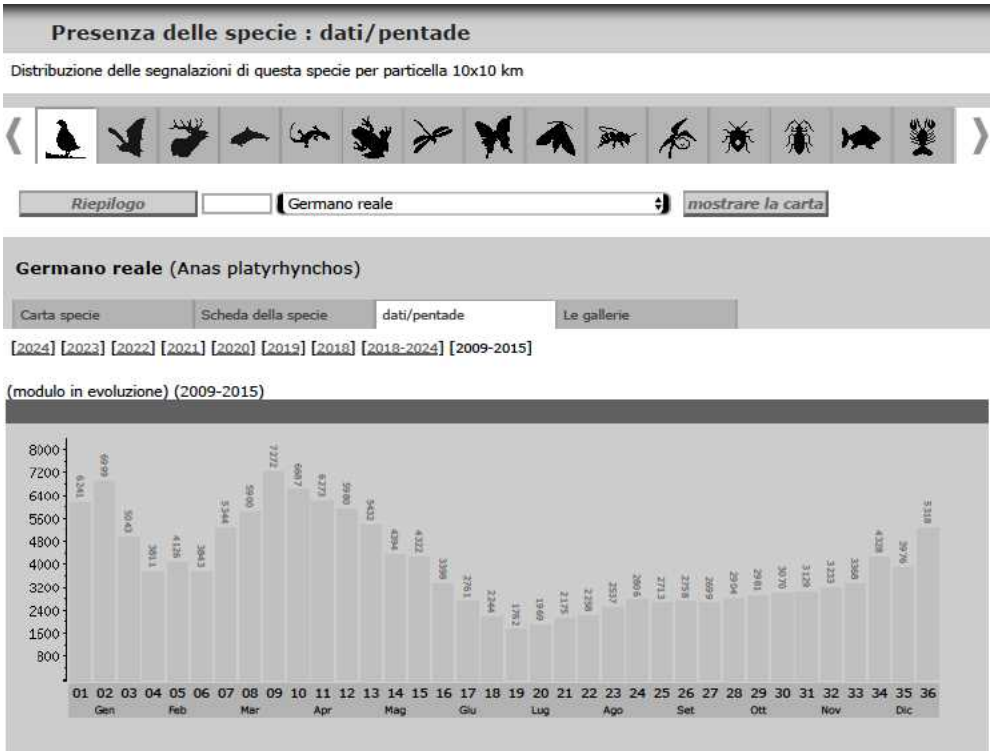

Fig. 10 - Distribuzione temporale per decade degli avvistamenti di germani reali in Italia (Ornitho.it).

In conclusione, in base a quanto sopra esposto l'apertura della caccia al 1° settembre risulta sostenibile per le 3 specie di Anatidi di cui sopra, sia in relazione ai tempi di riproduzione, sia alla fenologia migratoria documentata per la regione Marche e l'Italia. Per quanto riguarda il presunto disturbo indotto nelle zone umide marchigiane, l'ISPRA non fornisce indicazioni su quali specie sarebbero ancora in periodo riproduttivo, e non tiene conto che la caccia in tutte le giornate di preapertura è consentita solo da appostamento, senza l'uso del cane e con limitazioni di orario.

- **Canapiglia** (*Mareca strepera),* **Codone** (*Anas acuta),* **Fischione** (*Mareca penelope*), **Mestolone** (*Spatula clypeata*)

consentirne il prelievo **dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026** per le seguenti motivazioni:

- La data di avvio del prelievo a queste 4 specie è al di fuori del periodo di riproduzione così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)", ovvero coerente con la Direttiva 147/2009/CE e con la legislazione nazionale
- La data di termine della caccia al 31 gennaio è compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale per le specie Canapiglia e Codone così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)", considerando per queste specie la sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). L'applicazione della decade di sovrapposizione, per altro, è stata ritenuta legittima, senza alcuna necessità di studi a supporto, dal CTFVN nel proprio parere sulla bozza di calendario venatorio 2025-2026.
- La data di termine della caccia al 31 gennaio è antecedente al periodo di inizio della migrazione prenuziale per le specie Mestolone e Fischione così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)".
- La Regione Marche ha stabilito la chiusura al 31 gennaio 2026 per tutte le specie sopra elencate, ad eccezione dei tre Anatidi oggetto di caccia in preapertura (Alzavola, Marzaiola e Germano reale). La chiusura differenziata trova giustificazione

per la facilità di distinzione delle tre specie dagli altri Anatidi, infatti la Marzaiola e l'Alzavola, di dimensioni simili, sono le più piccole anatre selvatiche cacciabili, mentre il Germano reale è la più grande.

- Inoltre, in particolare nel mese di gennaio, le anatre emettono il canto, che permette la distinzione immediata della specie, e la caccia si svolge con l'utilizzo di richiami vivi con specifici.
- Coerentemente a quanto indicato nel documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", per la specie Codone viene stabilito un tetto giornaliero di 5 capi e annuale di 25 per cacciatore.
- L'art. 18 della L. 157/92 non prevede alcuna limitazione di forma dell'esercizio venatorio nel mese di gennaio alle suddette specie.

- **Gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **Folaga** (*Fulica atra),* **Porciglione** (*Rallus acquaticus),* **Beccaccino** (*Gallinago gallinago*), **Frullino** (*Lymnocryptes minimus*)

consentirne il prelievo venatorio **dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026** per le seguenti motivazioni:

- La data di avvio del prelievo a queste 5 specie è al di fuori del periodo di riproduzione così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)", ovvero coerente con la Direttiva 147/2009/CE e con la legislazione nazionale.
- La data di termine della caccia al 31 gennaio è compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale per le specie Gallinella d'acqua e Folaga così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)" considerando per queste 2 specie la sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). L'applicazione della decade di sovrapposizione, per altro, è stata ritenuta legittima, senza alcuna necessità di studi a supporto, dal CTFVN nel proprio parere sulla bozza di calendario venatorio 2025-2026.
- Per quanto riguarda la Folaga si considera che uno studio recentissimo compiuto con la tecnologia satellitare e GPS-GSM ha dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale hanno inizio in febbraio-marzo (Giunchi, 2024, *Data on file*, 2025).

- La data di termine della caccia al 31 gennaio è antecedente al periodo di inizio della migrazione prenuziale per le specie Porciglione, Beccaccino e Frullino così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)".
- Tutte le specie suddette sono in buono stato di conservazione a livello europeo essendo classificata "Least concern" o "Near threatened" dall'IUCN, categorie al di fuori di quelle a rischio.
- L'art. 18 della L. 157/92 non prevede alcuna limitazione di forma dell'esercizio venatorio nel mese di gennaio alle suddette specie.

- **Moretta** (*Aythya fuligula*), consentirne il prelievo venatorio **dal 15 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026**, ai soli cacciatori che siano in possesso di specifica abilitazione ottenuta a seguito di frequenza di apposito corso di formazione organizzato dal Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM.
- Nel 2024 in collaborazione con gli ATC, si sono svolti corsi come di seguito specificato:
  ATC Ancona 1 e Ancona 2: 15/10/2024 totale abilitati: 6

  ATC Ascoli Piceno: 07/11/2024 totale abilitati: 6

  ATC Fermo: 05/11/2024 totale abilitati: 11

  ATC Macerata 1: 14/10/2024 totale abilitati: 16

  ATC Macerata 2: 08/10/2024 totale abilitati: 19

  ATC Pesaro 1 e Pesaro 2: 14/10/2024 totale abilitati: 12

  La possibilità di caccia alla specie è altresì sostenuta dalle seguenti motivazioni:
- la data di termine della caccia al 31 gennaio è antecedente al periodo di inizio della migrazione prenuziale così come definito per detta specie dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)", cioè fissato nella prima decade di febbraio.
- la Guida alla Disciplina della Caccia UE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13, che stabilisce che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori; tale principio è stato ritenuto condivisibile e legittimo con la Sentenza del TAR Marche al ricorso n. 385/2019 pubblicata il 31 luglio 2020;

- la Regione Marche introducendo la possibilità per I soli cacciatori in possesso di specifica abilitazione ottenuta a seguito di frequenza di apposito corso di formazione organizzato dal Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie - SDA AP/FM argomenta la richiesta di divieto di caccia alla Moretta da parte dell'ISPRA che si fonda sulla tutela della specie Moretta tabaccata (*Ayhtya nyroca*), al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie (look-alike) e altresì accoglie il parere del CTFVN in merito alla cacciabilità della Moretta ed evidenzia la necessità di adempiere all'organizzazione di corsi di formazione per i cacciatori, come previsto al paragrafo 2.6.13 della Guida alla Disciplina della Caccia UE.
- Come sopra esposto la Regione Marche, in collaborazione con gli ATC, ha organizzato 6 corsi di abilitazione nei mesi di ottobre e novembre 2024, che hanno consentito di abilitare 78 cacciatori.
- la tendenza della Moretta tabaccata, come riportata nel documento ufficiale "Report Article 12 Birds Directive 2013-2018" (https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Aythya+nyroca&reported_name=) è di incremento dal 1993 al 2018 del numero di coppie e dell'areale riproduttivo, dimostrando così che la caccia alla Moretta in regione Marche e in generale in Italia non ha pregiudicato la conservazione della popolazione nidificante della moretta tabaccata;
- la Moretta tabaccata è inoltre giudicata Least concern in Europa e Near threatened a livello globale, entrambe categorie al di fuori di quelle a rischio, confermando che la caccia alla moretta in Italia e in Regione Marche non costituisce un fattore di rischio per la conservazione della Moretta tabaccata;
- in merito alle presenze in regione Marche si fa presente che il prelievo di morette in questa regione nel sessennio 2016/17-2021/22 è stato in media di 327 capi (max 739 min 86), quindi le presenze di moretta sono tutt'altro che "scarse" in Regione Marche, diversamente da quanto affermato da ISPRA;
- ulteriori dati, raccolti ed elaborati dal portale di Citizen Science Ornitho.it, dimostrano che in due serie pluriennali di dati (2009-2015 e 2018-2024) le presenze di moretta tabaccata in Italia registrate durante tutto l'anno, non solo non sono diminuite, ma appaiono addirittura in aumento, nonostante ad oggi manchino i dati dell'autunno 2024. (*Figg. 11* e *12*).

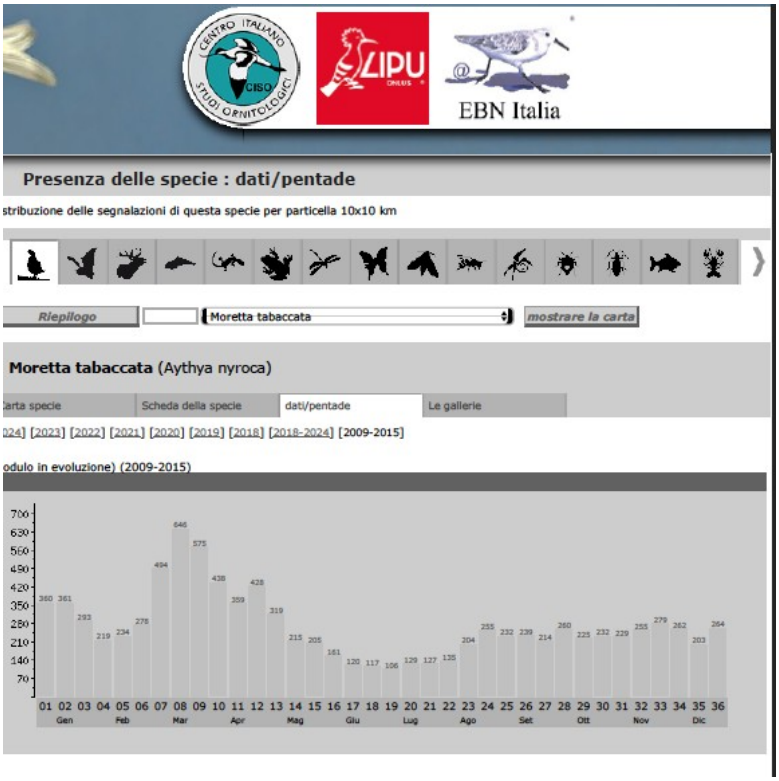

Fig. 11 - Presenze di morette tabaccate in Italia registrate nella piattaforma Ornitho.it, dati cumulativi dal 2009 al 2015

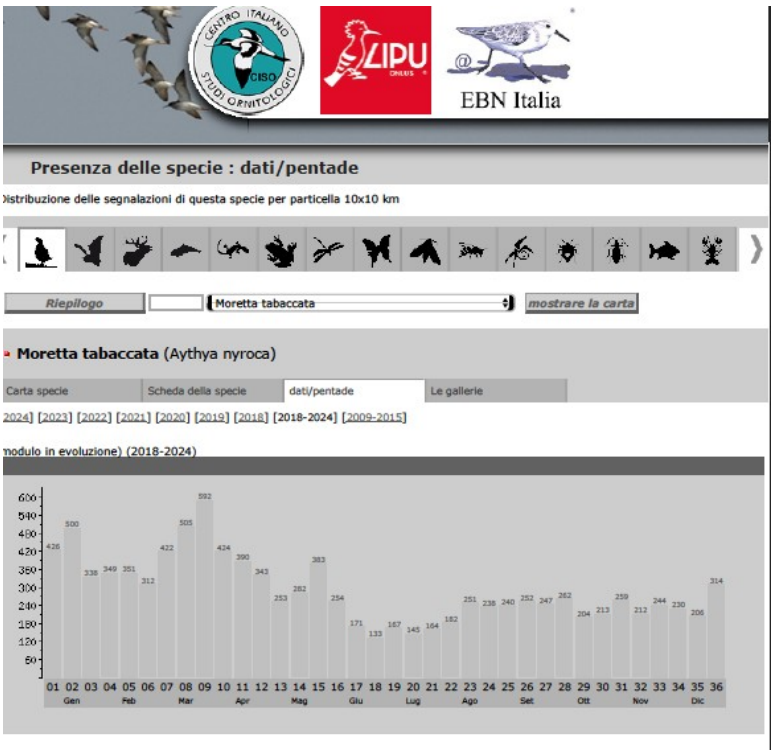

Fig. 12 - Presenze di morette tabaccate in Italia registrate nella piattaforma Ornitho.it, dati cumulativi dal 2018 al 2024

- **Moriglione (*Aythya ferina*),** consentirne il prelievo venatorio **dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026**, con la limitazione alla sola forma da appostamento dal 19 al 31 gennaio 2026 in considerazione:

- dell'applicazione delle seguenti disposizioni particolari conseguenti all'adesione e all'adeguamento della Regione Marche al Piano di gestione nazionale del Moriglione approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 maggio 2023:
  - Piano di prelievo massimo: 320 moriglioni.
  - Orari di caccia: negli orari di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A "Orari di caccia 2025-2026"
  - Accesso al prelievo: limitato esclusivamente ai soli cacciatori che accederanno alla specifica App e relativo sistema gestionale indicato dalla Regione.
  - Carniere massimo giornaliero: 2 moriglioni/cacciatore.
  - Carniere massimo stagionale: 10 moriglioni/cacciatore.
  - Monitoraggio del prelievo:
- il monitoraggio del prelievo avverrà con l'acquisizione da parte degli AA.TT.CC. regionali e dell'Amm.ne regionale di specifica App (Regione Marche- Prelievo Moriglione 2025-2026) e sistema gestionale a questa correlato che permetterà il monitoraggio in tempo reale dei prelievi per ogni giornata di caccia.

- All'App potranno accedere tutti i cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale e che hanno ritirato il "Tesserino venatorio regionale 2025-2026".
- Tutti i cacciatori iscritti all'App sono obbligati a segnalare ogni prelievo di Moriglione contestualmente all'avvenuto abbattimento di ogni esemplare.
- L'Amm.ne regionale in collaborazione con gli AA.TT.CC. regionali verificherà al termine di ciascuna giornata di caccia attraverso il sistema gestionale collegato all'App i prelievi realizzati e sospenderà il prelievo del Moriglione, fornendo tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori iscritti all'App attraverso specifica notifica, al raggiungimento del piano di prelievo massimo di 320 moriglioni.

– che Il piano di prelievo adottato per il Moriglione dalla Regione Marche è il 75% della media delle tre stagioni in cui la specie è stata cacciabile, facendo data all'entrata in vigore del Piano di Gestione Nazionale (maggio 2023); quindi, il tetto degli abbattimenti rimane uguale a quello dell'anno precedente (320 moriglioni). La proposta ISPRA di un limite regionale di 241 capi parrebbe viziata dal calcolo delle stagioni in cui la caccia è stata sospesa per giudizi del TAR o CDS, oppure per un calcolo errato. In merito alla stagione venatoria il Piano di Gestione Nazionale prevede, a pagina 30, il rispetto dell'articolo 18 della Legge 157/92, con eventuali modifiche successive ad approvazione di un piano di gestione europeo, al momento non esistente. Infine, il dato dei KC 2021 per l'inizio della migrazione prenuziale del Moriglione è individuato nella prima decade di febbraio; quindi, la chiusura al 31 gennaio è precedente all'inizio della migrazione prenuziale.

– **Combattente** (*Calidris pugnax*)**,** consentirne il prelievo venatorio **dal 21 settembre al 15 ottobre 2025**, limitatamente alla forma di caccia da appostamento fisso (Tipo B) e con contingentamento del carniere massimo giornaliero pari a n. 3 combattenti/cacciatore e del carniere massimo stagionale pari a n. 12 combattenti/cacciatore, per le seguenti motivazioni:

– La data di termine della caccia al 15 ottobre è antecedente al periodo di inizio della migrazione prenuziale così come definito per detta specie dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)".

– In relazione al parere ISPRA, si fa presente che la specie è stata oggetto di una recentissima analisi scientifica sull'impatto del prelievo venatorio compiuto in Unione europea, realizzata su incarico della Commissione europea dal Consorzio Scientifico della *Task Force for Recovery of Birds*, che ha concluso che il carniere di combattenti è sostenibile, con il risultato a "semaforo verde". Per questo la specie è stata esclusa da quelle che saranno sottoposte a piano di prelievo adattativo dalla Commissione europea.
https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/9fe5ef02-99fe-44c5-81c8-b01169ffdbc2/details;

https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/68fe08c1-f245-4cea-8aa7-7bcfebe551db/details.

Questo pronunciamento autorevole consente di risolvere in modo definitivo il "suggerimento" ISPRA di non autorizzare la caccia alla specie. Inoltre, la Regione Marche, al termine di una completa istruttoria e analisi delle fonti scientifiche d'informazione disponibili valuta le seguenti ulteriori motivazioni che sostengono la scelta di autorizzare la caccia al Combattente, secondo regole stringenti nei tempi e nel numero dei capi abbattibili:

- L'ISPRA considera regolarmente cacciabili, anche senza alcun limite di prelievo stagionale, né di luoghi di caccia, altre specie giudicate in declino in Europa e classificate "*Near threatened*" o addirittura inserite nella categoria a rischio "*Vulnerable*" quali ad esempio il Beccaccino e il Codone (*Vulnerable*), o la Quaglia e il Tordo sassello (*Near threatened*), o la Starna (SPEC2). Così come per il Combattente, per queste specie la classificazione IUCN globale è invece "*Least concern*", cioè "Minima preoccupazione", la categoria riservata alle specie comuni e non a rischio. Si tratta quindi di situazioni sovrapponibili al Combattente dal punto di vista delle classificazioni internazionali; solo per alcune di queste specie ISPRA propone limiti di prelievo, ma mai il divieto totale come invece chiede per il Combattente.
- In merito alla citazione "AEWA Table 1" nell'Allegato tecnico al parere dell'ISPRA sulla proposta del calendario venatorio regionale, si fa presente che la popolazione del Combattente che interessa l'Italia è inserita nella colonna B, che significa specie cacciabile con le previsioni già in atto in Italia (divieto di prelievo nel periodo riproduttivo e nel ritorno ai luoghi di nidificazione). Quindi per l'accordo AEWA la specie è cacciabile in tutti gli Stati firmatari dell'accordo, inclusa l'Italia.
- La variazione dello status della specie nel 2021 di BirdLife International a *Near threatened* parrebbe dovuta allo spostamento dei contingenti riproduttivi a Est nella Russia oltre gli Urali e in Siberia, come documentato da IUCN https://www.iucnredlist.org/species/22693468/86591264 e da alcuni articoli scientifici (Rakhimberdiev *et al*., 2011, Verkuil *et. al*., 2012).
- La Commissione Europea non ha mai chiesto ufficialmente limitazioni alla caccia alla specie, né la redazione di misure specifiche sul prelievo del Combattente in Europa.
- Riguardo la situazione della specie nell'Unione Europea, il riferimento dell'ISPRA a BirdLife International, parrebbe oggi superato dalla fonte ufficiale "*Rapporto Articolo 12 2013-2018*", i cui dati sono più aggiornati di almeno 5 anni rispetto alla fonte di BirdLife International. Nel Rapporto Articolo 12, che si ricorda è predisposto dalle Autorità degli Stati membri e coordinato dalla Commissione Europea, il Combattente ha migliorato lo stato di conservazione, passando da "*Threatened*" nel 2008-2012 a "*Near threatened*" nel 2013-2018. La specie si trova quindi oggi in una categoria "non a rischio", avendo migliorato la sua situazione nell'Unione Europea. (https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A151&reported_name=https://nature;art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Calidris+pugnax&reported_name=).

- In Unione Europea il prelievo del combattente è stimato nell'ordine di 5.000-6.000 capi, pari allo 0,3% della popolazione svernante, ovvero una percentuale inferiore a quella considerata idonea per le specie cacciabili in deroga (1-3% della mortalità naturale), a supporto di una sostenibilità complessiva del prelievo venatorio di questa specie, come dimostrato anche dalla recente analisi scientifica della Commissione europea sopra citata.
- La specie già si avvale di un regime "limitativo" dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal DM 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000.
- Secondo il catasto delle zone umide dell'ISPRA nelle Marche sono presenti 71 aree umide. Di queste 37 sono a totale divieto di caccia, 14 sono sottoposte a divieto parziale o a regolamenti di caccia restrittivi, mentre le restanti 20 sono aperte alla caccia. Quindi nel territorio regionale circa il 72% delle zone umide, potenzialmente idonee a ospitare questa specie, è sottoposto a divieto di caccia.
- Nelle Marche sono disponibili per questa specie, sia i dati dei prelievi che abbracciano 7 stagioni venatorie, sia gli avvistamenti sulla piattaforma Ornitho.it. I dati dei prelievi settennali, dimostrano fluttuazioni inter-annuali, ma nessuna diminuzione statisticamente correlata nel tempo (*Fig. 13*). Con i dati di *Citizen science* della piattaforma Ornitho.it, pur non trattandosi di un programma professionale di monitoraggio, è possibile verificare che la regione Marche, in due periodi pluriennali che vanno dal 2009 al 2024, ospita contingenti significativi della specie (pallini gialli) quindi con plurimi stormi fino a 150 individui (*Figg. 14* e *15*). Ovviamente per l'anno 2024 non sono ancora presenti le segnalazioni relative al periodo estivo e autunno-invernale, che aumenteranno il numero di soggetti avvistati.
- Per quanto riguarda la forte regolamentazione e il contingentamento della caccia alla specie proposta dalla Regione Marche nella bozza di calendario inviata ad ISPRA, l'apertura alla terza domenica di settembre esclude tutto il periodo 1° settembre-15 settembre, in cui le presenze sono elevate, come si può vedere dai grafici sottostanti in *Figg. 16, 17, 18*. La Regione Marche, come noto, autorizza la caccia ad alcuni Anatidi dal 1° settembre; quindi, avrebbe potuto inserire anche il Combattente, ma non lo ha fatto, salvaguardando quindi una quota importante del contingente in migrazione.
- Le *Figg. 17* e *18*, pur con i limiti insiti nella "volontarietà" delle segnalazioni di *Citizen science*, dimostrano che fra i due periodi pluriennali 2009-2015 e 2017-2023 non sono diminuite le segnalazioni di combattenti nel periodo estivo-autunnale. Anche questo dato supporta lo stato favorevole delle popolazioni di combattente in transito attraverso l'Italia.
- Le pubblicazioni ufficiali IUCN Red List 2023 stabiliscono che la popolazione globale di combattenti sia "*Least concern*" e tale popolazione può interessare l'Italia nel corso delle migrazioni. La popolazione europea è classificata "*Near threatened*" che è una definizione al di fuori di quelle a rischio (*Fig. 19*).
- La popolazione dell'Unione Europea è migliorata, passando da "*Threatened*" a "*Near threatened*" mentre le popolazioni svernanti in Africa appaiono in incremento.

- La classificazione "*Near threatened*" (prossimo alla minaccia), non appartiene alle categorie a rischio, precisamente "minacciate", come si può vedere in *Fig. 19*. Queste sono infatti 3: *Vulnerable, Endangered*, e *Critically endangered*.
- Secondo BirdLife International, 2023. *IUCN Red List for birds. Downloaded from http://www.birdlife.org on 24/03/2023*, la popolazione riproduttiva del combattente nella sola Europa è di 1.915.000 individui (n. coppie x 2). Si noti che tale scelta è fortemente prudenziale, poiché la parte più consistente dei combattenti proviene dalle zone della Siberia orientale.
- Secondo Bezzel E., 1985. *Kompendium der Vögel Mitteleuropas - Nonpasseriformes Nichtsingvögel. AULA-Verlag Gmbh, Wiesbaden & Bezzel E. 1993. Kompendium der Vögel Mitteleuropas – Passeres Singvögel*. AULA-Verlag Gmbh, Wiesbaden, confermato da Cramp S. & C M Perrins (eds). 1973-1994. *Handbook of the birds of the Western Palearctic*. Vol 1, 2, 3, 4, 5 & 8. Oxford University Press, Oxford, la mortalità annuale della popolazione del Combattente è stimata del 47%, di conseguenza la popolazione riproduttiva sopra citata corrisponderebbe al 53%; quindi, la popolazione complessiva di riferimento sui cui interviene la mortalità (costituita da quella naturale e di tipo venatorio) corrisponderebbe a un totale di 1.915.000 soggetti più 1.698.208 individui, cioè in totale 3.613.208 combattenti.
- Il prelievo venatorio complessivo stimato in Europa è di 5.000-6.000 individui (https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fnature-art12.eionet.europa.eu%2Farticle12%2Fsummary%3Fperiod%3D3%26subject%3DCalidris%2Bpugnax%26reported_name%3D&e=e1327baa&h=31576f46&f=y&p=y), ne consegue che l'incidenza sulla mortalità annuale, come sopra esposta, di 1.698.208 soggetti rappresenta lo 0,35%.

– Nelle Marche nella stagione venatoria 2022-2023 si è registrato un prelievo venatorio di 250 individui che corrisponde ad una percentuale irrisoria rispetto alla percentuale complessiva della mortalità annuale della popolazione europea. Tali percentuali, nella demografia di qualsiasi popolazione di uccelli selvatici, sono addirittura inferiori rispettivamente di uno e di due ordini di grandezza alla soglia dell'1% che la Guida alla Disciplina della Caccia UE al paragrafo 3.5.34 considera idonea per la caccia alle specie vietate o in periodi non consentiti*: "... una soglia uguale o inferiore all'1% soddisfa questa condizione in quanto raramente i parametri della dinamica della*

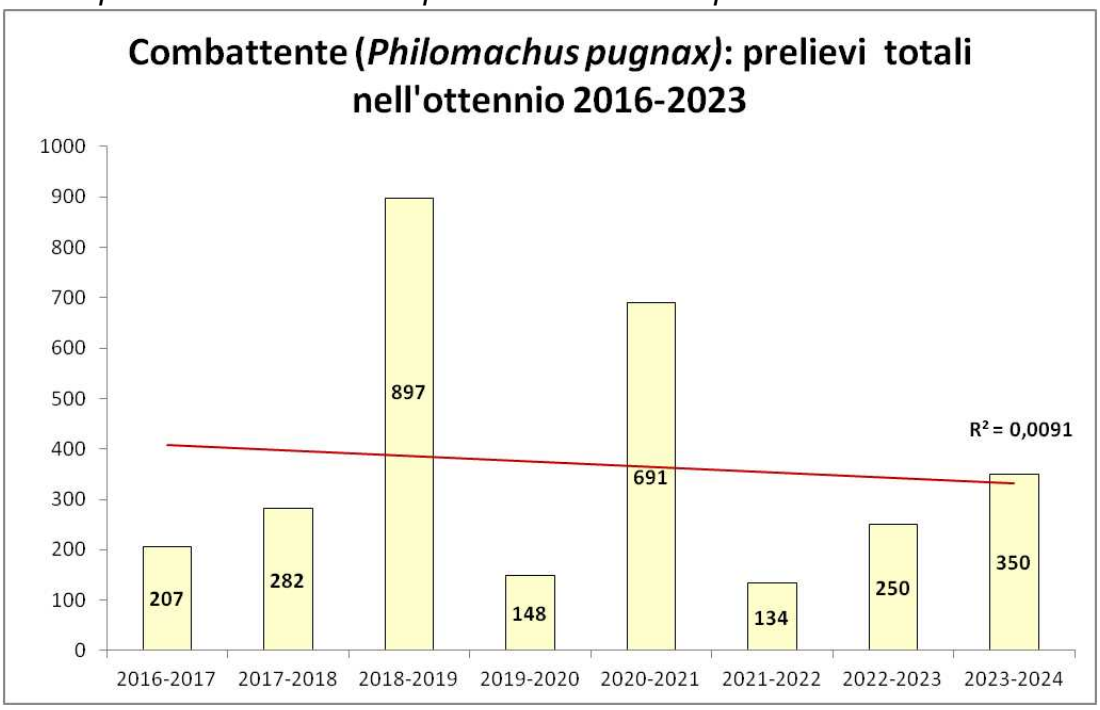

popolazione sono noti con un margine di errore inferiore ad un punto percentuale e i prelievi inferiori a tale percentuale possono essere matematicamente trascurati nello studio dei modelli". La stessa Guida alla Disciplina della Caccia, allo stesso paragrafo sopra citato distingue chiaramente i prelievi di specie regolarmente cacciabili da quelli possibili secondo le deroghe, affermando che la differenza deve essere di un ordine di grandezza: "… *la soglia deve essere nettamente inferiore, di almeno un ordine di grandezza, ai valori relativi ai prelievi effettuati a norma dell'articolo 7. Una soglia dell'1% soddisfa questa condizione"*. Ciò significa che per il Combattente la soglia potrebbe essere intorno al 10%.

Fig. 13 - Trend dei prelievi di Combattente nelle Marche dal 2016 al 2023

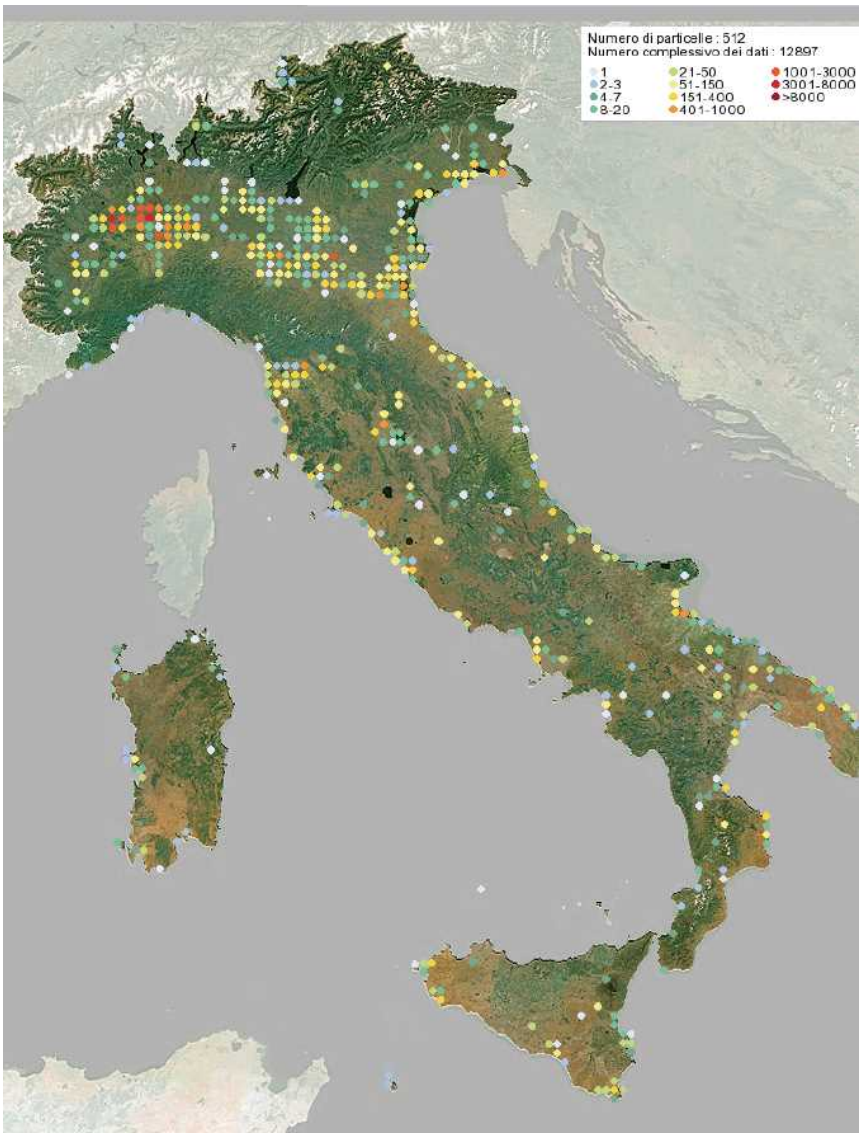

Fig. 14 - Presenze di combattenti in Italia dal 2009 al 2015 (Ornitho.it)

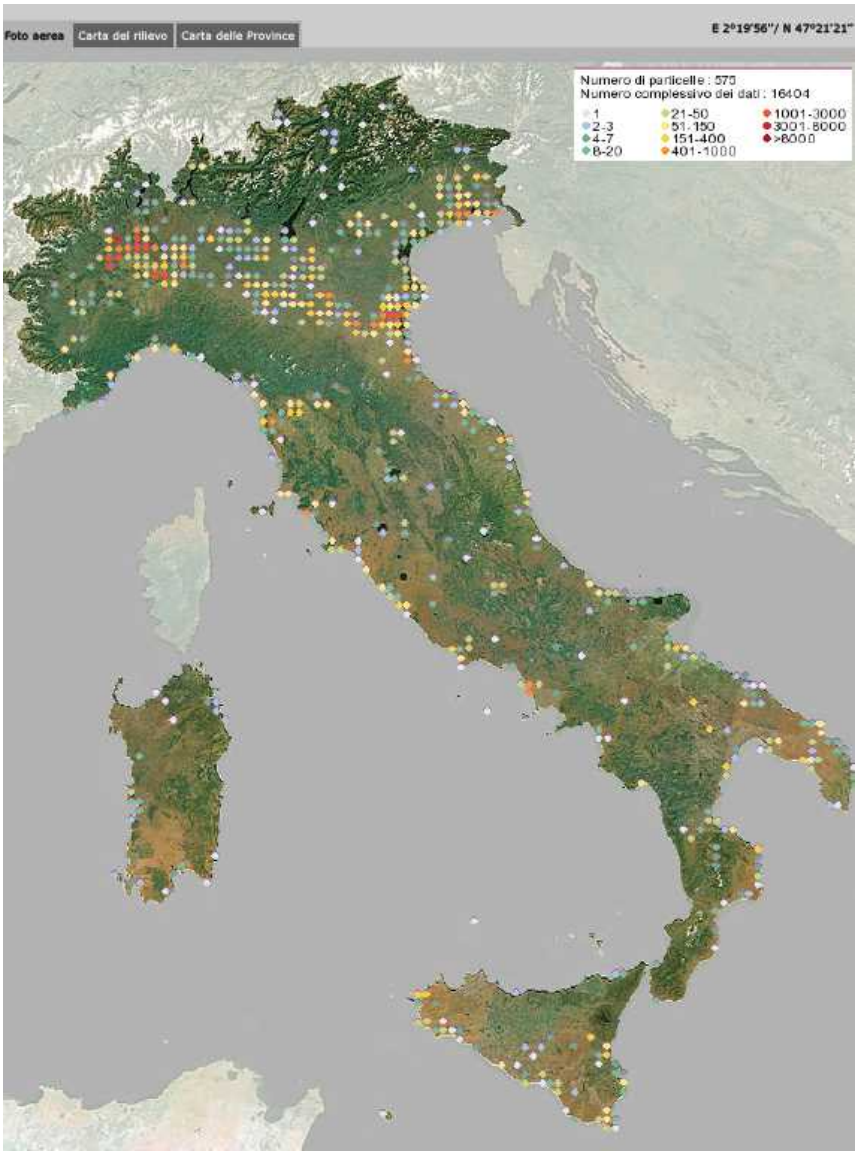

Fig. 15 - Presenze di combattenti in Italia dal 2016 al 2024 (Ornitho.it)

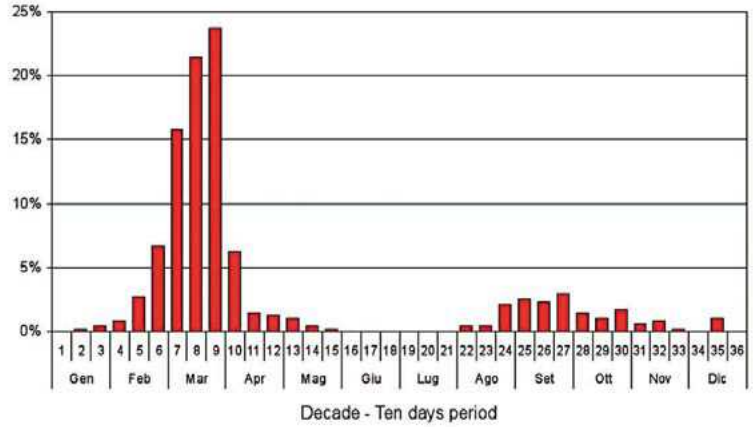

Fig. 16 - Fenologia delle ricatture in Italia di combattenti inanellati all'estero (da Spina & Volponi, 2008)

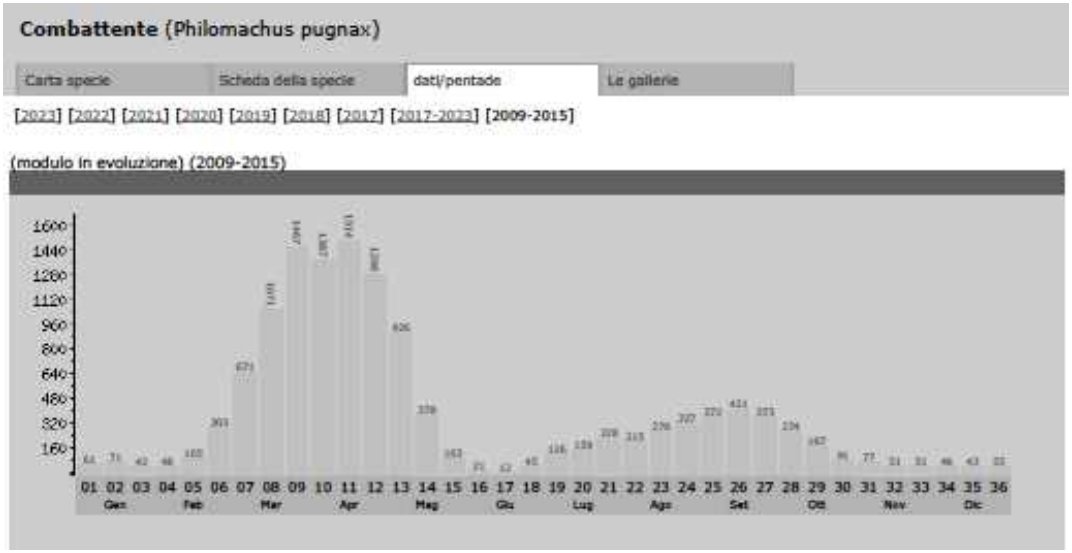

Fig. 17 - Avvistamenti di combattenti in Italia riportati nella piattaforma Ornitho.it nel periodo 2009-2015

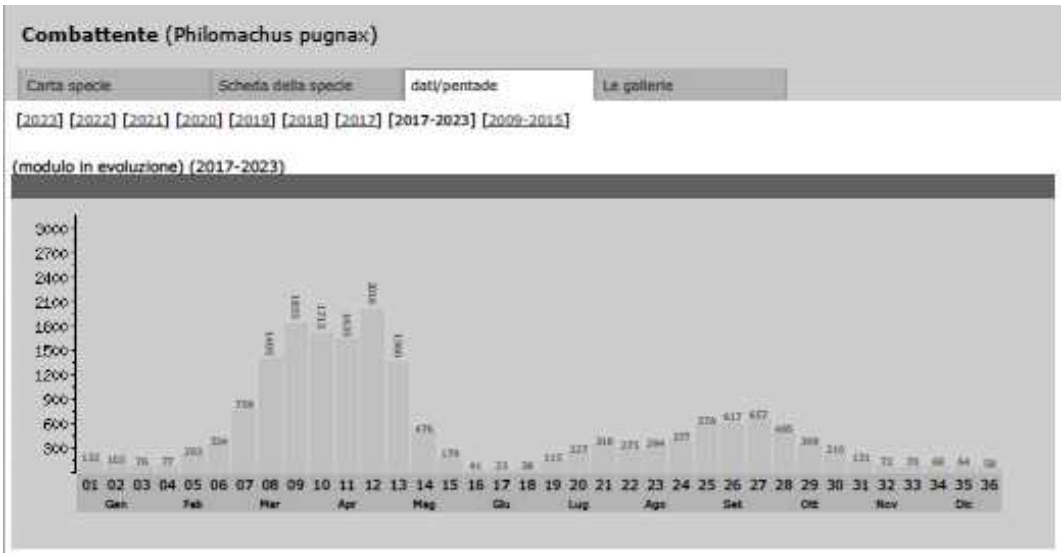

Fig.18 - Avvistamenti di combattenti in Italia riportati nella piattaforma Ornitho.it nel periodo 2017-2023

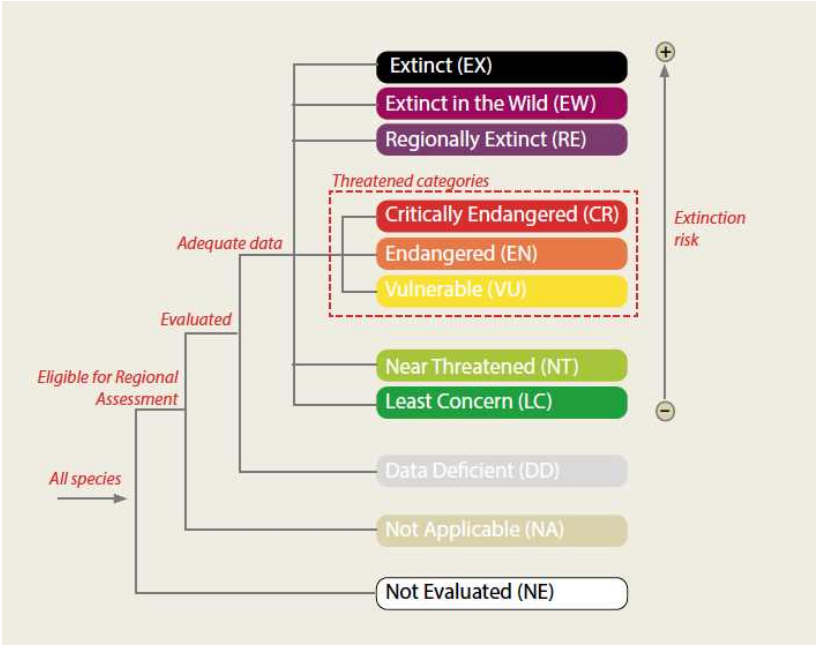

Fig. 19 - Classificazione delle categorie di rischio estinzione delle specie di animali secondo IUCN

Specie migratrici terrestri

- **Tortora selvatica *(Streptopelia turtur)***, non consentito il prelievo venatorio in ottemperanza a quanto comunicato dal MASE Regioni con nota prot. n. 0077946 del 24/04/2025, ***"necessità di sospendere la caccia in tutta la flyway in attuazione all'articolo 7 comma 4 della Direttiva Uccelli (per gli effetti transnazionali di azioni adottate su una specie migratrice) a prescindere da locali segnali positivi"***.

  Tuttavia la Regione, con successiva deliberazione, si riserva di consentire il prelievo della specie per la sola giornata del 1 settembre 2025 e con le modalità di seguito indicate, qualora pervengano nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, o dal NADEG (Nature Directives Sub-Expert Group), o dal MASE, che superino quanto stabilito dalla nota del MASE sopra indicata, in considerazione che:
  - le azioni di miglioramento degli habitat messe in atto nelle Marche dal 2022 al 2024, sono state ritenute dal MASE e dal Tavolo tecnico sul Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica come le più complete, articolate ed esaustive su scala nazionale in adempimento alle indicazioni del Piano Nazionale di gestione della Tortora selvatica (MASE and ISPRA, 2022).
  - i risultati ottenuti dal monitoraggio della popolazione nidificante di Tortora selvatica nella regione Marche svolto durante le annualità 2023 e 2024, avente come obiettivo l'indagine dell'andamento della popolazione nidificante della specie in aree campione rappresentative del territorio regionale al fine di adempiere alle indicazioni del Piano Nazionale di gestione della Tortora selvatica (MASE and ISPRA, 2022) che prevede che le Regioni attuino dei progetti di ricerca per indagare, tra gli altri aspetti, le popolazioni nidificanti, hanno evidenziato un incremento del 50% delle coppie nidificanti nelle Marche nel biennio considerato.

  Il prelievo potrà essere consentito con le seguenti modalità:
  - Piano di prelievo massimo: 1.575 tortore selvatiche (25% del carniere massimo regionale stabilito dal PGN).
  - Giornate di caccia: 1 settembre 2025.
  - Modalità e orari di caccia: da appostamento, dalle ore 05:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
  - Accesso al prelievo: limitato esclusivamente ai soli cacciatori che accederanno alla specifica App e relativo sistema gestionale indicato dalla Regione.
  - Carniere massimo giornaliero e stagionale: 5 tortore selvatiche/cacciatore.
  - Monitoraggio del prelievo:
    - Il monitoraggio del prelievo avverrà con l'acquisizione da parte degli AA.TT.CC. regionali e dell'Amm.ne regionale di specifica App (Regione Marche- Prelievo Tortora selvatica 2025) e sistema gestionale a questa correlato che permetterà il monitoraggio in tempo reale dei prelievi effettuati progressivamente durante la giornata del 1 settembre 2025.
    - All'App potranno accedere tutti i cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale e che hanno ritirato il "Tesserino venatorio regionale 2025-2026".

- Tutti i cacciatori iscritti all'App sono obbligati a segnalare ogni prelievo di Tortora selvatica contestualmente all'avvenuto abbattimento di ogni esemplare.
- L'Amm.ne regionale in collaborazione con gli AA.TT.CC. regionali verificherà in maniera dinamica e progressiva la giornata di caccia del 1 settembre 2025 attraverso il sistema gestionale collegato all'App. i prelievi realizzati e sospenderà il prelievo della Tortora selvatica, fornendo tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori iscritti all'App attraverso specifica notifica, al raggiungimento del piano di prelievo massimo di 1.575 tortore selvatiche.

– **Colombaccio** *(Columba palumbus),* consentirne il prelievo venatorio:

a) **preapertura nelle giornate 1, 3, 7, 13, 14 settembre 2025,** nella sola forma di caccia da appostamento, nei seguenti orari:

- **dalle ore 05:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.**

b) **dal 21 settembre 2025 all' 11 gennaio 2026**;

per le seguenti motivazioni:

– Rispetto l'arco temporale massimo di cui alla normativa nazionale (Legge 157/1992, art. 18 comma 2), la preapertura al 1° settembre 2025 determina una chiusura della caccia al Colombaccio all'11 gennaio 2026 (e non al 31), così come sancito anche dalla Sentenza 69/2022 della Corte costituzionale.

– La data di termine della caccia all'11 gennaio è antecedente al periodo di inizio della migrazione prenuziale definito per le specie dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)" e individuata nella III decade di febbraio.

– La specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC).

– La "*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42*" dell'ISPRA", per questa specie riporta le seguenti considerazioni: "… *mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia*" e giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia.".

– Il CTFVN nei pareri prot. nn. 0178360 del 17/04/2025 e 0210647 del 13/05/2025, resi a questa Amm.ne regionale sulle proposte di calendario venatorio regionale:
  - ammette il prelievo in preapertura di questa specie.
  - scrive testualmente: "*la specie sta ampliando il suo areale riproduttivo in tutto il Paese, andando incontro ad un forte incremento numerico, come è dimostrato anche dai dati relativi ai movimenti migratori post-riproduttivi che in Italia cominciano orientativamente a fine settembre e si protraggono sino*

all'inizio di dicembre, con picco in ottobre tale circostanza fa sì che la caccia in settembre e ottobre viene esercitata principalmente nei confronti di individui in migrazione non appartenenti alla popolazione nidificante locale un eventuale prelievo su soggetti ancora impegnati nella riproduzione avrebbe un impatto limitato sulla dinamica della popolazione nidificante in regione in quanto le covate tardive sono poco numerose e verosimilmente caratterizzate da un basso tasso naturale di sopravvivenza".

- La "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" ai paragrafi 3.4.31 e 3.4.34 ammette sostanzialmente la possibilità di consentire il prelievo nell'ultima fase del periodo di nidificazione di specie che, come il Colombaccio, si riproducono in un arco temporale particolarmente esteso e presentano un buono stato di conservazione.
- Già da inizio 2000, la specie risultava in incremento forte, con media annua nel periodo +12,2%, secondo il "*Progetto MITO 2000 "Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013*", redatto dalla LIPU (Rete Rurale, 2015); questa tendenza, tra l'altro, si è verificata in un arco di tempo in cui nella Regione Marche è stata consentita, continuativamente negli anni, la caccia in preapertura nel mese di settembre.
- Anche nel Rapporto Articolo 12 Direttiva Uccelli 2013-2018 si descrive un aumento della specie nel breve e nel lungo termine in Italia (https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Columba+palumbus&reported_name=).
- L'analisi dei prelievi realizzati nella regione Marche dal 2016 al 2023 (*Fig. 20*) evidenzia un aumento dei prelievi di Colombaccio marcato e con una evidente correlazione statistica di incremento durante la serie storica in esame; ciò, unitamente al fatto che l'aumento dei prelievi di Colombaccio avviene nonostante la progressiva e continua contrazione numerica dei cacciatori a livello regionale/nazionale (diminuzione dello sforzo di caccia), conferma il complessivo status favorevole delle popolazioni locali e migratrici della specie per le Marche.

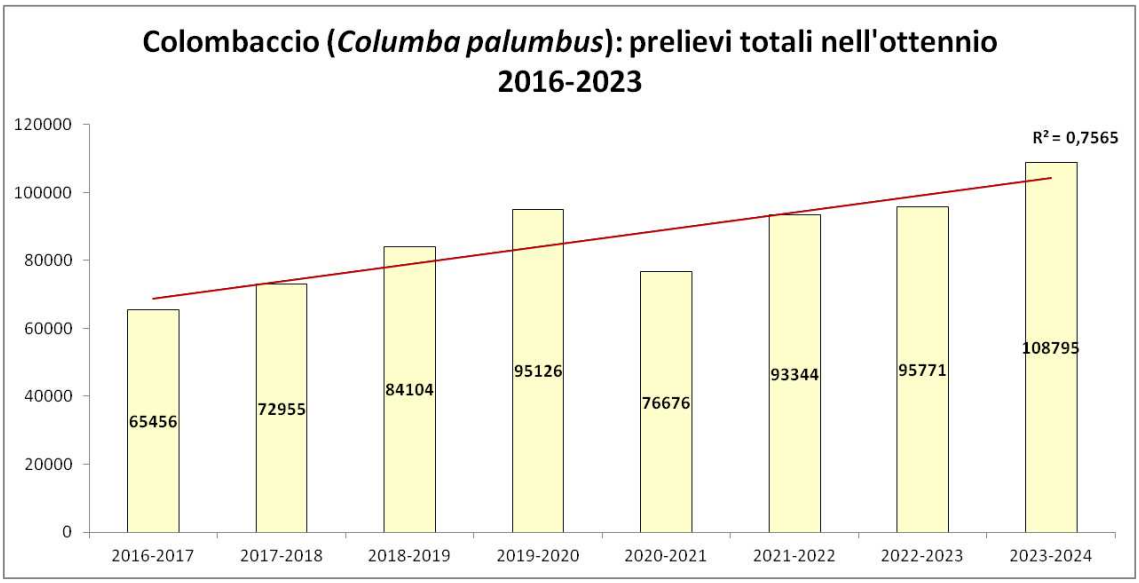

Fig. 20 - Trend dei prelievi del Colombaccio nelle Marche_ottennio 2016-2023

- **Allodola** (*Alauda arvensis*), consentirne il prelievo venatorio **dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025** con carniere giornaliero massimo di 10 allodole/cacciatore e massimo stagionale pari a 50 allodole/cacciatore, per le seguenti motivazioni:

- Il prelievo è consentito nel rispetto delle indicazioni temporali, quantitative e di disciplina dell'attività venatoria stabilite dal Piano di Gestione Nazionale per l'Allodola Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 15.02.2018 e a cui la Regione Marche si è adeguata già dalla stagione venatoria 2018-2019 e rispetto al quale la stessa Regione Marche ha provveduto ad aggiornare ed inviare al MASE e all'ISPRA le rendicontazioni delle azioni annuali.

- ISPRA, nel parere rilasciato alla Regione Marche sulla proposta di calendario venatorio 2025-2026, in merito alla cacci abilità della specie scrive: "*La Regione Marche ha fornito informazioni aggiornate al 2023 relative alle attività svolte per ottemperare agli obiettivi del Piano di gestione ossia il 'miglioramento dell'habitat della specie negli agro-ecosistemi' e la "sostenibilità del prelievo venatorio", ma ha inviato i dati relativi alla lettura dei tesserini solo fino alla stagione 2022/23. Ne consegue che l'espressione del parere favorevole all'inserimento della specie nell'elenco delle specie cacciabili nel corso della stagione 2025/26 resta subordinata al ricevimento dei dati di carniere relativi alle ultime due stagioni venatorie e di informazioni aggiornate sulle attività intraprese per attuare le misure di tutela degli habitat previste dal Piano di gestione"*. Ritenuto che questo aspetto del parere ISPRA non abbia un fondamento biologico, ma attenga ad un profilo meramente burocratico e contingibile, la Regione Marche ha comunque provveduto ad aggiornare il database dei prelievi relativi alla penultima stagione venatoria 2023-2024 e sta predisponendo l'invio di tale file all'ISPRA, contestualmente, con la richiesta di parere all'istituto sui temi sollevati sul calendario venatorio in oggetto e sulla fattispecie. Ciò tuttavia, come prassi di questa Amm.ne regionale, l'invio dei dati di prelievo delle stagioni venatorie pregresse è da sempre differita di una stagione venatoria. Ovvero, sono disponibili i dati e le relative analisi della stagione relativa a due anni precedenti e non a quella immediatamente conclusa (2024-2025). Ciò, in conseguenza del fatto che i tesserini vengono riconsegnati dai cacciatori marchigiani nel mese di marzo e la lunga procedura di lettura ottica dei tesserini venatori -che richiede mesi di lavoro- viene realizzata, da sempre, nell'estate e nell'autunno successivo alla loro riconsegna, da una apposita ditta esterna specializzata in questo lavoro. Di conseguenza, la predisposizione del dataset e le relative analisi possono essere realizzate e terminate dal Settore Politiche Faunistico Venatorie solo l'anno successivo. Va altresì rilevato che la Regione Marche ha già messo a disposizione dell'ISPRA una serie storica di dati di prelievo di ben 7 anni e con questa ultima "in invio" relativa alla stagione venatoria 2023-2024, l'istituto avrà a disposizione un database di ben 8 anni di prelievi di tutte le specie cacciabili. Una serie storica, questa (per altro corredata anche di analisi sull'incidenza dei prelievi realizzati sulle giornate aggiuntive di caccia da appostamento nel bimestre ottobre-novembre), oggettivamente molto ampia e robusta, anche sotto il profilo statistico, che consente di analizzare con grande precisione l'evoluzione dei prelievi venatori su tutte le specie cacciabili nelle ultime 8 stagioni venatorie nelle Marche.

- Le date di inizio e termine della caccia sono rispettivamente successiva e antecedente al periodo di termine della fase riproduttiva e all'inizio della migrazione prenuziale, così come definito per l'Allodola dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)".
- La normativa vigente (art. 18, comma 1) della legge n.157/92) che prevede la apertura dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre.

- **Quaglia** *(Coturnix coturnix),* consentirne il prelievo venatorio:

a) in preapertura unicamente nel giorno **14 settembre 2025** dalle 5:30 alle 12:00 con l'uso del cane, esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme e di trebbiatura), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole e nei terreni lasciati a riposo (EFA), sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicai non da seme, a condizione che non si arrechino danni alle colture.

b) **dal 21 settembre al 30 ottobre 2025**;

c) con carniere giornaliero massimo di 5 quaglie/cacciatore e massimo stagionale pari a 25 quaglie/cacciatore;

per le seguenti motivazioni:

- La data di apertura della caccia al 14 settembre è compatibile con il periodo di termine della fase riproduttiva così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)" considerando per questa specie la sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della fase riproduttiva stessa, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9).
- La data di termine del prelievo al 30 ottobre 2025 è antecedente alla data di inizio della migrazione prenuziale prevista dalla Direttiva 2009/147/CE con particolare riferimento al documento *Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021).
- La caccia alla Quaglia nelle Marche si svolge con i limiti di prelievo proposti dall'ISPRA nella propria "*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42*", ovvero 5 capi al giorno/cacciatore e 25 annuali/cacciatore.

- La specie è classificata "*Near threatened*" in Europa e "*Least concern*" a livello globale, si tratta di definizioni entrambe al di fuori di quelle a rischio.
- La popolazione italiana nidificante di quaglia è giudicata in aumento, sia nel breve, sia nel lungo termine
  https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Coturnix+coturnix&reported_name=

- **Beccaccia** *(Scolopax rusticola),* consentirne il prelievo venatorio **dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026** applicando le seguenti disposizioni particolari:

- Orari di caccia:
  la caccia alla Beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima rispetto agli "ORARI DI CACCIA 2025-2026" indicati nella Tabella 2 dell'ALLEGATO A della presente deliberazione.
- Carniere massimo giornaliero nei mesi di ottobre, novembre e dicembre:
  3 beccacce/cacciatore.
- Carniere massimo giornaliero nel mese di gennaio:
  2 beccacce/cacciatore.
- Carniere massimo stagionale:
  20 beccacce/cacciatore.

La caccia alla Beccaccia viene, sospesa al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni meteo-climatiche:

- mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 72 ore consecutive;
- presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di 72 ore;
- presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre 48 ore.

La sospensione della caccia alla Beccaccia viene attuata secondo la seguente catena operativa e di informazione:

- accertamento e segnalazione tramite il Servizio Agrometeo dell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche) delle condizioni suesposte;
- provvedimento di sospensione della caccia da parte del Dirigente della Struttura competente in materia faunistico-venatoria;
- comunicazione tempestiva della sospensione della caccia per le ragioni sopra indicate da parte del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie alle Amministrazioni provinciali, agli AA.TT.CC., alle Associazioni Venatorie Regionali, alle Polizie provinciali, al comando regionale e alle stazioni provinciali dei Carabinieri Forestali ed agli Organi di informazione e stampa regionali che attivano efficienti meccanismi d'informazione per i cacciatori.
- il Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie 48 ore dopo la cessazione delle condizioni meteo-climatiche avverse che hanno determinato il provvedimento di sospensione della caccia, adotta il provvedimento di riattivazione del prelievo alla specie con le medesime modalità di comunicazione di cui al punto precedente.

Per le seguenti motivazioni:

Il parere del CTFVN ha ammesso la chiusura della caccia alla specie al 31 gennaio 2026 con la raccomandazione dell'applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE, la Regione Marche adempie a questa richiesta, con l'utilizzo dei seguenti dati che dimostrano l'assenza di migrazione prenuziale in gennaio nelle Marche, oltre che in Italia:

- La Beccaccia è oggetto di studio con la metodica della telemetria satellitare e GPS-GSM dal 2009 al 2025, da parte dell'Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-ambientali di Federcaccia con il coordinamento delle Università di Padova (2009-2018) e dell'Università di Milano (2019-2027). Questa ricerca ha lo scopo di conoscere la fenologia invernale e migratoria e le aree di riproduttive delle beccacce svernanti in Italia e ha prodotto una pubblicazione scientifica (Tedeschi *et al*., 2019) e presentazioni a congressi (McKinlay *et al*., 2023, McKinlay *et al*., 2025). Negli anni 2022 e 2023. anche ISPRA ha eseguito un'analoga attività di ricerca i cui risultati sono stati analizzati complessivamente quest'anno ai fini di un poster accettato e in via di presentazione al XXII Congresso Nazionale di Ornitologia 2025, che si terrà a Lecce nel settembre 2025. È importante sottolineare che la telemetria satellitare e GPS-GSM consente di localizzare gli individui marcati con cadenza da giornaliera a ogni tre-quattro giorni; quindi, permette di tracciare con precisione gli spostamenti e di distinguere i movimenti erratici invernali non migratori da quelli di migrazione vera e propria. Questa recente analisi complessiva comprende 101 partenze per la migrazione prenuziale e il risultato mostra che la partenza più precoce è avvenuta il 12 febbraio, mentre la media delle partenze è il 12 marzo.

- Questi dati comprendono anche le beccacce marcate nelle Marche, precisamente nel Parco del Conero, le cui date di partenza sono esposte nella tabella sottostante, tratta dai Rapporti dell'Università di Milano degli anni 2023, 2024 e 2025.

NOME INDIVIDUO	REGIONE DI CATTURA	DATA DI PARTENZA	ULTIMA POSIZIONE
Conero 1	Marche	Fra 12/03/2023 e 29/03/2023	Russia Ovest Urali
Conero 2	Marche	24/02/2023	Ucraina
Conero 3	Marche	05/03/2023	Ucraina
Perla del Conero	Marche	02/03/2024	Russia Ovest Urali
Camerano	Marche	19/03/2025	Russia Est Urali

Dati di proprietà Università di Milano-Fidc-Amici di Scolopax, vietata la riproduzione.

I tracciati migratori delle beccacce marcate nelle Marche sono esposti nella figura sottostante

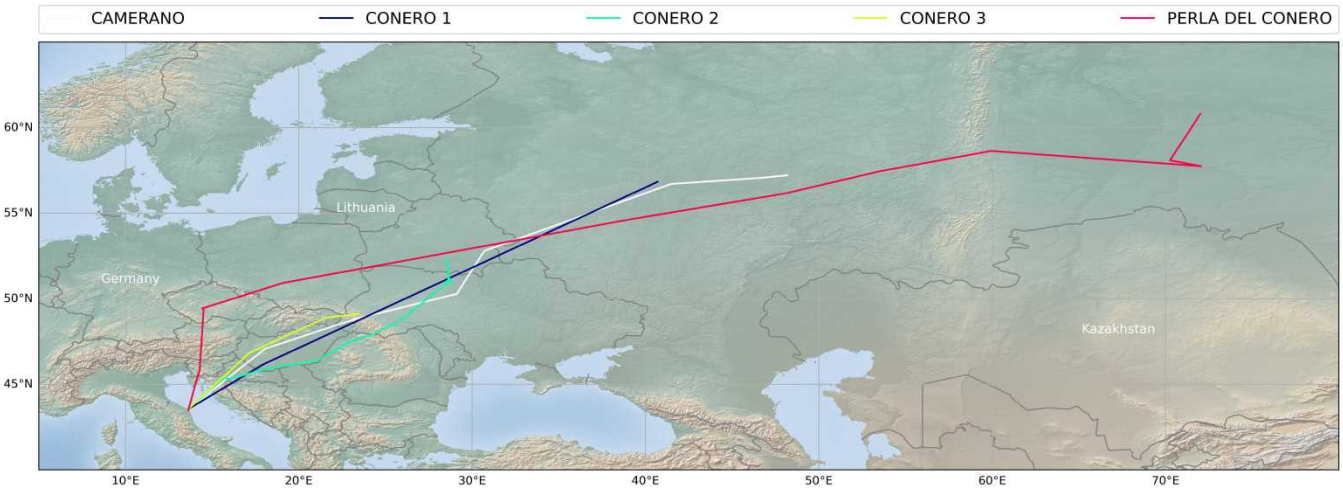

Dati di proprietà Università di Milano-Fidc-Amici di Scolopax, vietata la riproduzione.

– A questi dati specifici per la Regione Marche si aggiungono quelli di regioni confinanti come l'Emilia-Romagna e la Toscana, i cui risultati sono di seguito esposti:

NOME INDIVIDUO	REGIONE DI CATTURA	DATA DI PARTENZA	ULTIMA POSIZIONE
Ravenna	Emilia-Romagna	19/03/2023	Russia Ovest Urali
Riostella	Emilia-Romagna	10/03/2023	Russia Ovest Urali
Gesso 2024	Emilia-Romagna	20/03/2024	Russia Est Urali
Delta 2024	Emilia-Romagna	20/03/2024	Russia Est Urali
Gesso 2025	Emilia-Romagna	02/04/2025	Russia Est Urali
Delta 2025	Emilia-Romagna	16/03/2024	Russia Est Urali
Classe	Emilia-Romagna	22/03/2025	Russia Ovest Urali
Lucy	Emilia-Romagna	24/03/2025	Slovacchia
Turandot	Toscana	27/02/2025	Russia Ovest Urali
Tosca	Toscana	03/03/2025	Russia Ovest Urali
Caterina	Toscana	04/03/2025	Ucraina

Dati di proprietà Università di Milano-Fidc-Amici di Scolopax, vietata la riproduzione.

I tracciati migratori delle beccacce marcate in Emilia-Romagna sono esposti nella figura sottostante

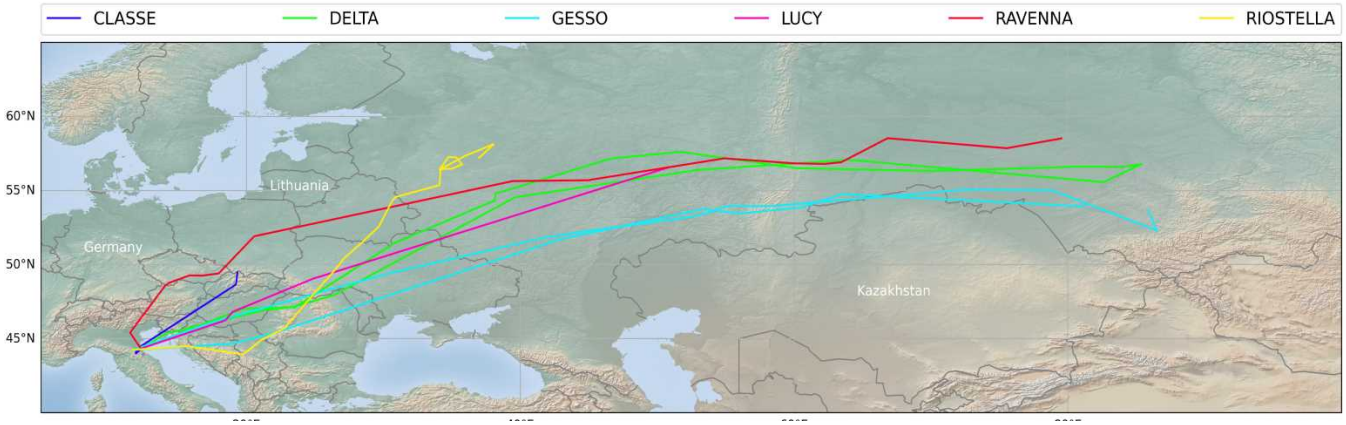

Dati di proprietà Università di Milano-Fidc-Amici di Scolopax, vietata la riproduzione.

- I dati delle beccacce marcate sopra esposti indicano l'assenza di spostamenti migratori in gennaio nelle Marche, in Emilia-Romagna e in Toscana negli anni recenti e indicano l'inizio della migrazione prenuziale a partire dal 24 febbraio.
- Questi risultati sono coerenti anche con quanto ottenuto nel resto d'Italia in cui, come sopra esposto, la partenza più precoce si è verificata il 12 febbraio.
- I risultati di cui sopra confermano quanto emerso nella pubblicazione scientifica: Tedeschi *et al*., 2019 "Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock", Current Zoology.
- Un altro studio italiano recente (Tuti *et al*., 2023), ha rilevato la migrazione prenuziale di beccacce nell'ultima decade di febbraio.
- L'analisi della letteratura tecnico-scientifica consultata, e dei dati di radiotelemetria satellitare più recenti riferiti anche alle Marche, si evince che in gennaio non si verifica alcun movimento migratorio prenuziale.
    - I dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva: "*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile... Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che prevedrebbero una chiusura anticipata al 10 gennaio. In Italia sono soprattutto il protrarsi della stagione venatoria in gennaio (in una fase quindi di maggiore vulnerabilità soprattutto in presenza di condizioni climatiche avverse, che possono determinare fenomeni di concentramento in aree ristrette) e l'abbattimento all'aspetto serale (peraltro vietato per legge), che concorrono a determinare una potenziale minaccia per la conservazione della specie. D'altra parte, in inverno il manifestarsi di ondate di gelo può indurre massicce perdite tra i giovani e il tasso di sopravvivenza dei contingenti è influenzato dalla temperatura e dai livelli delle precipitazioni invernali. A livello italiano si*

dovrebbe contribuire ad una corretta strategia globale di conservazione della specie, con particolare attenzione alle aree di svernamento (fase di vulnerabilità accentuata)".

Stante quanto riportato al punto precedente, le misure più significative che andrebbero adottate per la specie sono:

- l'adozione di uno schema di monitoraggio delle popolazioni standardizzato e sua applicazione in maniera sufficientemente diffusa;
- monitoraggio dei carnieri;
- definizione di un realistico carniere individuale giornaliero e stagionale;
- introduzione di un sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici particolarmente sfavorevoli alla specie (es. nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), che inducano a concentrazioni in aree limitrofe;
- prevenzione degli abbattimenti illegali (caccia all'aspetto);
- verifica dell'adeguatezza dell'attuale rete di aree protette per la conservazione della specie.

– Alla luce di quanto sopra riportato, si rileva che nel mese di gennaio gli elencati fattori ambientali critici per la specie debbano essere affrontati con una corretta strategia globale di conservazione della specie; nel merito la Regione Marche per la stagione venatoria 2025-2026 garantirà continuità alle misure di gestione della specie già introdotte nelle ultime stagioni venatorie, che prevedono:
  - diminuzione del carniere giornaliero consentito per cacciatore, stabilendo n. 3 capi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre e n. 2 capi dal 1 al 31 gennaio, e stabilendo altresì un carniere massimo stagionale di 20 capi per cacciatore;
  - restrizioni per scoraggiare ulteriormente la pratica illegale della posta introducendo limitazioni sugli orari di prelievo della specie (un'ora dopo l'inizio previsto per le altre forme di caccia e un'ora prima del termine previsto per le altre forme di caccia);
  - obbligo di annotare immediatamente il capo abbattuto e/o contrassegnarlo se viene depositato a casa o in macchina;
  - sospensione, durante tutto il periodo di prelievo indicato per la Beccaccia, della caccia a questa specie al verificarsi di una sola delle condizioni meteo-climatiche precedentemente elencate e accertate tramite il Servizio Agrometeo dell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche).
– La Regione Marche ha già trasmesso a ISPRA i dati relativi alla lettura dei tesserini venatori per il settennio 2016-2022 e sta predisponendo l'invio del medesimo report per l'ottennio 2016-2023; nel report è analizzabile anche la serie storica dei prelievi nelle Marche della Beccaccia. La Regione Marche in collaborazione con gli AATTCC regionali è impegnata da due anni in un programma di monitoraggio dei contingenti svernanti in aree campione rappresentative di tutto il territorio regionale. L'ISPRA nel parere reso a questa Amm.ne regionale sulla proposta del calendario venatorio regionale 2024-2025 ha evidenziato che qualora pervenisse una relazione tecnica con gli esiti di tale monitoraggio potrebbe accondiscendere per il 10 gennaio come data di termine dell'attività venatoria sulla Beccaccia.

- **Pavoncella** (*Vanellus vanellus*), non consentito il prelievo venatorio; tuttavia la Regione, con successiva deliberazione, si riserva di consentire il prelievo della specie qualora venga definitivamente approvato il Piano di gestione nazionale della specie (di seguito PGN). L'eventuale prelievo sarà disciplinato nei tempi, nelle modalità e nei carnieri da quanto disposto dallo stesso PGN.

- **Merlo** (*Turdus merula*), consentirne il prelievo venatorio **dal 21 settembre al 31 dicembre 2025**, per le seguenti motivazioni:

- Le date di inizio e termine della caccia sono rispettivamente successiva e antecedente al periodo di termine della fase riproduttiva e all'inizio della migrazione prenuziale, così come definito per il Merlo dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)".
- L'art. 18, comma 1, lett. b), della Legge n.157/92) prevede l'apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre.
- Secondo il documento KC 2021, il periodo riproduttivo del Merlo termina in Italia nella terza decade di agosto. Di conseguenza, l'apertura della caccia il 15 settembre è ampiamente al di fuori del periodo di riproduzione e per questo è in armonia con la direttiva 147/2009/CE e con la Legge n. 157/92. Oltre a tale evidenza, il Merlo è giudicato in favorevole stato di conservazione a tutti i livelli, europeo (*Least concern*), globale (*Least concern*), Unionale (*Secure*), italiano (in aumento nel breve termine e stabile nel lungo). Ne consegue, che la caccia in settembre insiste certamente sulla popolazione nidificante, ma ciò non ha determinato alcun impatto negativo sulla demografia della specie, e la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC).

Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena: premesse.
A seguito della modifica dei dati KC, e del parere favorevole espresso dal CTFVN sulle date di chiusura ai Turdidi, le specie Tordo sassello e Cesena possono avere data di chiusura della stagione il 31 gennaio 2026, con l'applicazione della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, mentre per il Tordo bottaccio sono necessari dati scientifici per discostarsi dal dato KC nazionale, come indicato nel parere del CTFVN.
Di seguito le motivazioni tecniche valutate dalla Regione Marche e che supportano la chiusura della caccia al 31 gennaio per il Tordo bottaccio, in applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE e in conformità al parere del CTFVN. Per il Tordo sassello e la Cesena le stesse motivazioni e dati sostengono la scelta di chiusura della caccia al 31 gennaio.

- **Tordo bottaccio** (*Turdus philomelos)*

  consentirne il prelievo venatorio **dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026** per le seguenti motivazioni:

- La data di termine della caccia al 31 gennaio è fissata in adempimento al parere del CTFVN, che ha ammesso la chiusura della caccia al 31 gennaio con la raccomandazione dell'applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE, la Regione Marche adempie a questa richiesta, con l'utilizzo dei seguenti dati a supporto, che controdeducono quanto affermato da ISPRA nel parere reso sulla bozza di calendario venatorio 2025-26:
  - La specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC).
  - I dati internazionali sulla specie IUCN classificano la specie "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale, con una popolazione in aumento.
  - Su questa specie il KC italiano è fissato nella seconda decade di gennaio, ed è anticipato da 10 a 40 giorni rispetto ai KC degli altri paesi UE mediterranei (Francia, Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia). Tale discrepanza è stata evidenziata dalla Commissione Europea nel testo del documento KC 2021, nella scheda riferita alla specie, in cui, è scritto:"*Si riscontra una mancanza di coerenza soprattutto nelle regioni meridionali e orientali dell'UE. L'inizio della migrazione prematrimoniale è molto più precoce in IT, SK e HU rispetto agli Stati membri vicini. Diversi Stati membri riferiscono che le popolazioni migratorie e residenti si mescolano. Importanti movimenti di svernamento nella regione mediterranea potrebbero spiegare alcune delle incoerenze osservate*". Di fatto, la Commissione suggerisce che il dato italiano sia anticipato perché potrebbero essere stati confusi i movimenti invernali erratici con la migrazione vera e propria.
  - La specie è oggetto di diverse recenti ricerche riguardanti anche il territorio della Regione Marche, alcune pubblicate e altre presentate a convegni, che dimostrano l'inizio della migrazione in febbraio-inizio marzo in varie regioni italiane, incluse le Marche, e mai in gennaio, come di seguito evidenziato:
    - lo studio con telemetria satellitare sul Tordo bottaccio, realizzato da parte dell'Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro-ambientali di Federcaccia e coordinato dall'Università di Milano, è giunto al quarto anno e sono ora

disponibili i dati di tre anni riferiti alle Marche. Lo studio è stato realizzato con dispositivi di tracciamento satellitare miniaturizzati che sono stati applicati sui tordi bottacci nel mese di dicembre in due aree, il Parco del Conero e l'Oasi di San Gaudenzio. Lo studio, che ha ricevuto parere positivo dall'ISPRA per la cattura degli esemplari da monitorare, è stato condotto allo scopo di conoscere la fenologia invernale e migratoria della specie, e i luoghi di riproduzione delle popolazioni che svernano nelle Marche. Questa metodica permette di conoscere con precisione gli spostamenti degli individui marcati e di rilevare l'inizio della migrazione prenuziale, distinguendola dai movimenti erratici. Le date di partenza dei tordi marcati nelle Marche risultanti dai rapporti dell'Università di Milano sono esposte nella tabella sottostante:

NOME INDIVIDUO	REGIONE DI CATTURA E MARCAGGIO	DATA DI PARTENZA PER LA MIGRAZIONE PRENUZIALE	AREALE DELL'ULTIMA TRASMISSIONE
Sirio	Marche	13/03/2023	Russia Ovest Urali
Varano	Marche	28/02/2024	Austria
Camerano	Marche	19/03/2024	Russia Est Urali
Osimo	Marche	13/03/2024	Croazia
Francis	Marche	03/04/2025	Russia Ovest Urali
Fred	Marche	01/04/2025	Russia Ovest Urali
Marilyn	Marche	02/04/2025	Russia Est Urali

Dati di proprietà Università di Milano-Fidc, vietata la riproduzione.

I tracciati migratori dei tordi marcati nelle Marche sono esposti nella figura sottostante (il tordo denominato "Gradina" non ha fornito dati sufficientemente precisi per la determinazione della migrazione prenuziale).

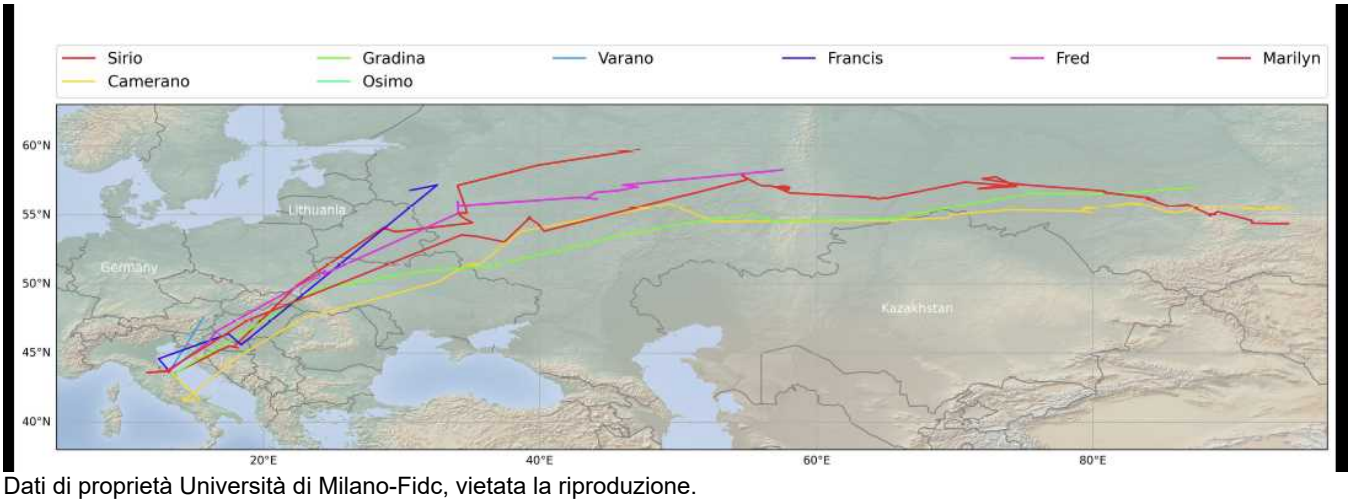

Dati di proprietà Università di Milano-Fidc, vietata la riproduzione.

▪ A questi dati specifici del territorio marchigiano si aggiungono i risultati ottenuti in Sardegna e che concordano con assenza di migrazione in gennaio. Il dato dei soggetti marcati in Sardegna mostra che anche i tordi svernanti al di fuori della regione Marche transitano sulla penisola italiana (e quindi anche nelle Marche) successivamente al mese di gennaio. I dati di partenza sono esposti nella tabella sottostante:

NOME INDIVIDUO	REGIONE DI CATTURA E MARCAGGIO	**DATA DI PARTENZA PER LA MIGRAZIONE PRENUZIALE**	AREALE DELL'ULTIMA TRASMISSIONE
Daniele	Sardegna	16/03/2022	Italia (Siena)
Onifai	Sardegna	14/03/2022	Russia Ovest Urali
Shedir	Sardegna	16/03/2023	Russia Est Urali
Irgoli	Sardegna	Fra 20/02/2023 e 22/03/2023	Ungheria
Redentore	Sardegna	09/03/2024	Croazia
Ortobene	Sardegna	16/03/2024	Bosnia
Oliena	Sardegna	01/04/2024	Russia Ovest Urali
Nugoro	Sardegna	17/03/2024	Russia Ovest Urali
Montalbo	Sardegna	27/04/2024	Russia Est Urali
Bitti	Sardegna	24/03/2024	Bielorussia
Alain	Sardegna	11/02/2025	Russia Ovest Urali
Spencer	Sardegna	31/01/2025	Italia (Grosseto)

Dati di proprietà Università di Milano-Fidc, vietata la riproduzione.

Di seguito si presenta la cartina con gli spostamenti dei tordi marcati in Sardegna, che dimostrano l'attraversamento della penisola italiana e del territorio della regione Marche:

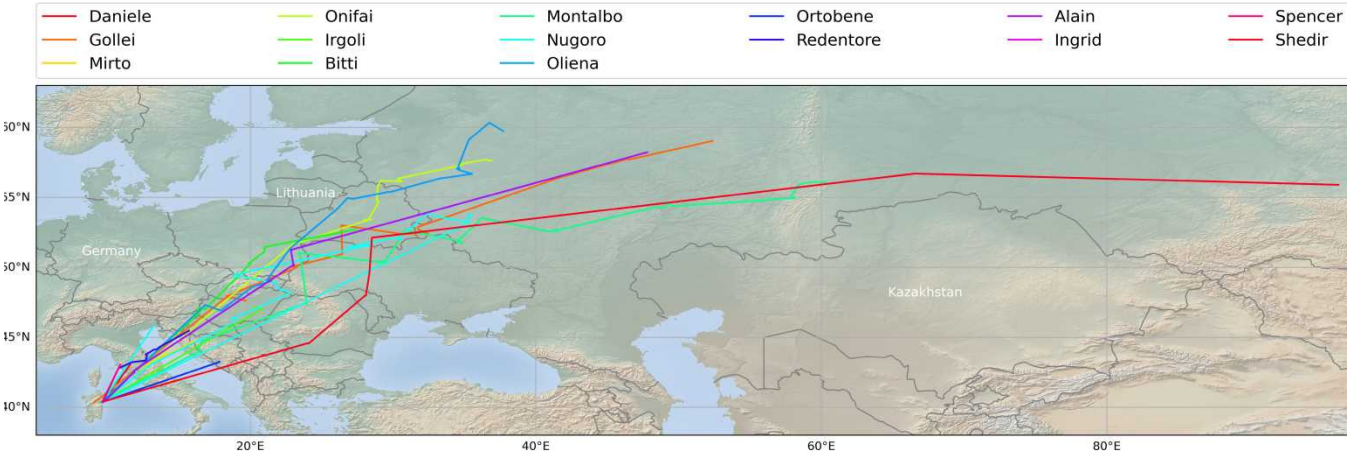

Dati di proprietà Università di Milano-Fidc, vietata la riproduzione.

Questi risultati, in parte presentati al XXI Convegno Nazionale di Ornitologia 2023 (McKinlay, 2023), e nel loro complesso in via di presentazione al XXII Convegno Nazionale di Ornitologia 2025 che si terrà a Lecce nel prossimo settembre (Poster accettato dal Comitato Scientifico), mostrano che per i tordi monitorati non si verificano spostamenti migratori prenuziali nel mese di gennaio, né in territorio della regione Marche, né della Sardegna;

▪ Un altro studio compiuto con la telemetria satellitare sulla stessa specie in Puglia (Tarricone *et al*., 2023, McKinlay, 2023) nel 2022 e 2023, ha mostrato che le partenze per la migrazione prenuziale avvengono dopo la metà di marzo e nessuna avviene in gennaio;

▪ A questi dati si aggiungono altre informazioni di regioni confinanti e italiane che, in generale indicano l'assenza di migrazione prenuziale in gennaio:

- uno studio compiuto nella regione confinante Umbria, con il metodo della telemetria VHF, ha dimostrato che l'abbandono delle zone di svernamento ha inizio nel mese di febbraio e non in gennaio (Tramontana *et al*., 2017);
- Un altro lavoro recentissimo, che ha analizzato gli inanellamenti e le ricatture di tordi bottacci inanellati o ricatturati in Africa settentrionale ha dimostrato l'assenza di movimenti migratori in gennaio (Scebba *et al*., 2024). Questo dato indica che anche i tordi bottacci svernanti in Africa non iniziano la migrazione in gennaio, bensì in febbraio. Per questo motivo anche i soggetti migratori in arrivo dall'Africa settentrionale non interesserebbero il territorio delle Marche in gennaio, ma successivamente, quando la caccia è chiusa.
- Il sito internazionale *Eurobird Portal*, citato dalla Commissione Europea per la redazione dei nuovi KC mostra che, nel quadrante che include la anche la regione Marche e Stati posti a Nord-Est di questa, l'incremento

dell'occupazione delle celle si verifica a partire dalla seconda decade di febbraio, mentre in gennaio il dato è di costanza delle segnalazioni https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURPHI/py2000.

- Uno studio triennale con il metodo della bioacustica, svolto in Liguria negli anni 2021-2022-2023-2024, ha dimostrato che in gennaio non vi sono movimenti migratori notturni che possano indicare un avvio e una progressione della migrazione in gennaio (Sartirana *et al*., 2022, Sartirana *et al*., 2023, Sartirana *et al*., 2024). Questi risultati, che sono coerenti con quelli ottenuti con la telemetria satellitare in Sardegna, non supportano l'ipotesi di una migrazione nell'asse sardo-corso in gennaio, utilizzata per la revisione del dato KC. Questi risultati sono, inoltre, coerenti con quanto presente in letteratura scientifica recente e con i dati KC di tutti i Paesi confinanti o di latitudine simile all'Italia (Scebba *et al*., 2014, De Vita & Biondi, 2014, Scebba & La Gioia, 2015, Scebba & Oliveri del Castillo, 2017, Muscianese *et al*., 2018.
- Come mostrato da vari studi, realizzati con diverse metodiche, la migrazione del Tordo bottaccio avrebbe inizio nelle Marche dalla fine del mese di febbraio in avanti e non in gennaio. Per questo motivo la Regione Marche applica i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE e stabilisce la chiusura della caccia al 31 gennaio 2025, in coerenza con i termini disposti della legge nazionale e in ossequio al parere del CTFVN.

- La data di chiusura della caccia al 31 gennaio 2026, uniformata per il gruppo dei Turdidi (Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena), adempie al paragrafo 2.6 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che prevede di uniformare le date di chiusura per gruppi di specie simili e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Questo approccio consente di prevenire eventuali errori di identificazione durante l'esercizio della caccia su specie *look-alike*.

- Per quanto riguarda la proposta dell'ISPRA in merito ai carnieri stagionali per i Turdidi, si rileva che il Tordo bottaccio è classificato Least concern in Europa e a livello globale. Si tratta di una definizione al di fuori da quelle a rischio, di conseguenza, risultano sufficienti i limiti giornalieri previsti dalla Regione.

- **Tordo sassello** (*Turdus iliacus)*

consentirne il prelievo venatorio **dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026** in base alle seguenti motivazioni:

Come esposto in premessa al capitolo sui Turdidi, il dato KC per il Tordo sassello è stato modificato nel febbraio 2025 spostando l'inizio della migrazione prenuziale dalla seconda alla terza decade di gennaio. Pertanto, oggi la migrazione prenuziale ha inizio secondo il dato KC a partire dagli ultimi dieci giorni di gennaio. Il parere del CTFVN è favorevole per la chiusura al 31 gennaio senza necessità di studi a supporto, poiché il CTFVN considera legittima l'applicazione della decade di sovrapposizione senza alcuno studio a supporto;

ciò, da intendersi come intrinseco alla variabilità di un fenomeno biologico mutevole, come la migrazione degli uccelli selvatici. Tuttavia, si ritiene di esporre di seguito alcuni dati a supporto di tale scelta:

- Uno studio pubblicato sulla migrazione della specie in Italia (Andreotti *et. al.*, 2001), afferma testualmente che:"... *come verificato in altre aree di svernamento europee, l'Italia sembra essere abbandonata nella metà di febbraio, con un picco di movimenti in marzo".* Appare evidente che se esiste un picco di movimenti in marzo, l'abbandono dei quartieri di svernamento a partire dalla metà di febbraio in poi è compatibile con l'inizio della migrazione prenuziale.

- Il sito *Eurobird Portal*, a supporto della Commissione Europea per la redazione dei nuovi KC, evidenzia un inizio di decremento evidente delle presenze nel quadrante che comprende la regione Marche a partire dalla prima decade di febbraio https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURILI/py200.

- Tutti i dati KC dei Paesi confinanti o di latitudine simile all'Italia, collocano in febbraio la decade d'inizio migrazione prenuziale del Tordo sassello.

- A seguito dell'analisi della letteratura disponibile, dei riferimenti riguardanti il territorio marchigiano e del confronto coi dati KC degli altri Paesi UE di latitudine simile alle Marche si motiva anche per il Tordo sassello la chiusura della caccia al 31 gennaio anche in applicazione della decade di sovrapposizione.

- Inoltre, la data di chiusura della caccia al 31 gennaio 2026, uniformata dalla Regione Marche per il gruppo dei Turdidi (Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena), adempie al paragrafo 2.6 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che prevede di uniformare le date di chiusura per gruppi di specie simili e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Questo approccio consente di prevenire possibili errori di identificazione durante l'esercizio della caccia su specie *look-alike*. Infatti, con particolare riferimento alle specie Tordo sassello e Cesena, va precisato che queste sono cacciate prevalentemente nella forma da appostamento con richiami vivi; tale forma di caccia oltre ad esercitare un'azione adescante in modo esclusivo per le specie appartenenti ai richiami vivi utilizzati, consente un agevole riconoscimento degli uccelli nell'area di appostamento, in prossimità della quale gli stessi tendono a posarsi a distanza ravvicinata, escludendo il rischio di *look alike* con altri Turdidi. La "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" nei paragrafi 2.6.11 e 2.6.13 riporta le seguenti indicazioni in merito al rischio di confusione nell'ambito delle specie appartenenti al medesimo gruppo ornitologico: "*Il secondo fattore da prendere in considerazione è dato dalle condizioni in cui viene praticata la caccia. Tali condizioni dipendono da fattori quali la distanza di osservazione. Più un uccello è lontano dal cacciatore più è difficile stabilirne le caratteristiche specifiche (dimensioni, piumaggio ecc.) L'identificazione in volo dipende dal momento in cui gli uccelli sono visibili, che può essere molto breve. Pertanto, il tipo di caccia praticata può influire sul livello di rischio di confusione*"... "*Infine anche la perizia dei cacciatori ha un'influenza determinante e dipende dalla formazione e dall'esperienza acquisite. Tale perizia è messa alla*

prova durante tutta la stagione venatoria ed è importante per distinguere le specie cacciabili dalle specie non cacciabili... Se da un lato i cacciatori non dovrebbero sparare agli uccelli a meno che non siano sicuri della loro identità, dall'altro numerosi cacciatori sono ormai specializzati nella caccia a determinati gruppi di uccelli e solo raramente si cimentano con specie per le quali non possiedono sufficiente esperienza, diventando in questo modo specialisti nell'identificazione delle specie che costituiscono i loro obiettivi preferiti". Oltre ciò, nella Figura 3 della medesima Guida "*Un possibile sistema di classificazione delle specie cacciabili di aspetto simile*" per i Turdidi è riportato, tra i criteri da considerare per la distinzione delle specie, che "*i richiami svolgono spesso una funzione distintiva*". Tali indicazioni della "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" oltre alle considerazioni esposte in principio sulla prevalenza della caccia da appostamento al Tordo sassello e alla Cesena, nonché alla luce della consolidata esperienza, finanche alla specializzazione, dei cacciatori marchigiani nell'esercizio della caccia ai Turididi (oltre 100.000 c.a. capi prelevati annualmente dal 2016), confortano la tesi che nel caso di specie come il Tordo sassello e la Cesena il rischio di confusione con altri Turdidi sia assente o limitato.

- Nel merito della proposta dell'ISPRA sulla fissazione di carnieri stagionali per i Turdidi, si accoglie l'indicazione riportata da ISPRA che suggerisce di *fissare limiti di carnieri stagionali* per le popolazioni *in transito in regione*. In particolare viene indicato il Tordo sassello per garantirne la conservazione. Pertanto si stabilisce di prevedere come carniere massimo stagionale sia per il Tordo sassello che per la Cesena pari a n. 200 individui per ciascuna specie.

– **Cesena** (*Turdus pilaris*), consentirne il prelievo venatorio **dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026** per le seguenti motivazioni:

–Come esposto in premessa al capitolo sui Turdidi, il dato KC per la Cesena è stato modificato nel febbraio 2025, spostando l'inizio della migrazione prenuziale dalla seconda alla terza decade di gennaio. Oggi la migrazione prenuziale ha quindi inizio, secondo il dato KC, a partire dagli ultimi dieci giorni di gennaio. Il parere del CTFVN è favorevole per la chiusura al 31 gennaio senza necessità di studi a supporto, poiché il Comitato interpreta come legittimaml'applicazione della decade di sovrapposizione senza alcuno studio a supporto; ciò, da intendersi come intrinseco alla variabilità di un fenomeno biologico mutevole, come la migrazione degli uccelli selvatici. Tuttavia, si ritiene di esporre di seguito alcuni dati a supporto di tale scelta:

– Uno studio di telemetria satellitare è stato pubblicato nel dicembre 2023 sul *Journal of Ornithology* e ha mostrato movimenti di migrazione prenuziale della specie in marzo, con anticipi in febbraio (McKinlay *et al*., 2023). Questo risultato è coerente con i dati KC dei Paesi confinanti o di latitudine simile.

– Il sito internazionale *EuroBird Portal* conferma che nel quadrante europeo che include la regione Marche la diminuzione delle presenze ha inizio a febbraio

inoltrato, mentre in gennaio si osserva una costanza delle celle occupate https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURPIL/py2000.

- La data di chiusura della caccia al 31 gennaio 2026, uniformata per il gruppo dei Turdidi (Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena), adempie al paragrafo 2.6 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che prevede di uniformare le date di chiusura per gruppi di specie simili e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Questo approccio consente di prevenire possibili errori di identificazione durante l'esercizio della caccia su specie *look-alike*. Infatti, con particolare riferimento alle specie Tordo sassello e Cesena, va precisato che queste sono cacciate prevalentemente nella forma da appostamento con richiami vivi; tale forma di caccia oltre ad esercitare un'azione adescante in modo esclusivo per le specie appartenenti ai richiami vivi utilizzati, consente un agevole riconoscimento degli uccelli nell'area di appostamento, in prossimità della quale gli stessi tendono a posarsi a distanza ravvicinata, escludendo il rischio di *look alike* con altri Turdidi. La "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" nei paragrafi 2.6.11 e 2.6.13 riporta le seguenti indicazioni in merito al rischio di confusione nell'ambito delle specie appartenenti al medesimo gruppo ornitologico: "*Il secondo fattore da prendere in considerazione è dato dalle condizioni in cui viene praticata la caccia. Tali condizioni dipendono da fattori quali la distanza di osservazione. Più un uccello è lontano dal cacciatore più è difficile stabilirne le caratteristiche specifiche (dimensioni, piumaggio ecc.) L'identificazione in volo dipende dal momento in cui gli uccelli sono visibili, che può essere molto breve. Pertanto, il tipo di caccia praticata può influire sul livello di rischio di confusione*"... "*Infine anche la perizia dei cacciatori ha un'influenza determinante e dipende dalla formazione e dall'esperienza acquisite. Tale perizia è messa alla prova durante tutta la stagione venatoria ed è importante per distinguere le specie cacciabili dalle specie non cacciabili... Se da un lato i cacciatori non dovrebbero sparare agli uccelli a meno che non siano sicuri della loro identità, dall'altro numerosi cacciatori sono ormai specializzati nella caccia a determinati gruppi di uccelli e solo raramente si cimentano con specie per le quali non possiedono sufficiente esperienza, diventando in questo modo specialisti nell'identificazione delle specie che costituiscono i loro obiettivi preferiti*". Oltre ciò, nella Figura 3 della medesima Guida "*Un possibile sistema di classificazione delle specie cacciabili di aspetto simile*" per i Turdidi è riportato, tra i criteri da considerare per la distinzione delle specie, che "*i richiami svolgono spesso una funzione distintiva*". Tali indicazioni della "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" oltre alle considerazioni esposte in principio sulla prevalenza della caccia da appostamento al Tordo sassello e alla Cesena, nonché alla luce della consolidata esperienza, finanche specializzazione, dei cacciatori marchigiani nell'esercizio della caccia ai Turdidi (oltre 100.000 c.a. capi prelevati annualmente dal 2016), confortano la tesi che nel caso di specie come il Tordo sassello e la Cesena il rischio di confusione con altri Turdidi sia limitato o assente.

- Nel merito della proposta dell'ISPRA di fissare i carnieri stagionali per i Turdidi, si accoglie l'indicazione riportata da ISPRA che suggerisce di *fissare limiti di carnieri stagionali* per le popolazioni *in transito in regione*. Pertanto, si stabilisce di prevedere come carniere massimo stagionale sia per il Tordo sassello che per la Cesena pari a n. 200 individui per ciascuna specie.

Mammiferi

- **Lepre** *(Lepus europaeus),* consentirne il prelievo venatorio **dal 21 settembre al 30 novembre 2025** solo nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica; nelle A.A.F.F.V.V., dove la Lepre è cacciabile su specifici piani di prelievo annuali, la stagione venatoria termina il 7 dicembre, in base alle seguenti considerazioni:
- l'art. 18, comma 1), della Legge n.157/92 consente l'apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;
- l'inizio del prelievo alle tre specie classiche di selvaggina stanziale (Lepre, Fagiano, Starna), consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie; nel mese di settembre sono previste solo sette giornate fisse di prelievo;
- si ritiene che la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo abbia uno scarsissimo impatto sulla dinamica di popolazione. La Lepre è specie che presenta un lungo periodo dei parti: da inizio gennaio ad agosto-settembre e sporadicamente in ottobre e novembre (con l'autunno gli individui entrano in una diapausa riproduttiva, tuttavia, i primi accoppiamenti avvengono già ai primi di dicembre, considerata una gestazione di 41,5 giorni). Stando ai risultati del lavoro scientifico più recente realizzato in Italia, nella confinante Emilia-Romagna (Freschi *et al*., 2024), la parte finale del periodo dei parti varia a seconda dei territori e tende ad anticipare in relazione all'altitudine e al tipo di clima. In presenza di territori con un clima di tipo continentale (valore dell'indice di Kerner Oceanity Index (ki) < 10) il termine della stagione avviene entro agosto, mentre con un clima di tipo oceanico (k1 > 10) le ultime nascite sono state documentate anche in settembre. Su questa dinamica influiscono anche altri fattori, come le caratteristiche dell'habitat, più o meno idoneo, le condizioni fisiche e di salute delle femmine, etc. Si tratta comunque di una coda riproduttiva, che in certi territori coinvolge pochi esemplari e con pochi nati per parto, quindi con scarsissimo impatto pratico sulla dinamica di popolazione. La presenza di una coda riproduttiva nel bimestre agosto-settembre è trascurabile poiché tali nascite, non solo sono numericamente esigue, ma difficilmente questi leprotti sopravvivono sino alla stagione venatoria e raramente giungono sino alla stagione invernale (come si può riscontrare anche nel momento delle catture per fini di ripopolamento).

  D'altra parte, è noto che la Lepre caratterizza il proprio ciclo biologico secondo una strategia riproduttiva fondata su un'elevata fertilità (De Marinis *et. al*., 2007) poiché la sopravvivenza dei leprotti è mediamente bassa (si veda la tabella sottostante e le

percentuali stimate di sopravvivenza dei leprotti nei diversi lavori di referenza scientifica indicati).

Reference	Estimated leveret survival	Method for survival estimation	Country
Abildgård et al. 1972	56% (♂)/44% (♀)	Capture–mark–recapture models No mammalian predators at the study site	Denmark
Marboutin and Peroux 1995	47% (♂)/24% (♀)	Capture–mark–recapture models	France
Pépin 1989	25–50%	Embryo counts combined with hunting bag statistics	France
Hansen 1992	19–31%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	Denmark
Pielowski 1981	23%	Captures	Poland
Marboutin et al. 2003	14–29%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	France
Frylestam 1980	16–27%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	Sweden
Wasilewski 1991	6.2–14.4%	Age distribution in hunting bag	Poland
Möller 1977	5–33%	Embryo counts combined with hunting bag statistics	Germany

Tabella 1. Tassi di sopravvivenza giovanile durante l'intera stagione riproduttiva come riportato in letteratura (Karp & Gehr, 2020).

- Questo determina anche che più tempo trascorre dai mesi di picco della riproduzione (marzo-giugno), meno lepri giovani sopravvivono e arrivano sino alla stagione venatoria. Paradossalmente, un'apertura ritardata della caccia al 1° ottobre determina un minor carniere di lepri, rispetto ad un'apertura alla terza domenica di settembre. Allo stesso tempo, una caccia protratta nella stagione agirebbe inevitabilmente su lepri che già hanno superato la forte selezione naturale nell'anno di nascita. Risulta quindi preferibile non posticipare l'apertura della caccia e, come scelto da molto tempo dalla Regione Marche, anticipare la chiusura della caccia di un mese circa rispetto al 31 dicembre, come per altro previsto dall'art. 18 della legge 157/92;
- il prelievo è consentito in tre giornate fisse (mercoledì, sabato e domenica) ed è limitato ad 1 capo/cacciatore per giornata ed un massimo di 8 capi/cacciatore per l'intera stagione venatoria; valori, questi, che tengono conto dei dati che annualmente gli AATTCC ricavano con l'esame dei tesserini venatori contenenti gli abbattimenti e che trasmettono alla Struttura regionale competente (il limite massimo di 8 capi/cacciatore per l'intera stagione venatoria non si applica alle aziende faunistico venatorie poiché la Lepre è prelevata secondo dei piani di prelievo annuali);
- un'ampia presenza ed una distribuzione capillare della specie su tutto il territorio regionale di istituti faunistici protetti garantisce un livello soddisfacente di conservazione della specie; condizioni queste, riconducibili a locali popolamenti di origine selvatica, non essendo consentito nelle Marche il ripopolamento della Lepre con soggetti adulti allevati o acquistati.
- sulla base di quanto sopra indicato, considerato che la gestione della Lepre negli istituti faunistici protetti e nel territorio di gestione programmata della caccia è delegata agli AA.TT.CC., al fine di poter attuare in modo efficace i programmi dagli stessi definiti, questi potranno chiedere la chiusura anticipata della caccia alla Lepre che verrà adottata con successivo atto dirigenziale;
- il parere favorevole espresso dal CTFVN conforta la proposta della Regione Marche.

- **Coniglio selvatico** *(Oryctolagus cuniculus)*

consentirne il prelievo venatorio **dal 21 settembre 2025 al 30 novembre 2025**, considerando:

- che l'art. 18, comma 1), della Legge n.157/92) consente l'apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre della normativa vigente (ex art. 18, comma 1) della legge n. 157/92;
- che trattandosi di specie para-autoctona è necessario limitare l'espansione della specie nelle Marche, inoltre, le stesse indicazioni della RedList IUCN, per le aree dove la specie è stata introdotta, raccomandano che l'eradicazione di questa specie dai territori di colonizzazione è un'azione prioritaria per la conservazione.
- della opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale;
- il parere favorevole espresso dal CTFVN che conforta la proposta della Regione Marche.

- **Volpe** *(Vulpes vulpes)*

consentirne il prelievo venatorio **dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026**, nelle seguenti forme:

- prelievo in forma vagante o da appostamento da parte del singolo cacciatore;
- caccia in squadre organizzate, costituite da un massimo di 12 cacciatori, con l'ausilio di un massimo di n. 6 cani da seguita;
- prelievo con arma a canna rigata dotata di ottica di mira.

Ciò in considerazione:

- dell'art. 18, comma 1) della legge n.157/92 che consente la caccia alla Volpe dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- della opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale;
- che l'ISPRA, nel parere reso, suggerisce le tecniche di prelievo che vengono sostanzialmente recepite nelle forme sopra indicate;
- del parere favorevole espresso dal CTFVN che conforta la proposta della Regione Marche.

- **Cinghiale** *(Sus scrofa)*

Ai sensi della L.R. 7/95 e del Reg. Reg.le n. 3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.
Il prelievo venatorio del Cinghiale nella stagione venatoria 2025-2026, nella forma della braccata, girata, individuale e occasionale, è consentito nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, secondo il seguente calendario:

- **dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026**.

Il prelievo in forma selettiva del Cinghiale viene disciplinato dallo specifico calendario 2025/2026 sulla base delle disposizioni previste dall'art. 11-quaterdecies comma 5 della L. 248/2005.

Considerazioni di sintesi

Si ritiene con l'attuale proposta di deliberazione di aver conciliato gli obiettivi primari di tutela della fauna selvatica e di conservazione della biodiversità con le diverse e articolate esigenze dei portatori di interesse che a vario titolo interagiscono nella gestione dell'attività venatoria, comprese le rappresentanze del mondo agricolo e ambientale, organicamente presenti nei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.

Da ultimo si precisa che per quanto attiene la mobilità del cacciatore ed alle forme di caccia si deve fare riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa regionale. Al fine di evitare un'eccessiva e non programmata presenza di cacciatori sul territorio marchigiano, fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna, si ritiene dover proporre che ai cacciatori non residenti nelle Marche il prelievo venatorio sia consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 21 settembre 2025.

In merito alle altre considerazioni e orientamenti rappresentati dall'ISPRA nel parere reso a questa Amm.ne regionale sulla proposta di calendario venatorio delle Marche 2025-2026, si rappresentano le ulteriori valutazioni e le controdeduzioni che seguono.

Giornate di caccia aggiuntive nel periodo 1 ottobre - 30 novembre 2025

Trattasi della concessione di due giornate aggiuntive nei mesi di ottobre-novembre, ovvero, nel periodo compreso dal 1 ottobre al 30 novembre 2025, nella sola forma di caccia da appostamento. Nel caso in questione l'ISPRA dichiara nel proprio parere sulla proposta di calendario venatorio regionale 2025-2026 di avere ricevuto dalla Regione Marche "*informazioni relative al prelievo sulle specie migratrici nelle sole giornate aggiuntive nella stagione venatoria 2022/23"* e che nelle more di ricevere più aggiornate informazioni *"si ritiene accettabile prevedere una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento nei mesi di ottobre e novembre 2025 per i turdidi".* ISPRA ritiene che una *"Particolare attenzione va prestata soprattutto nel caso del tordo sassello, considerato in cattivo stato di conservazione e quindi per la responsabilità che i Paesi europei hanno di garantirne la conservazione".*

Pertanto, ISPRA propone una sola giornata, anziché due, solo per i Turdidi, mentre ritiene che "*Per gli uccelli acquatici, invece, tenuto conto che la pressione venatoria è risultata in generale più moderata e che si osservano minori variazioni nel totale degli abbattimenti e nell'incidenza delle giornate aggiuntive, si ritiene accettabile consentire due giornate aggiuntive di caccia da appostamento nei mesi di ottobre e novembre 2025*".

Nel merito deve essere precisato quanto segue.

Il parere dell'ISPRA sulla proposta di calendario venatorio regionale 2025-2026 riprende sul tema in oggetto il medesimo parere espresso per le proposte di calendario venatorio regionale 2023-2024 e 2024-2025. Ciò tuttavia, la Regione Marche, in considerazione delle

osservazioni dell'ISPRA sulle giornate aggiuntive di caccia rese nei pareri per le due stagioni venatorie precedenti aveva trasmesso all'istituto due relazioni tecniche dettagliate sull'analisi dell'entità dei prelievi realizzati sull'avifauna migratrice nelle giornate aggiuntive di caccia da appostamento nel bimestre ottobre-novembre relativamente al quinquennio compreso tra le stagioni venatorie 2018-2019 e 2021-2022. Nel 2024 l'ISPRA con nota prot. n. 720869 del 10/06/2024 aveva confermato quanto espresso con analoga mota nel 2023, ovvero: "*Sulla base di tale relazione e dell'integrazione presentata con la citata nota prot. n. 0558495, si ritiene di poter confermare il parere prot. n. 51539 espresso in data 28/09/2023, con il quale si era avallata la concessione delle due giornate aggiuntive per la caccia da appostamento all'avifauna migratrice*".

Le relazioni inviate nel 2023 e nel 2024 avevano, infatti, mostrato come "*... l'impatto delle giornate aggiuntive rispetto al totale degli abbattimenti risulta non elevato e inferiore, in percentuale, al 10% per tutte le 16 specie nel quadriennio preso in esame (media 4%)*".

La Regione Marche a completamento delle informazioni rese attraverso l'invio del "Report dei prelievi venatori nelle Marche_settennio 2016-2022" relative ai dati aggregati dei carnieri annuali ricavati dai tesserini venatori regionali (*sensu* Direttiva Uccelli 2009/147/CE, Decreto 6 novembre 2012 dei Ministeri dell'Ambiente e delle Politiche Agricole) e nell'ottica di un'estensione di tale tipo di analisi a un numero maggiore di stagioni venatorie per ottenere informazioni ancora più robuste, sta predisponendo l'invio, sia dell'aggiornamento del "Report dei prelievi venatori nelle Marche_ottennio 2016-2023", sia di una nuova relazione di dettaglio **sull'entità dei prelievi realizzati sull'avifauna migratrice nelle giornate aggiuntive di caccia da appostamento nel bimestre ottobre-novembre, aggiornata al sessennio compreso tra le stagioni venatorie 2018-2019 e 2023-2024.**

Detta relazione, come quelle precedenti, prende in esame l'entità del prelievo nelle giornate aggiuntive su 16 specie di avifauna migratrice "tradizionalmente" oggetto di caccia da appostamento (fisso o temporaneo) nelle Marche tra ottobre e novembre, con comportamento gregario e verso le quali anche l'uso dei richiami consentiti dalla L.N. 157/92 (Art. 21 comma 1, lett. p, q, r) esercita una funzione attrattiva quali: Anatidi, Turdidi, Colombaccio, Allodola, Folaga e Combattente.

Dall'analisi dei dati dell'ultima relazione aggiornata al sessennio compreso tra le stagioni venatorie 2018-2019 e 2023-2024, scaturiscono le seguenti evidenze:

- L'incidenza media dei prelievi nelle giornate aggiuntive di caccia da appostamento in rapporto al bimestre ottobre-novembre appare, nel sessennio analizzato e per tutte le specie considerate, di **modesta entità** (*Fig. 21*), con valori superiori al 10% solo per 3 specie:
  - 11% Cesena;
  - 13% Colombaccio;
  - 11% Combattente;
- La media complessiva di tale variabile nel sessennio per tutte le 16 specie considerate è del 9%, ovvero pari a +2% di incidenza del prelievo nelle giornate aggiuntive rispetto al quinquennio precedente.
- I valori di incidenza dei prelievi nelle giornate aggiuntive di caccia da appostamento risultano ancora **molto esigui** se rapportati all'entità complessiva dei prelievi

realizzati nell'intera stagione venatoria. La *Fig. 22* evidenzia come questa incidenza percentuale si attesti tra valori compresi tra 1% e 7% per tutte le 16 specie nel sessennio preso in esame (**media 4%**).

- La *Fig. 23* evidenzia invece l'**assenza generale di una correlazione diretta** tra l'entità dei prelievi complessivi nel bimestre ottobre-novembre (giornate fisse + aggiuntive) e l'incidenza percentuale dei prelievi nelle sole giornate aggiuntive del medesimo bimestre. Questo è altresì rilevabile da un confronto delle medesime percentuali rilevate per ogni specie in ciascuna delle 6 stagioni venatorie considerate, così come ricavabile nelle tabelle analitiche dei risultati allegati alla relazione in invio all'ISPRA. Questa assenza di correlazione diretta tra le due variabili appare relativamente meno forte solamente per il Colombaccio. Specie questa che, più di altre nelle Marche, è oggetto di prelievo prevalente in appostamenti fissi da parte di cacciatori specializzati che, presumibilmente, attingono in maggior misura di altri cacciatori alle giornate aggiuntive.
- L'incidenza del prelievo nelle giornate aggiuntive parrebbe ancora collegata prevalentemente a **fenomeni estemporanei e non prevedibili** di entità dei flussi migratori delle singole specie nel bimestre ottobre-novembre e non tanto alla possibilità di incrementare l'esercizio venatorio attraverso la fruizione delle due giornate aggiuntive di caccia da appostamento.
- I modesti valori complessivi di incidenza del prelievo delle giornate aggiuntive rispetto ai prelievi totali nella stagione venatoria possono essere ricondotti anche all'usuale prassi venatoria realizzata sulla maggioranza delle specie considerate che vengono prelevate, più che nelle giornate aggiuntive di caccia da appostamento, **in altri periodi e tramite altre forme di caccia** (preaperture al Colombaccio e agli Anatidi, cacce vaganti ai Turdidi, ecc).

In conclusione, i dati analizzati dalla Regione Marche in una serie storica ancora più ampia e ormai statisticamente significativa, confermano come il prelievo nelle giornate di caccia aggiuntive da appostamento possa essere ritenuto sostanzialmente marginale rispetto al complesso dei prelievi nella stagione venatoria; ciò, anche per quanto riguarda i Turdidi per i quali l'incidenza delle giornate aggiuntive si attesta, in media nel sessennio considerato, tra il 9% e l'11% in relazione al bimestre ottobre-novembre e tra il 4% e il 7% in correlazione ai prelievi totali della stagione venatoria. Avendo l'ISPRA già espresso parere favorevole all'effettuazione di due giornate di caccia a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre sui dati pregressi, sia nel 2023, sia nel 2024, è da ritenersi ancora sostenibile la realizzazione di due giornate aggiuntive di caccia nel bimestre ottobre-novembre anche nella stagione venatoria 2025-2026.

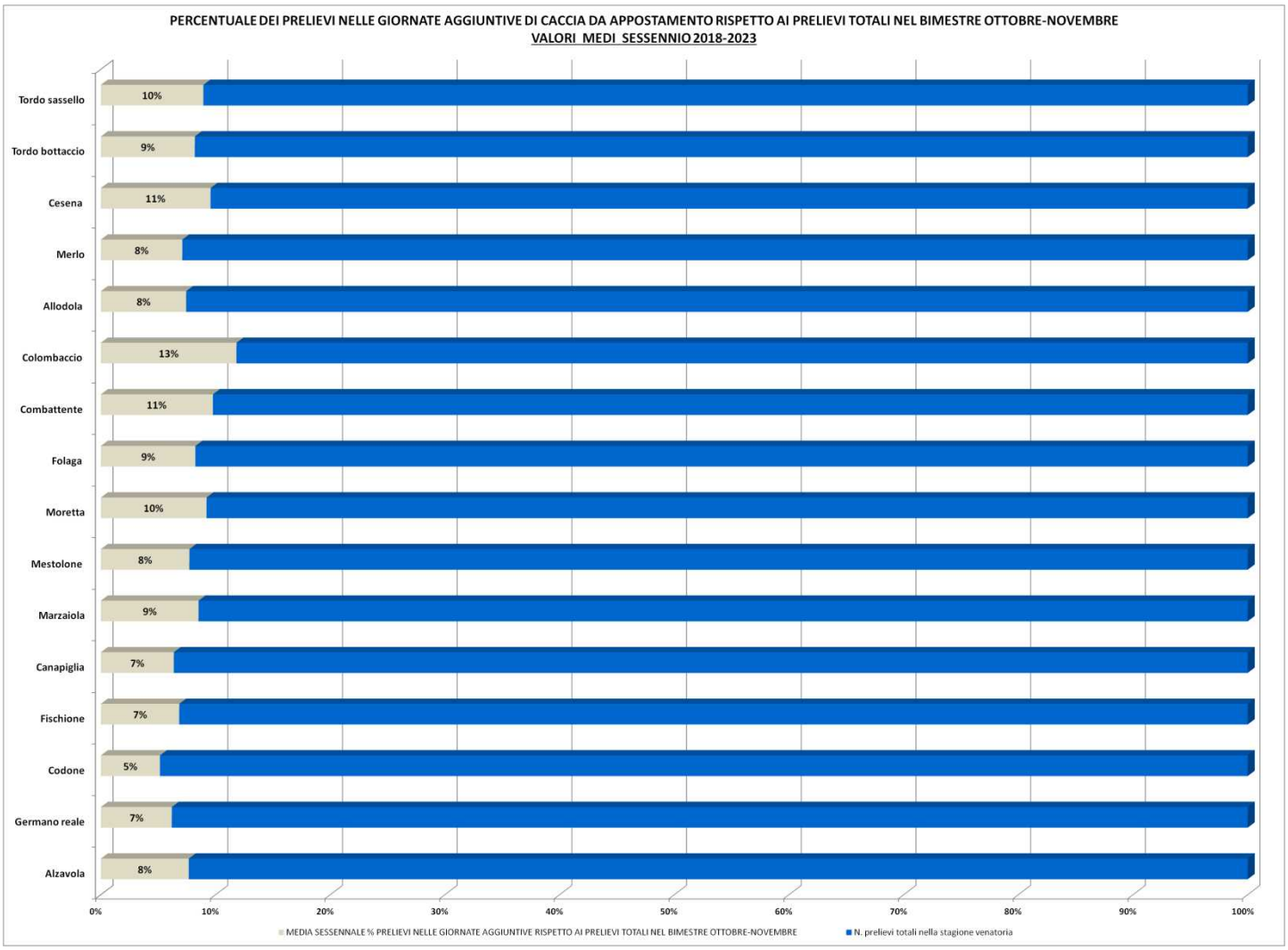

Fig. 21 - Percentuale dei prelievi nelle giornate aggiuntive di caccia da appostamento rispetto ai prelievi totali nel bimestre ottobre-novembre_valori medi sessennio 2018-2023

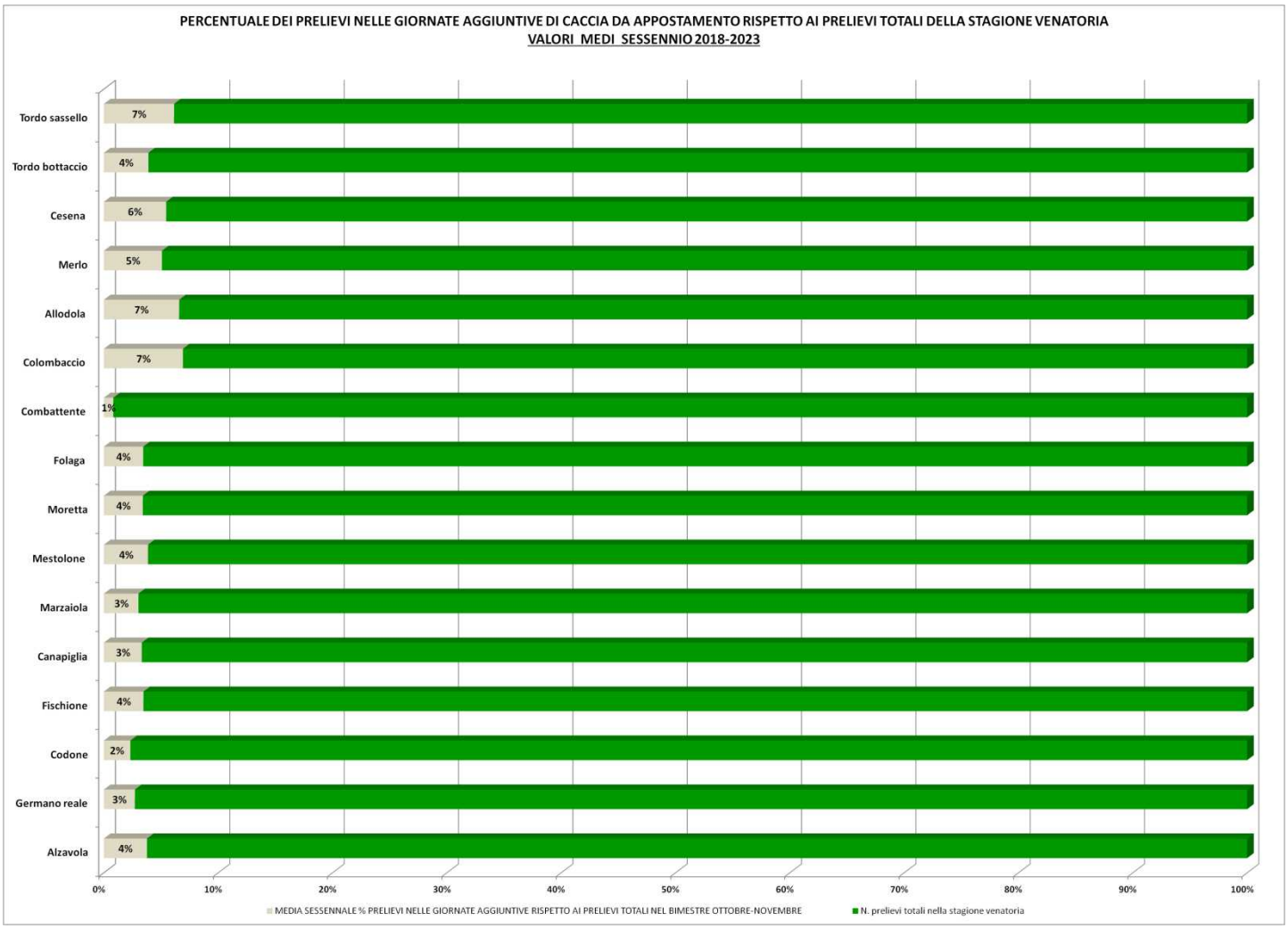

Fig. 22 - Percentuale dei prelievi nelle giornate aggiuntive di caccia da appostamento rispetto ai prelievi totali della stagione venatoria_valori medi sessennio 2018-2023

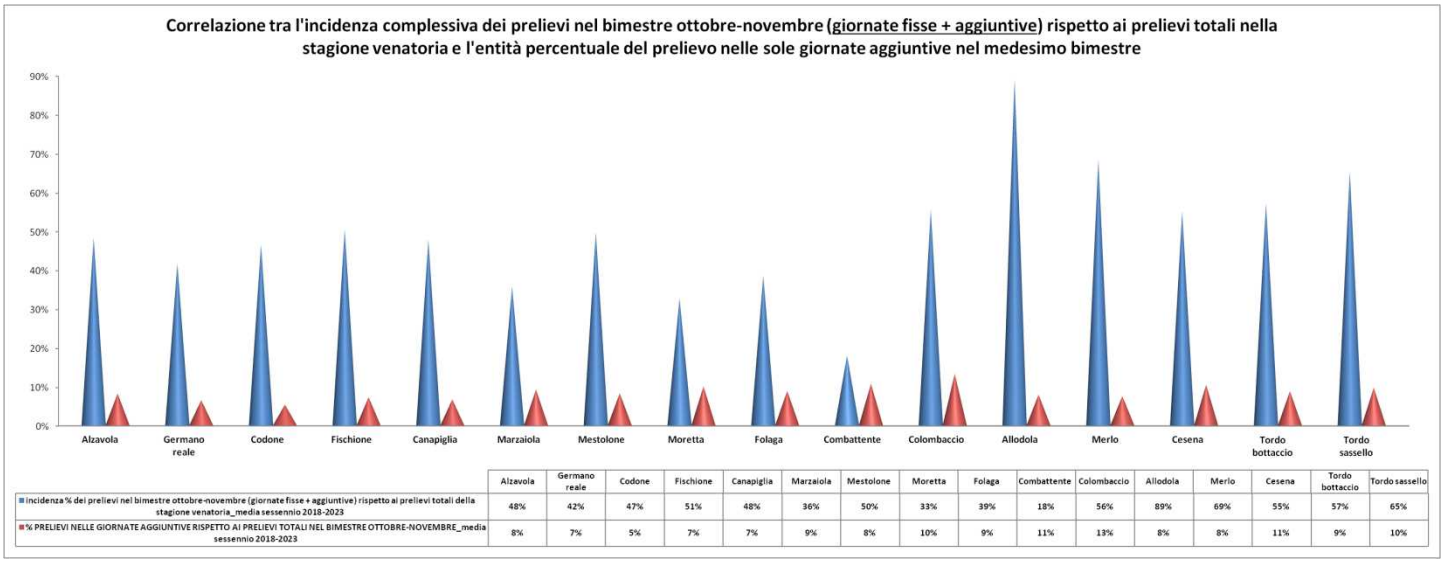

	Alzavola	Germano reale	Codone	Fischione	Canapiglia	Marzaiola	Mestolone	Moretta	Folaga	Combattente	Colombaccio	Allodola	Merlo	Cesena	Tordo bottaccio	Tordo sassello
incidenza % dei prelievi nel bimestre ottobre-novembre (giornate fisse + aggiuntive) rispetto ai prelievi totali della stagione venatoria_media sessennio 2018-2023	48%	42%	47%	51%	48%	36%	50%	33%	39%	18%	56%	89%	69%	55%	57%	65%
% PRELIEVI NELLE GIORNATE AGGIUNTIVE RISPETTO AI PRELIEVI TOTALI NEL BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE_media sessennio 2018-2023	8%	7%	5%	7%	7%	9%	8%	10%	9%	11%	13%	8%	8%	11%	9%	10%

Fig. 23 - Correlazione tra l'incidenza complessiva dei prelievi nel bimestre ottobre novembre (giornate fisse + aggiuntive) rispetto ai prelievi totali nella stagione venatoria e l'entità percentuale del prelievo nelle sole giornate aggiuntive nel medesimo bimestre (media sessennio 2018-2023)

Carnieri massimi consentiti

Si accoglie l'indicazione riportata da ISPRA che suggerisce di *fissare limiti di carnieri stagionali* per le popolazioni *in transito in regione*, in particolare, per il Tordo sassello per garantirne la conservazione. Pertanto si stabilisce di prevedere come carniere massimo stagionale sia per il Tordo sassello che per la Cesena pari a n. 200 individui per ciascuna specie.

Valichi montani

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21, comma 3 della Legge n. 157/92 la Regione Marche ha disposto, già a partire dalla stagione venatoria 2021-2022, il divieto di esercizio venatorio per una distanza di 1.000 metri dagli stessi sui seguenti valichi interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna:

- **Bocca Trabaria.**
- **Passo Carosina.**
- **Fossato di Vico.**

La cartografia in scala 1:25.000 che individua i suddetti valichi e l'area posta in divieto di esercizio venatorio è presentata nell'Allegato C della presente deliberazione così come segnalata tramite tabellazione realizzata dagli A.A.T.T.C.C. interessati.
Rispetto ai valichi montani ISPRA riporta nel parere: *"... nelle more di realizzare uno studio che stabilisca quali siano le principali direttrici di migrazione degli uccelli che transitano in regione e, conseguentemente i valichi da proteggere, sarebbe necessario interdire il prelievo venatorio in altri contesti interessati dalla presenza di appostamenti di caccia situati in prossimità di valichi montani, come ad esempio il valico dei Prati di Gagliole (MC). Inoltre, per il principio di precauzione si dovrebbero tutelare tutti i valichi montani ubicati all'interno o nelle vicinanze dei siti della Rete Natura 2000 nelle cui schede è indicata la presenza di uccelli migratori*".

Nel merito, la Regione Marche nella consapevolezza dell'importanza dei valichi per la tutela dell'avifauna migratoria ha già avviato da 3 anni una ricerca per indagare i flussi migratori in coincidenza di n. 4 valichi, ulteriori ai n. 3 già preclusi alla caccia.
Tale studio si concluderà il prossimo anno con dati che potranno determinare l'opportunità di porre in protezione ulteriori aree montane. Nel citato Allegato tecnico al parere del ISPRA si suggerisce di interdire alla caccia i valichi nelle cui prossimità insistono appostamenti di caccia. Non si condivide tale approccio che non può fondarsi ancora su riscontri e dati oggettivi, posto che con la DGR 975/2020, in applicazione alle indicazioni del Piano Faunistico Venatorio Regionale e parere motivato di VAS ai sensi del D.lgs. 152/2006, art. 15 e parere per la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997, art. 5 riportato con il Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'aria e Protezione naturalistica n. 242 del 13 dicembre 2019, sono già stati stabiliti i criteri per il per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio venatorio da appostamento fisso. In tale atto è stato previsto il contingentamento numerico degli appostamenti nelle aree sensibili nonché limitazioni in coincidenza di alcune aree della Rete Natura 2000 nel rispetto delle prescrizioni della procedura di Valutazione di Incidenza a cui è stato sottoposto il Piano Faunistico Venatorio. Inoltre, come conseguenza della Procedura d'infrazione 2015/2163 e della nota

dalla Commissione Europea C(2019)537 del 25 gennaio 2019 nei confronti dell'Italia e di conseguenza delle Regioni, con cui è stata avviato una messa in mora complementare, ex art. 258 del TFUE, sia i formulari standard, sia i piani di gestione dei siti e le misure specifiche di conservazione dei siti Natura 2000 dovranno essere modificati (anche nelle Marche), nel senso di escludere le misure di tutela degli uccelli nei SIC/ZSC (e viceversa per le specie diverse dagli uccelli nelle ZPS), salvo i casi in cui tutte le tipologie di siti siano contestuali. Pertanto, non è possibile stabilire (come proposto da ISPRA) delle misure limitative a tutela degli uccelli nei SIC/ZSC, istituiti ai fini della Direttiva Habitat 92/43/CE, in quanto strettamente codificate dalla normativa della Rete Natura 2000. È peraltro evidente che i siti individuati nelle Marche, se realmente importanti per la tutela degli uccelli, contemplano già nei formulari standard, nei piani di gestione e nelle misure specifiche di conservazione le limitazioni necessarie alla loro tutela.

Ambiti territoriali di caccia e mobilità dei cacciatori

Nel parere fornito al calendario venatorio ISPRA non condivide la scelta effettuata dalla Regione di consentire la mobilità dei cacciatori in ambito regionale per l'esercizio della caccia alla migratoria. Si evidenzia che tale scelta non è "negoziata" nell'ambito della proposta di Calendario Venatorio ma deriva da quanto previsto all'art. 15 comma 7 della L.R. 7/95 che prevede: *Ogni cacciatore residente nella regione ha diritto di accesso gratuito per la caccia a tutte le specie consentite, escluse cinghiale, lepre, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, cervidi e bovidi, in tutti gli ATC istituiti nella regione previo il pagamento di una quota ad un ATC*.

Periodo di addestramento ed allenamento cani

La proposta di calendario venatorio stabilisce che l'allenamento dei cani da caccia venga svolto, nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione in un A.T.C.
L'impatto dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nel mese di agosto, sulle popolazioni di fauna presenti sul territorio, è da valutare anche in relazione agli effetti che la presenza del cane ha nello stimolare la fauna a comportamenti di fuga prima dell'apertura della stagione venatoria, senza incidere peraltro sul prelievo della stessa; si rileva che anche per tale motivo è stato concesso, l'addestramento dei cani, a partire solo dalla seconda metà di agosto.
Relativamente all'osservazione formulata circa il possibile disturbo arrecabile alle specie impegnate nella stagione riproduttiva, in concomitanza alla possibilità di allenare i cani nei mesi di febbraio e marzo, si evidenzia che, come suggerito da ISPRA, l'attività verrà svolta in coincidenza di specifiche zone addestramento cani che la Giunta Regionale individuerà le località idonee (es. aste fluviali) e gli orari giornalieri, dopo aver sentito gli AA.TT.CC. Si evidenzia che nelle passate stagioni nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato riscontrato dagli AA.TT.CC. sulla base di specifiche e consolidate competenze tecniche in materia faunistico-venatoria.

Caccia con il falco

ISPRA nel parere non ritiene opportuno assimilare la caccia con il falco a quella praticata con il fucile, suggerendo di individuare apposite aree riservate all'utilizzo dei falchi. Posto che in base all'art. 12 comma della L.157/1992 è previsto che l'esercizio venatorio possa essere praticato con il falco, tuttavia si accoglie l'indicazione di individuare eventuali aree per l'impiego dei falchi con relativa regolamentazione che potrà essere adottata con successivo atto dirigenziale.

Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

Nel parere ISPRA rimarca che non è consentito il prelievo venatorio di avifauna migratrice all'interno di aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.). In merito si evidenzia che il R.R. 41/95 "Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie" preveda la possibilità di esercitare il prelievo solo solamente ai proprietari ed ai conduttori dei fondi compresi nell'azienda stessa.

Ulteriori adempimenti

- Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA
  Si evidenzia che la Giunta Regionale con le DGR n.1471/2008 e n.1036/2009 ha introdotto il divieto dell'uso dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide ricadenti nei siti di Rete Natura 2000. Per quanto riguarda la raccolta delle informazioni sui carnieri effettuati, si sottolinea inoltre che annualmente gli AA.TT.CC. ricavano, con l'esame dei tesserini venatori, i dati relativi agli abbattimenti degli uccelli migratori acquatici. Come già evidenziato, nel tesserino regionale di caccia i dati sono suddivisi per specie, con schede riepilogative stagionali dei prelievi per ogni singolo cacciatore, e permettono in tal modo una conoscenza ancor più precisa e dettagliata. Attraverso l'Osservatorio Faunistico Regionale si continuerà l'elaborazione dei dati faunistici rilevati e trasmessi dagli AA.TT.CC., verificandone l'entità e gli effetti del prelievo venatorio; ciò costituisce un concreto e positivo riscontro alle sollecitazioni dell'organo scientifico nazionale. Per quanto concerne infine il controllo del bracconaggio, esso viene assicurato dalla vigilanza venatoria, la quale può avvalersi, com'è noto, non solo degli agenti di vigilanza dipendenti dalle Province, ma anche delle guardie volontarie, dalle guardie ecologiche e zoofile, dei Carabinieri Forestali ecc.

- Tipologia di munizioni per lo svolgimento dell'attività venatoria
  Si rappresenta che già dalla DGR n. 543 del 12/05/2014 (calendario 2014/2015 per il prelievo degli ungulati in forma selettiva) e al fine di limitare gli effetti negativi causati dall'uso di munizioni contenenti piombo, anche alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato del 23/10/2012, si consiglia l'utilizzo di munizioni atossiche fatto salvo quanto indicato nel capitolo Rete Natura 2000 di cui all'allegato A del presente atto.

Misure di completamento

- Valutazione d'incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000
  La regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC, ZSC e ZPS che ricadono nel territorio marchigiano si attiene alle specifiche misure previste dalla DGR n.1471 del 27/10/2008 e la DGR n.1036 del 22/06/2009, nell'ambito delle quali vengono

individuate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti.
Come previsto dalla DGR 1471/2008 il calendario venatorio deve determinare per il mese di gennaio due giornate fisse nelle quali è possibile esercitare il prelievo venatorio nei siti Natura 2000. Per tale motivo si stabilisce che l'esercizio venatorio può essere svolto, da appostamento fisso e temporaneo ed in forma vagante, nelle sole giornate di sabato e domenica del mese di gennaio.
Resta valida l'eccezione dell'esercizio del prelievo degli Ungulati selvatici.
Con Deliberazione Ammnistrativa n. 108 del 18 febbraio 2020 l'Assemblea legislativa della Regione Marche ha approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale sottoposto alla procedura di VAS ed alla Valutazione d'Incidenza. Nel Piano stesso sono allegate le prescrizioni per i Siti Rete Natura 2000 a cui sono assoggettate le attività inerenti la pianificazione e l'esercizio venatorio regolamentato con il presente calendario, che vengano riportate nell'allegato B)
Con nota n. 13415 del 25.02.2020 il Ministero dell'Ambiente ha inoltre chiarito, a seguito della pubblicazione delle Linee Guida Nazionali per la valutazione d'incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate in Gazzetta ufficiale in data 28.12.2019, come i Calendari Venatori che discendono da atti di pianificazione vigenti e già sottoposti a Valutazione d'Incidenza non debbono essere ulteriormente sottoposti alla stessa procedura. Il Calendario venatorio infatti tiene conto, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente, anche di quanto indicato dal Piano Faunistico Venatorio regionale.

- <u>Regolamento di caccia</u>
  L'esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell'opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 ai sensi della L 157/92, art. 14, comma 6. L'opzione espressa dall'utente, modificabile entro il 30 giugno di ogni anno, risulterà nell'apposito spazio predisposto sul tesserino di caccia.
  Ogni cacciatore, per poter cacciare, deve essere in regola con le norme di iscrizione all'A.T.C. prescelto (di residenza o altro); quello di residenza spetta di diritto e la caccia può essere svolta nei confronti di tutte le specie cacciabili (stanziali e migratrici).
  I cacciatori residenti nelle Marche, una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C., previsto al 30 giugno, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. 7/95, possono esercitare, a far data dal 01 settembre 2025, la caccia nei confronti di tutte le specie consentite con esclusione del Cinghiale, della Lepre, del Fagiano, della Starna, della Coturnice, dei Cervidi e dei Bovidi, in tutti gli Ambiti territoriali della Regione. In ogni A.T.C., comunque, in relazione all'indice di densità venatoria massima determinato dalla Regione, l'esercizio venatorio può essere consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti sulla base delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, commi 4 e 6 e, specificatamente per i cacciatori extra-regionali, tenuto conto degli scambi disciplinati dall'art. 16, comma 6, della citata L.R. 7/95.
  Il tesserino di caccia è predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale per una corretta annotazione, da parte dell'utente, dei tempi, dei luoghi e delle specie animali abbattute secondo quanto previsto dal presente calendario e regolamento di caccia. Per i cittadini della Repubblica di S. Marino, così come stabilito dal comma 7

dell'art.29 della L.R. 7/95, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'organo competente in materia di caccia della Repubblica stessa di un quantitativo di tesserini della Regione corrispondenti al numero di cacciatori che hanno chiesto di esercitare l'attività venatoria in ambito regionale.
La Regione ai sensi del comma 6 dell'art.16 della L.R. 7/95, attiva scambi interregionali al fine di regolamentare la mobilità venatoria tra cacciatori e, a tal fine entro il 15 luglio di ciascun anno determina il numero massimo di cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche.
Per la caccia nei territori delle Aziende faunistico-venatorie ed Aziende agri-turistico-venatorie si richiamano le disposizioni dei R.R. 9 ottobre 1995, n. 41 e s.m.i e R.R. 23 marzo 2012, n.3.
I divieti e le limitazioni sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni (Legge regionale n. 7/95; Legge n. 157/92; Legge 353/2000).

Considerati i recenti aggiornamenti relativi al quadro tecnico e normativo di riferimento, la Regione valuterà l'opportunità di chiedere ulteriori pareri sia in ordine tecnico-scientifico che normativo ai soggetti preposti, nonché di considerare elementi utili, quali dati, pareri ed aggiornamenti giurisprudenziali, finalizzati ad un eventuale adeguamento del calendario venatorio in ordine alle specie e ai tempi di prelievo

In relazione a quanto tutto sopra esposto, il calendario venatorio è ritenuto conforme alle prescrizioni dell'art. 18 della L. 157/92 e s.m e dell'art. 30 della L.R. 7/95.

Esito dell'istruttoria

Tutto ciò premesso si propone di approvare il descritto calendario venatorio, con i relativi allegati al presente atto, al fine di garantire continuità di funzione in relazione alle scadenze previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
Giuseppe Serafini

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTEDEL SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE SDA AP-FM

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria e, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Giuseppe Serafini

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie SDA AP-FM, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La direttrice del Dipartimento
Stefania Bussoletti

Documento informatico firmato digitalmente

FIRMATARI

GIUSEPPE SERAFINI (responsabile procedimento)
GIUSEPPE SERAFINI (dirigente del settore infrastrutture e foreste - sda ap/fm)
LORENZO BISOGNI (dirigente della direzione agricoltura e sviluppo rurale)
STEFANIA BUSSOLETTI (direttore del dipartimento sviluppo economico)
FRANCESCO NOCELLI (segretario di giunta)
FRANCESCO ACQUAROLI (presidente)

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO

Allegato A.pdf - 50646759C137B64F10043C15EAA6E8D5C6B7E7BEAB46211824873AB9884F7D29
ALLEGATO B.pdf - 3D5ED65E96340B0B43D0A2DFF003B35CD68CFEF4509C3FF4BDDDB84017358957
Allegato C.pdf - E5CD885B739983D19C4C9EA829A3ED2E9110CC39E3113F60F5A4F61AC8F3CE34
706.pdf - 3266DB884DB7AA9B7790FDFCF9F985B68417F4ADFA5676913F6C51139DF4F32B